

BANCA D'ITALIA

**Quaderni di ricerca giuridica**  
della Consulenza Legale

**I trasferimenti elettronici di fondi**

di Marco Mancini e Marino Perassi



**Numero 23 Maggio 1991**

**BANCA D'ITALIA**

**Quaderni di ricerca giuridica**

**della Consulenza Legale**

**I trasferimenti elettronici di fondi**

di Marco Mancini e Marino Perassi

**Numero 23 Maggio 1991**

*All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge come banca centrale ed organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.*

*All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.*

*I "Quaderni di ricerca giuridica" intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prevalentemente prodotti da appartenenti alla Consulenza Legale ed originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.*

COMITATO DI COORDINAMENTO: *GIORGIO SANGIORGIO, PIETRO DE VECCHIS, GIUSEPPE VITTIMBERGA, VINCENZO MEZZACAPO, LUIGI DESIDERIO.*

I "Quaderni" riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.



Lo studio, pur condotto in stretta collaborazione dagli autori, è attribuibile al dr. proc. Marco Mancini per quanto riguarda i capitoli I e II, e al dr. proc. Marino Perassi per i capitoli III e IV.

## Prefazione

*La moneta avente corso legale nelle sue tradizionali forme cartacea o metallica, per quanto continui ad esserne diffuso e prevalente l'impiego negli scambi e privilegiata la funzione estintiva delle obbligazioni pecuniarie, rappresenta ormai soltanto una delle componenti del sistema dei pagamenti. Questo, invero, anche a prescindere dai recenti provvedimenti legislativi che limitano l'uso del "contante", è già oggi molto più complesso e consta dell'"insieme degli strumenti, delle procedure e dei circuiti di collegamento volti a realizzare il passaggio della moneta da un operatore all'altro" (PADOA-SCHIOPPA, Bollettino Economico della Banca d'Italia, 1987, 8, 29).*

*Il progressivo intensificarsi delle relazioni economiche ed il costante sviluppo della tecnologia impongono con crescente urgenza l'approfondimento delle tematiche relative ai nuovi strumenti di pagamento, da tempo diffusi nei paesi più industrializzati ed ora in via di sviluppo anche nel nostro, spesso caratterizzati dall'impiego dell'informatica in sostituzione totale o parziale dello strumento cartaceo.*

*La Banca d'Italia – cui l'ordinamento affida in esclusiva le funzioni di disciplina e controllo della moneta, delle quali è parte essenziale il compito di assicurare nel pubblico interesse il buon funzionamento del sistema dei pagamenti – non poteva sottrarsi, anche in quanto organo di vigilanza sull'intermediazione bancaria e finanziaria, ad un'attenta analisi dei problemi derivanti dall'introduzione di tali nuovi strumenti, ovviamente circoscritta in questa sede agli aspetti più prettamente giuridici.*

*Trattasi, come è naturale, di un primo approccio alla complessa materia dei nuovi sistemi elettronici di pagamento, ancora poco approfondita dalla dottrina e raramente giunta all'attenzione della giurisprudenza. Di questa analisi si è ritenuto di rendere noti i risultati quale doveroso contributo al dibattito, che va profilandosi e che si auspica intenso e proficuo, e alla individuazione e ricognizione dei temi che in esso troveranno spazio.*

*È per questo che, tralasciando costruzioni qui certamente improprie, si è mirato ad esporre una panoramica delle questioni giuridiche che attualmente si possono intravedere riguardo ai trasferimenti elettronici di fondi ed a passare in rassegna le proposte di regolamentazione che si stanno approntando all'interno e sul piano sovranazionale. L'allargamento dell'analisi a livello comparatistico, oltre che utile per il patrimonio di esperienza che consente di acquisire ha permesso anche, e ove del caso non si è mancato di sottolinearlo, di prospettare, in relazione ad alcuni problemi, possibili soluzioni tratte ed avvalorate dalle legislazioni degli altri paesi, specialmente di quelli che in materia sono all'avanguardia.*

*Sotto il profilo metodologico, lo studio si articola in quattro capitoli. Il primo e il secondo sono dedicati rispettivamente ad una descrizione della fattispecie dei trasferimenti elettronici di fondi ed alla prospettazione delle principali questioni attinenti a detti recenti strumenti di pagamento. Il terzo e il quarto capitolo sono invece dedicati all'esame di tali argomenti nell'ambito del diritto comparato in generale e con specifico riguardo all'ordinamento giuridico statunitense.*

*Agli autori è gradito, oltre che doveroso, esprimere la propria riconoscenza al collega Lucio Cerenza per la preziosa opera di coordinamento e supervisione. Un sincero ringraziamento a Francesco Carbonetti ed a Salvatore Maccarone per gli utili suggerimenti.*



## CAPITOLO I

### PROFILI GENERALI

|                             | Pag. |
|-----------------------------|------|
| 1. Premessa .....           | 11   |
| 2. Definizione .....        | 12   |
| 3. Natura giuridica .....   | 14   |
| 4. Causa .....              | 15   |
| 5. Attuale disciplina ..... | 16   |

## CAPITOLO II

### PRINCIPALI PROBLEMATICHE NEL DIRITTO ITALIANO

|  |    |
|--|----|
| 1. Premessa .....  | 19 |
| 2. Riferibilità dell'operazione di pagamento elettronica al suo autore ed imputazione allo stesso dei relativi effetti giuridici ..... | 19 |
| 3. Momento solutorio negli EFTS e revocabilità dell'ordine .....   | 23 |
| 4. Responsabilità dei soggetti coinvolti nel trasferimento .....   | 26 |
| 5. Regime probatorio .....   | 30 |
| 6. Opportunità della previsione di nuove fattispecie di reato , .....  | 35 |

## CAPITOLO III

### QUADRO DI DIRITTO COMPARATO

|   |    |
|---|----|
| 1. Premessa .....   | 39 |
| 2. La tutela del consumatore: le forme di intervento .....                              | 41 |
| 3. I contratti relativi ai sistemi EFT .....  | 43 |
| 4. L'accesso ai sistemi EFT e la revocabilità dell'ordine di pagamento .....            | 44 |
| 5. Ipotesi di furto, smarrimento o forzatura del mezzo di accesso .....                 | 45 |
| 6. Momento solutorio ed estinzione dell'obbligazione nella legge-modello UNCITRAL ..... | 47 |

## CAPITOLO IV

### IL SISTEMA STATUNITENSE

|  | Pag. |
|--|------|
| 1. Le norme, la loro sfera di applicazione e la definizione di E.F.T. .... | 49   |
| 2. I trasferimenti iniziati mediante l'uso di carte .....                  | 51   |
| 3. Il ruolo del Board of Governors of the Federal Reserve System .....     | 52   |
| 4. L'ordine elettronico .....  | 52   |
| 5. La responsabilità civile ed il principio del money-back guarantee ..... | 54   |
| 6. Le sanzioni penali .....  | 56   |
| 7. Il momento solutorio .....  | 56   |

### APPENDICE

|   |     |
|---|-----|
| – Raccomandazione della Commissione CEE dell'8 dicembre 1987 .....  | 61  |
| – Raccomandazione della Commissione CEE del 17 novembre 1988 .....  | 66  |
| – Payment Cards Act del 6 giugno 1984 (Danimarca) .....   | 70  |
| – Electronic Fund Transfer Act, 1978 (USA) .....  | 79  |
| – Draft Model Law on International Credit Transfers (UNCITRAL-dicembre 1989)  | 91  |
| – D.L. 3 maggio 1991, n.143: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" ..... | 101 |
| – Proposta di legge: "Norme sull'emissione e l'utilizzazione di carte di debito e di credito" Camera dei Deputati n. 4033, 14 giugno 1989 .....   | 107 |
| – Proposta di legge: "Disposizioni contro i reati informatici e telematici" Camera dei Deputati n. 5076, 18 settembre 1990 .....  | 112 |

## CAPITOLO I

### PROFILI GENERALI

#### 1. Premessa

Gli anni recenti sono stati caratterizzati dall'impetuoso sviluppo dell'informatica e della telematica e dalle sempre più numerose e sofisticate applicazioni di tali tecniche nell'ambito delle attività imprenditoriali e, in special modo, in quello dell'attività bancaria. Questa evoluzione ha reso possibile un nuovo modo di circolazione dei beni e dei servizi e, per quanto concerne in particolare i mezzi di pagamento, ha dato vita al concetto ed al fenomeno della "circolazione monetaria elettronica".

Con riferimento agli U.S.A., dove questo processo è particolarmente avanzato, le più importanti estrinsecazioni della circolazione monetaria elettronica sono state individuate dagli studiosi (1) nelle seguenti fattispecie:

- a) le *Automated Teller Machines* o *Automated Teller Systems* (indicate con le sigle ATM o ATS); sono costituite da terminali elettronici collegati con gli elaboratori delle banche e, nate come semplici mezzi di prelievo e di deposito di denaro, consentono oggi di compiere automaticamente quasi tutte le operazioni bancarie più comuni, ivi comprese quelle di pagamento;
- b) i *Points of Sale* (indicati con la sigla POS); sono costituiti da terminali elettronici, collocati presso i punti di vendita e collegati con gli elaboratori delle banche, mediante i quali è possibile effettuare il pagamento di beni o servizi acquistati senza l'impiego di moneta ed ora anche concludere contratti a distanza per l'acquisto di beni o servizi;
- c) le *Automated Clearing Houses* (indicate con la sigla ACH), cioè stanze di compensazione automatica, mediante le quali si provvede alla compensazione automatica delle operazioni compiute dalle banche nella giornata.

Elemento caratterizzante il concetto ed il fenomeno della circolazione monetaria elettronica, nonché comune denominatore delle tre fattispecie descritte, è il verificarsi di un trasferimento elettronico di fondi, cioè di un trasferimento di disponibilità finanziarie da un conto corrente ad un altro mediante impiego di impulsi elettronici.

---

(1) Cfr. GIANNANTONIO, *Trasferimenti elettronici dei fondi e autonomia privata*, Milano, 1986, p. 3 ss., NUVOLONE, *La trasmissione elettronica dei fondi e la tutela dell'utente*, in *Dir. inf.*, 1985, p. 594 ss., BORRUSO, *Computer e diritto*, II, *Problemi giuridici dell'informatica*, Milano, 1988, p. 271 ss., nonché, fra la letteratura americana, TENNEY-BAKER, *The law of electronic fund transfer systems*, Boston-New York, 1980 e successivi supplementi.

Occorre precisare, peraltro, che nel caso delle *Automated Clearing Houses* il trasferimento elettronico di fondi rappresenta soltanto una delle operazioni effettuabili, in quanto tali fattispecie presentano altri peculiari aspetti ed ulteriori complesse problematiche giuridiche che, esulando dalla materia trattata, non possono essere affrontate in questa sede.

## 2. Definizione

Il termine *Electronic Fund Transfer Systems* (indicato con la sigla EFTS) può essere utilizzato tanto in senso ampio quanto in senso stretto.

Secondo l'accezione più ampia rientrano nella definizione tutti i "sistemi di pagamento nei quali l'attività di elaborazione e di comunicazione necessaria per la produzione e distribuzione dei servizi inerenti o collegati agli scambi economici è svolta in tutto, o quanto meno in larga parte, mediante l'uso di apparecchi elettronici" (1). Accedendo, invece, alla definizione più ristretta del fenomeno, per EFTS devono intendersi tutte le operazioni il cui scopo diretto e il cui effetto è quello di spostare ricchezza o fondi da un patrimonio ad un altro, senza alcun movimento effettivo di denaro, né di scrittura in senso tradizionale, ma soltanto attraverso istruzioni elettronicamente impartite e allo stesso modo adempiute (2).

La differenza fra le due definizioni è ben evidente e risiede nel fatto che mentre, accedendo alla più ampia, per aversi un EFTS è sufficiente che il sistema consenta di impartire elettronicamente l'ordine di trasferimento, accedendo alla definizione più ristretta, si richiede che il sistema consenta, altresì, di dare esecuzione all'ordine stesso, mediante contemporanea effettuazione dell'operazione di accredito o di addebito. Accogliendo, pertanto, la definizione più restrittiva, rientrerebbero negli EFTS soltanto i trasferimenti cc.dd. *on line*, nei quali cioè l'attività di trasferimento viene svolta completamente ed immediatamente in forma elettronica, mentre ne resterebbero esclusi i cc.dd. trasferimenti *off line*, i quali richiedono un successivo intervento contabile, indipendentemente dal fatto che lo stesso avvenga con mezzi tradizionali o sia automatizzato.

All'interno dei sistemi di trasferimento elettronico di fondi può operarsi un'ulteriore distinzione, a seconda che l'operazione avvenga su iniziativa del debitore (*credit transfer systems*, indicati con la sigla CTS) o su iniziativa del creditore (*debit transfer systems* o *debit collections*, indicati con le sigle DTS o DC). Nei primi (CTS) il debitore dà ordine alla sua banca affinché essa paghi una certa somma al creditore beneficiario, ponendo in essere un bonifico o un giroconto automatico che si avvale, cioè, di mezzi di trasmissione elettronici, senza trasmissione fisica di denaro o di ordini di pagamento incorporati in supporti cartacei. Nei secondi (DTS) è il creditore che si rivolge alla banca al fine di incassare un proprio credito, il più delle volte provato documentalmente, e "l'intera operazione vie-

---

(1) La definizione è contenuta nel rapporto della *US National Commission on Electronic Funds Transfers* (NCEFT) istituita dal Congresso con la Public Law 93-495, riportato da GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 6, nota 3; al riguardo si veda *infra* cap. IV, paragrafo 1.

(2) La definizione, tratta dalla Regulation E del sistema della Riserva Federale statunitense, è accolta da GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 7, nota 4 e da MACCARONE, *I trasferimenti elettronici di fondi nel diritto italiano*, in *Dir. Inf.*, 1985, p. 607. In Italia il sistema elettronico per il trasferimento dei fondi è stato definito come "quell'insieme di apparecchiature e di applicazioni in grado di sostituire, nei pagamenti tra le due parti, un flusso di segnali elettronici al posto dei contanti o degli assegni" da NUVOLONE, *op. cit.*, p. 593.

ne gestita da una rete di elaboratori collegati ad una stanza elettronica di compensazione con la relativa eliminazione di ogni supporto cartaceo” (1). Alcuni tipi di DTS non presuppongono necessariamente l’uso di titoli di credito o di documenti nei quali il credito sia indicato (2) e risultano, pertanto, abbastanza omogenei ai CTS, quanto a modalità di funzionamento e a problematiche giuridiche, sicché le conclusioni del presente studio, condotto essenzialmente sui CTS, possono ritenersi loro estendibili.

Viceversa, nel caso in cui il credito da incassare sia rappresentato da un titolo di credito o da un documento redatto in modo tradizionale, il DTS non realizza tanto un trasferimento elettronico di fondi, quanto una smaterializzazione del titolo o del documento, mediante la trasmissione elettronica dei suoi dati. Le modalità di funzionamento e le problematiche giuridiche proprie di questo secondo tipo di DTS si discostano, pertanto, notevolmente da quelle caratterizzanti i CTS (3).

Fra gli EFTS neppure sembra potersi includere il servizio BANCOMAT, il quale, operante in Italia dall’ottobre 1983, consente ai correntisti bancari di prelevare denaro contante, a valere sul proprio conto corrente, mediante l’uso di una tessera magnetizzata e la digitazione di un codice personale segreto (*Personal Identification Number*, indicato con la sigla PIN), presso uno qualsiasi dei terminali all’uopo approntati (*cash dispensers*) (4). Anche a prescindere dal fatto che il BANCOMAT è rimasto per lungo tempo un sistema *off line* e che non avrebbe quindi potuto essere inquadrato fra i trasferimenti elettronici di fondi, quanto meno da coloro i quali accedono alla definizione più restrittiva di EFTS, occorre osservare che tale servizio, pur basandosi innegabilmente sull’utilizzo di terminali elettronici del tipo degli ATM, data l’esiguità delle funzioni che consente, non opera in realtà alcun trasferimento di somme dal patrimonio di un soggetto a quello di un altro (5). Esso si limita, infatti, ad offrire soltanto “uno strumento tecnico, una modalità agevolativa rispetto al tradizionale servizio di sportello per il prelievo di moneta, senza limiti di orario ed entro massimali giornalieri e mensili predefiniti” (6). Tuttavia, trattandosi di un servizio

---

(1) DONADI, *Problemi giuridici del trasferimento elettronico dei fondi*, in *Contratto e impresa*, 1988, p. 564.

(2) Cfr. MACCARONE, *op. cit.*, p. 618, secondo il quale esempi di DTS che non richiedono l’uso di titoli di credito o altri documenti indicanti il credito sono le operazioni di incasso dei premi da parte delle compagnie di assicurazione e, in genere, quelle di soggetti creditori di una vasta e frazionata collettività.

(3) Queste conclusioni sono condivise anche dalla dottrina statunitense. In tal senso, cfr. FELSENFELD, *Legal aspects of electronic fund transfers*, USA, 1988, p. 8, che riferisce l’opinione espressa nel *Board Official Commentary*, secondo la quale i trasferimenti di fondi originati per mezzo di assegni, cambiali o simili strumenti cartacei e, quindi, anche eventuali sistemi di troncamento di assegni, in cui i titoli non siano materialmente consegnati al traente originale e neppure alla banca trassata, devono ritenersi fuori dall’ambito di applicazione della legge statunitense sui trasferimenti elettronici di fondi (EFTA), nonostante l’uso di supporti elettronici.

Un esempio di DTS, che implica necessariamente l’uso di titoli di credito o di documenti nei quali il credito sia indicato, è il troncamento di assegni o *cheque truncation*, il cui criterio ispiratore è quello di troncamento la circolazione del titolo presso la prima banca che ne viene a contatto, cioè, solitamente, quella del predatore dell’assegno (c.d. “banca negoziatrice”). Alle peculiari problematiche giuridiche cui dà luogo la procedura di troncamento degli assegni sarà dedicato un separato quaderno di ricerca giuridica.

(4) Per una trattazione generale e completa della materia, cfr. MAIMERI, *Servizio Bancomat*, in *Legislazione economica* (gen. 1982 - dic. 1983) a cura di Vassalli e Visentini, Milano, 1985, p. 163 e *Bancomat*, in *Digesto*, Quarta Edizione, Sezione Commerciale, II, Torino, 1987, p. 191.

(5) In tal senso, cfr. BORRUSO, *op. cit.* p. 283, LOFFREDO, *Profili giuridici del servizio bancomat*, in *Impresa*, 2/89, p. 197 e, sembrerebbe limitatamente al periodo in cui il BANCOMAT è stato un servizio *off line*, GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 7, nota 5 e p. 42, nota 1 bis.

(6) LOFFREDO, *op. cit.*, p. 197.

automatizzato, per l'espletamento del quale le banche e la SIA (Società interbancaria per l'automazione) debbono elaborare e trasmettere messaggi elettronici, il BANCOMAT presenta una serie di problematiche analoghe a quelle degli EFTS le quali rendono utili una trattazione e uno studio unitari.

### 3. Natura giuridica

I trasferimenti elettronici di fondi posti in essere su iniziativa del debitore (CTS), risolvendosi in operazioni elettroniche di accreditalmento e di addebitamento, costituiscono una modalità attraverso la quale possono effettuarsi attribuzioni patrimoniali, la cui causa risiede, il più delle volte, nell'adempimento di un'obbligazione. Il normale ambito di applicazione di tali operazioni elettroniche è quello bancario, sebbene sia opportuno distinguere concettualmente l'ipotesi in cui costituiscano un mezzo utilizzato per l'adempimento di obbligazioni sorte nei rapporti interbancari, da quella in cui costituiscano un servizio apprestato dalle banche a favore della propria clientela e finalizzato a consentire l'adempimento di obbligazioni intercorrenti fra soggetti non bancari.

La natura giuridica dei trasferimenti elettronici di fondi non si discosta da quella degli ordinari giroconti: si tratta, cioè, di una delegazione di pagamento che si innesta, normalmente, su due rapporti di conto corrente bancario, intercorrenti l'uno tra l'ordinante e la banca ordinata, l'altro tra l'ordinatario e la banca ordinata. Una frequente complicazione di tale schema si verifica, peraltro, in tutti i casi in cui l'ordinante e l'ordinatario non siano clienti della stessa banca. In tali ipotesi, infatti, pur conservandosi la trilateralità della delegazione, i soggetti intervenienti nel rapporto sono più di tre.

Sebbene sia generalmente riconosciuto che il normale ambito di applicazione dei trasferimenti elettronici di fondi sia quello bancario, è stato da taluni sostenuto che non possa escludersi in astratto la possibilità che analoghe operazioni elettroniche di accreditalmento e addebitamento siano poste in essere completamente fuori da tale ambito (1) o che vengano disposte a favore di un soggetto non titolare di un conto corrente bancario o il cui conto corrente bancario sia ignoto all'ordinante.

In questa seconda eventualità, il trasferimento elettronico potrebbe essere "appoggiato" presso una banca del luogo di residenza del beneficiario e la fattispecie si completerebbe solo nel momento del concreto trasferimento della somma a quest'ultimo, che non dovrebbe necessariamente avvenire mediante accreditalmento in c/c, potendo ben essere effettuato mediante qualunque modalità tecnica la banca destinataria ritenga di utilizzare.

In tale ipotesi, è, peraltro, discutibile che possa sempre qualificarsi come EFTS l'intera operazione posta in essere, sembrando forse preferibile attribuire tale qualificazione al solo trasferimento elettronico dei fondi dall'ordinante alla banca destinataria, qualificando diversamente il successivo trasferimento al beneficiario, quantomeno in tutti i casi in cui questo secondo trasferimento avvenga in forme tradizionali e non elettroniche. Avverso tale opinione, la quale presuppone l'accettazione della definizione più restrittiva, secondo cui possono ritenersi EFTS solo i trasferimenti *on line*, può argomentarsi, d'altronde,

---

(1) Cfr. ad esempio, GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 56, secondo il quale nulla impedisce che in futuro i trasferimenti elettronici di fondi possano essere effettuati anche in relazione ad un conto corrente ordinario.

de, da chi considera EFTS anche i trasferimenti *offline*, che, attesa l'unitarietà dello scopo che le parti si propongono di raggiungere e considerato che l'intera operazione è contraddistinta dalla stessa causa del giroconto, le due fasi, pur differenziate nella forma, dovrebbero considerarsi unitariamente e qualificarsi giuridicamente come un trasferimento elettronico di fondi.

#### 4. Causa

Con riferimento alla causa, gli EFTS costituiscono atti neutri, nel senso che non contengono in sé la propria giustificazione causale, ma la mutuano dal rapporto sottostante, normalmente di natura negoziale, cui si riferiscono. Oltre all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, essi potrebbero, pertanto, costituire indifferentemente un atto di offerta secondo gli usi, una *datio in solutum*, una donazione, un adempimento del terzo, ecc..

Anche sotto il profilo del rapporto intercorrente fra l'ordinante e la banca, l'utilizzo della disponibilità mediante trasferimento elettronico può trovare giustificazione tanto in un credito vantato dal primo nei confronti della seconda, ad esempio in forza di un contratto di deposito o di conto corrente bancario, quanto in un rapporto di anticipazione o di apertura di credito.

Con riguardo all'aspetto funzionale, un importante problema che il legislatore dovrebbe risolvere è se l'affermata neutralità della causa debba o meno tradursi in una parziale o totale autonomia del trasferimento elettronico di fondi dalle vicende del rapporto sottostante.

In ordine agli EFTS, costituenti atti di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, atteso l'obbligo esistente nel nostro ordinamento, ex art. 1277 c.c., di regolare i debiti pecuniari in moneta legale, è importante stabilire quale sia la qualificazione giuridica della c.d. "moneta elettronica", al fine di accertare se l'effettuazione del pagamento in questa forma esiga o meno il consenso del creditore, cui è condizionata, ai sensi dell'art. 1197 c.c., la liberazione del debitore che abbia eseguito una prestazione diversa da quella dovuta.

Se si accoglie l'opinione di chi ritiene che la moneta elettronica debba considerarsi a tutti gli effetti moneta legale, il pagamento può effettuarsi tramite EFTS senza che sia necessario il consenso del creditore, indispensabile, invece, qualora si ritenga che la moneta elettronica costituisca pur sempre moneta scritturale, seppure trattata con metodologie elettroniche (1).

La seconda opinione appare più fondata, atteso l'orientamento quasi costante della giurisprudenza che nega la pienezza degli effetti liberatori del pagamento effettuato in forme alternative al trasferimento materiale di moneta legale, persino in relazione all'utilizzo

---

(1) In tal senso cfr. MACCARONE, *op. cit.*, p. 613, VASSEUR, *rapporto presentato nella Conferenza dell'European Financial Marketing Association (EFMA)*, Bruxelles, 1985 e GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 61. Con riferimento al pagamento effettuato mediante giroconto, il consenso del creditore è ritenuto necessario anche da DI MAJO, *voce pagamento (dir.priv.)*. *Enc. del dir.*, p. 559 ss.

di assegni circolari (1). Questo orientamento giurisprudenziale appare infatti irrimediabilmente in contrasto con l'opinione secondo la quale la moneta elettronica sarebbe equiparabile alla moneta legale.

D'altronde, se si ritiene che con i trasferimenti elettronici di fondi il debitore operi una delegazione di pagamento e cioè una sostituzione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, non sembra potersi sostenere, alla stregua della vigente legislazione, che tale operazione sia equiparabile ad un pagamento in moneta legale, apparendo assai più convincente qualificare tale comportamento quale prestazione in luogo dell'adempimento e, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1197 e 1198 c.c., reputare necessaria al fine della liberazione del debitore la prestazione del consenso da parte del creditore nei confronti della modalità di pagamento proposta.

Pertanto, il pagamento mediante EFTS, in mancanza di una modifica dell'art. 1277, 1° comma, c.c., o di una diversa interpretazione giurisprudenziale dello stesso, non sembra potersi effettuare da parte del debitore, con effetti liberatori, senza l'accettazione del creditore (2). Tale accettazione, peraltro, non deve essere manifestata necessariamente in modo espresso, ma anche in forma tacita, come, ad esempio, indicando il numero di conto corrente bancario o postale nella carta intestata dell'impresa (3). In mancanza del consenso del creditore a che il pagamento sia effettuato in tale forma, il trasferimento elettronico di fondi potrebbe valere eventualmente solo come offerta secondo gli usi e dovrebbe essere seguito dal deposito, ex art. 1214 c.c. (4), nonché, ai fini della liberazione del debitore, dalla successiva accettazione del creditore o dalla convalida giudiziaria.

## 5. Attuale disciplina

Il fenomeno degli EFTS, soprattutto a causa dell'eliminazione dei supporti cartacei, pone rilevanti problemi sotto il profilo giuridico e, attesa la sua relativa novità e la recente diffusione, non è stato ancora adeguatamente regolamentato nei vari Stati. Il solo Paese in cui sia stata dettata, mediante legge, una disciplina generale dei trasferimenti elettronici

---

(1) Cfr. l'abbondante giurisprudenza riportata da INZITARI, *La moneta*, in *Tratt. di dir. comm.*, diretto da Galgano, VI, Padova, 1983, p. 64, il quale ritiene, peraltro, criticabile tale orientamento giurisprudenziale. La critica è condivisa da MAGAZZÙ, voce *Pagamento*, in *Dizionari del diritto privato, Diritto Monetario*, a cura di Irti-Giacobbe, Milano, 1987, p. 538 e 539, secondo il quale dal principio sancito dall'art. 1277 c.c. non può farsi discendere a favore del creditore il diritto incondizionato di rifiutare qualsiasi mezzo di pagamento diverso dalla moneta legale. L'autore ritiene, invece, che tale rifiuto possa considerarsi legittimo solo se giustificabile alla stregua dei principi di correttezza e di buona fede che presiedono all'attuazione del rapporto obbligatorio. CARBONETTI, voce *Moneta*, in *Dizionari del diritto privato cit.*, p. 399, auspica l'adozione di un'interpretazione che mitighi la rigidità della disposizione contenuta nell'art. 1277 c.c., al fine di ovviare all'inadeguatezza della norma in esame rispetto alle esigenze della realtà odierna.

(2) Il principio della liberatorietà del pagamento effettuato in moneta legale, sancito dall'art. 1277 c.c., non è venuto meno neppure a seguito del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, in attesa di conversione, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Tale decreto limita, infatti, la facoltà delle parti di eseguire per contanti i pagamenti di importo superiore ai 20 milioni di lire, imponendo in tal caso che il trasferimento si effettui per il tramite degli intermediari abilitati (uffici postali, enti creditizi, ecc.), ma riconferma, altresì, il principio secondo il quale, in mancanza del consenso del creditore, solo il pagamento in moneta legale ha valore pienamente liberatorio per il debitore.

(3) In tal senso, cfr. INZITARI, *op. cit.*, p. 61.

(4) Cfr. GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 61.

di fondi sono gli U.S.A. Negli altri Stati la disciplina degli EFTS è a tutt'oggi prevalentemente convenzionale.

Nel nostro Paese, al di fuori delle poche norme di ordine generale dettate in tema di delegazione e conto corrente, aventi per lo più carattere dispositivo, che potrebbero essere applicate anche agli EFTS, attesa la loro natura giuridica di giroconti elettronici, non esiste alcuna normativa statale in materia di trasferimenti elettronici e la disciplina, interamente pattizia, è contenuta nelle convenzioni interbancarie e nei contratti stipulati tra le banche e i clienti con riferimento ai POS e al servizio BANCORMAT, che come già detto non costituisce neppure un vero e proprio EFTS. Tale disciplina, pur pregevole sotto il profilo tecnico, presenta i limiti e i difetti caratteristici di una normativa di tipo privatistico: ha un'efficacia limitata "inter partes" ed è inopponibile ai terzi, dei quali ovviamente si disinteressa. Risulta, pertanto, necessariamente incompleta e non sempre equa: tende, infatti, a privilegiare gli interessi delle categorie più forti e non prevede una bilanciata distribuzione dei rischi tra le parti. A questo occorre aggiungere che con una regolamentazione pattizia non si possono sanzionare penalmente le nuove condotte pregiudizievoli rese possibili dal grande sviluppo e dal massiccio uso dell'elettronica, né si possono tutelare adeguatamente altri interessi di rilevanza pubblicistica come, ad esempio, il diritto alla riservatezza, seriamente minacciato dal fenomeno dell'informatizzazione. In conclusione, la disciplina convenzionale non consente un'utilizzazione ottimale dei nuovi mezzi tecnologici e non tutela adeguatamente gli opposti interessi dei soggetti coinvolti nel loro utilizzo.

D'altra parte, non si presenta agevole neppure un'interpretazione evolutiva della normativa vigente, al fine di renderne possibile l'applicazione agli EFTS. Infatti, l'attuale sistema normativo, essendo stato concepito per una realtà fisicamente percepibile, trova in tale presupposto un limite, spesso insuperabile, ai fini della sua applicabilità. Inoltre, non sembra opportuno affidare all'interprete il gravoso compito di assicurare la certezza del diritto, in ordine alla disciplina di una materia così delicata (1).

La mancanza di una disciplina legislativa degli EFTS, insieme ai limiti della regolamentazione pattizia del fenomeno e alla difficoltà di un'interpretazione evolutiva della normativa vigente, inducono a ritenere un intervento del legislatore indispensabile ed urgente (2). Tale intervento non si preannuncia, peraltro, né facile né scevro di problemi, anche a prescindere dalla novità del fenomeno da regolamentare.

Vengono, innanzitutto, in considerazione le difficoltà rappresentate dalla coesistente diversità dei sistemi in funzione sotto il profilo tecnico e degli strumenti operativi creati dalla pratica, nonché dalla varietà dei settori di attività, dei servizi e delle operazioni, cui l'elettronica può essere applicata. Ciascun sistema così come ciascun settore di attività, servizio od operazione presenta, infatti, peculiarità che complicano e moltiplicano i problemi e non facilitano l'adozione di soluzioni unitarie e coerenti (3). Un secondo ordine di problemi discende dalla costante evoluzione in atto dei sistemi tecnologici che potrebbe

---

(1) Ragiona diversamente CLARIZIA, *Informatica e conclusione del contratto*, Milano, 1985, p. 99, il quale ritiene in larga parte applicabile agli EFTS, senza particolari problemi, la disciplina vigente, al punto da considerare inutile un intervento del legislatore.

(2) In tal senso, cfr. GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 92 e NUVOLONE *op. cit.*, p. 604, nonché in Francia, VASSEUR, *rapporto. cit.*. In Italia, è stata già presentata una proposta di legge su iniziativa dell'on. Cicardini (Camera n.4033 -14 giugno 1989) concernente "norme sull'emissione e l'utilizzo di carte di debito e di credito", la quale ricalca uno schema di proposta predisposto dall'Unione Nazionale Consumatori e prevede anche norme disciplinanti il trasferimento elettronico di fondi.

(3) Tale problematica è ben evidenziata in MACCARONE, *op. cit.*, p. 607.

rendere ben presto obsoleta un'eventuale legge. È necessario, pertanto, che l'intervento legislativo sia improntato alla massima elasticità in modo che la normativa possa essere gradualmente adeguata ai prevedibili futuri margini di miglioramento delle tecnologie.

Ulteriori difficoltà derivano dall'esigenza di predisporre una disciplina normativa che tenga conto degli opposti interessi di categoria in gioco (degli utenti, delle imprese e delle banche) e realizzi il temperamento ottimale degli stessi, assicurando il perseguimento delle due prioritarie finalità cui essa dovrà ispirarsi: l'efficienza, nonché la sicurezza dei pagamenti e la tutela dell'utente.

È, inoltre, il caso di osservare che, mentre in ordine ad alcune materie sembra auspicabile la predisposizione di una disciplina meramente dispositiva, con riferimento ad altre, come ad esempio la responsabilità, sarebbe forse preferibile l'intervento di alcune disposizioni chiave cogenti, onde evitare che le stesse siano sistematicamente scavalcate da condizioni di contratto predisposte unilateralmente dal contraente più forte, a proprio esclusivo vantaggio, ed imposte alle controparti deboli. In tal caso, la disciplina legislativa non riuscirebbe, infatti, ad assicurare l'equo temperamento degli opposti interessi in gioco e si ricadrebbe in parte nei già esaminati difetti della regolamentazione pattizia (1).

Infine, occorre rilevare che il grande sviluppo registratosi nell'utilizzazione degli EFTS, quali mezzi di pagamento a livello internazionale (2), renderebbe inutili, o addirittura dannosi, separati interventi legislativi nazionali che prescindano da un'armonizzazione internazionale della regolamentazione giuridica dei sistemi operanti nei vari paesi (3). Al riguardo occorre, innanzitutto, fare menzione della raccomandazione della Commissione della CEE, emanata in data 8 dicembre 1987, relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico, alla quale ha fatto seguito l'ulteriore raccomandazione del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento e, in particolare, il rapporto fra il proprietario della carta e l'emittente della stessa. Sempre in sede CEE, non è stata, invece, approvata a tutt'oggi alcuna direttiva, che riguardi il consumatore ed i moderni mezzi di pagamento, sebbene nel 1987 sia stata presentata una bozza di proposta in tal senso.

Dal suo canto, l'UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale) ha costituito un gruppo di lavoro per la redazione di un progetto di "Legge tipo" sui trasferimenti internazionali di fondi, alla quale dovrebbero ispirarsi poi le varie legislazioni nazionali.

---

(1) Di contrario avviso sembra la Commissione della CEE, che nel codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico, III 1, d, contenuto nella raccomandazione emanata in data 8 dicembre 1987, pare auspicare un'ampia negoziabilità di ogni condizione contrattuale.

(2) Da anni, ad esempio, è operativa la rete SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*), attraverso la quale gli Istituti di tutta l'Europa Occidentale e del Nord America si scambiano ordini di pagamento e bonifici in tempo reale, cfr. NUVOLONE, *op. cit.*, p. 595.

(3) In tal senso, cfr. VASSEUR, *rapporto cit.*

## CAPITOLO II

### PRINCIPALI PROBLEMATICHE NEL DIRITTO ITALIANO

#### 1. Premessa

Prescindendo in questa sede dall'esame delle tematiche più strettamente attinenti alla tutela della riservatezza dei cittadini (1), si ritiene che i principali problemi (2) da porre all'attenzione del legislatore, in relazione agli EFTS, riguardino:

- la riferibilità dell'operazione di pagamento elettronica al suo autore e l'imputazione allo stesso dei relativi effetti giuridici;
- il momento solutorio negli EFTS e la revocabilità o meno dell'ordine di pagamento elettronico;
- la responsabilità dei diversi soggetti che intervengono nel trasferimento;
- il regime probatorio delle operazioni elettroniche di pagamento;
- l'opportunità della previsione di nuove fattispecie di reato.

#### 2. Riferibilità dell'operazione di pagamento elettronica al suo autore ed imputazione allo stesso dei relativi effetti giuridici

La prima questione da affrontare è quella della riferibilità dell'operazione elettronica al suo autore, strettamente connessa a quella dell'imputazione, vale a dire dell'attribuzione al medesimo dei relativi effetti giuridici. Il problema, rilevante sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello probatorio, non attiene alle sole operazioni di pagamento elettroniche ma, più in generale, a tutti gli atti giuridici conclusi tramite computer e deriva dal fatto che l'operazione di pagamento elettronica, che non è né scritta né orale, ma per l'appunto veicolata da impulsi elettronici, intellegibili solo dall'elaboratore, difetta della sot-

---

(1) Al riguardo, con legge 21 febbraio 1989, n. 98, si è recentemente provveduto a ratificare ed a dare esecuzione nel nostro ordinamento alla convenzione n. 108, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(2) Il presente elenco non ha la pretesa di essere esaustivo, rappresentando solo un tentativo di riunificare le principali questioni fino ad oggi evidenziate dagli studiosi.

toscrizione (1). Nel nostro ordinamento, infatti, la funzione di assicurare la riferibilità di un atto al suo autore è normalmente svolta dalla sottoscrizione, la cui necessità discende direttamente dalla legge (art. 2702 c.c.), al fine sia di identificare il sottoscrittore che di fare assumere a questi la paternità dell'atto e del documento cartaceo in cui l'atto stesso è rappresentato. Il nostro legislatore lascia, peraltro, ampia libertà circa la scelta del modo e della forma di sottoscrizione (mediante sigle, pseudonimi, etc.), sempreché, salve le espresse deroghe di legge, sia rispettato il requisito dell'autografia e sia possibile risalire alla paternità dell'atto (2).

La paternità dell'operazione di pagamento elettronica, non documentata da supporti cartacei, è attribuita, invece, convenzionalmente, attraverso una personalizzazione della stessa, ottenuta mediante l'uso di tesserini magnetici, codici segreti, passwords, etc., i quali, assegnati singolarmente o combinati fra loro, consentono l'accesso al sistema informatizzato.

Tali strumenti, secondo l'opinione che appare preferibile, possono classificarsi, sotto il profilo del diritto sostanziale, come titoli di legittimazione reale (3).

La prevalente dottrina ritiene che tale categoria giuridica sia caratterizzata dal fatto di non rendere necessario, ai fini del conseguimento della prestazione, l'accertamento dell'identità personale del soggetto richiedente, essendo sufficiente il possesso dei cennati titoli per legittimare il possessore. Questa opinione non è condivisa, peraltro, dalla giurisprudenza (4), la quale, con riferimento al libretto di deposito al portatore, certamente da ricomprendersi nella categoria dei titoli a legittimazione reale, ritiene essere necessaria, quale elemento minimo di diligenza, l'identificazione del portatore, valendo la formula "al portatore" solo a legittimare il diritto alla prestazione, ma non a rendere anonima l'operazione compiuta.

Resta, comunque, da valutare se tali criteri di imputazione dell'operazione di pagamento elettronica, pur non ponendosi in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento, possano ritenersi altrettanto affidabili rispetto alla sottoscrizione che, se non disconosciuta, offre l'assoluta sicurezza della sua provenienza dal soggetto che l'ha apposta e che, anche se disconosciuta, consente alla controparte di proporre istanza di verificaione ex art. 216 c.p.c..

A tale riguardo, sembra potersi affermare che l'uso dei cennati strumenti di legittimazione, non permettendo l'identificazione personale e neppure il riscontro circa il fatto che l'utente sia persona legittimamente abilitata all'accesso al terminale, non consente di attri-

---

(1) Cfr. CLARIZIA, *op. cit.*, p. 74 e *Atti del 4º Congresso Internazionale su "Informatica e regolamentazioni giuridiche"*, Roma 16-21 maggio 1988, III, 25, p. 2.

(2) Cfr. MARTINO, FAMELI, PALMERINI, *Atti del 4º Congresso Internazionale cit.*, VIII, 11, p. 17 e BORCHI, *Atti cit.*, V, 4, p. 6. In senso contrario, circa il requisito dell'autografia e pur con riferimento ad una materia formale come quella dei titoli di credito, cfr. CHIOMENTI, *Il titolo di credito*, Milano, 1977, p. 293 ss. e, in particolare, la nota 43, secondo il quale nessuna norma imporrebbe nel nostro ordinamento l'autografia della sottoscrizione.

(3) In tal senso, cfr. MACCARONE, *op. cit.*, p. 611 e CLARIZIA, *Informatica, cit.*, p. 61; contra: NUVOLONE, *op. cit.*, pp. 598 e 599, secondo il quale si tratterebbe di documenti rappresentativi, da un punto di vista generale, del fondo esistente presso la banca a disposizione del cliente, e, da un punto di vista operativo, di strumenti per la trasmissione di ordini relativi ad operazioni sul conto corrente.

(4) Cfr. Cass. 25 ottobre 1967, n. 2634, in *Banca, borsa*, 1968, II, p. 488, nonché, per un accurato esame dello stato del problema, MAIMERI, *I libretti di deposito a risparmio* (terza parte), in *Dir. Banca mer. fin.*, 1987, p. 584 ss.

buire con certezza la riferibilità dell'operazione di pagamento elettronica al suo autore, sia sotto un profilo sostanziale che probatorio. La mancanza di certezza in ordine alla riferibilità dell'operazione al suo autore si riverbera, poi, sul connesso problema dell'imputazione degli effetti giuridici dell'operazione stessa.

Indubbiamente le parti di un negozio giuridico possono lecitamente convenire che una certa operazione sia imputabile ad un determinato soggetto tramite un particolare procedimento tecnico precedentemente concordato. Senonché questa convenzione, come già osservato al capitolo I, paragrafo 5., non può spiegare la propria efficacia nei confronti dei terzi, tra i quali, per giurisprudenza costante, deve farsi rientrare anche l'amministrazione fallimentare dei beni di una delle parti, con la grave conseguenza che sarebbero in tal caso applicabili tutti i principi in materia di opponibilità degli atti ai terzi, e in particolar modo quelli relativi alla data certa delle scritture.

Né può superarsi tale inconveniente accedendo all'opinione (1) che, basandosi su un'interpretazione evolutiva del vigente sistema normativo, ritiene applicabile anche al caso in questione la generale teoria dell'affidamento incolpevole, in forza della quale se la banca non era in grado di rendersi conto, facendo uso della normale diligenza, che l'ordinante non era la persona cui lo strumento di legittimazione era stato attribuito, il pagamento disposto elettronicamente deve considerarsi valido. Infatti, l'applicazione di tale teoria generale non consentirebbe, comunque, di rendere efficace nei confronti dei terzi un criterio di imputazione degli effetti giuridici degli atti stabilito convenzionalmente.

D'altro canto, non sembra che si possano ottenere migliori risultati sostenendo l'applicabilità in via analogica al messaggio elettronico dell'art. 2705 c.c., nella parte in cui riconosce l'efficacia probatoria della scrittura privata al telegramma non sottoscritto dal mittente ma consegnato o fatto consegnare dal medesimo. Tale opinione, oltre ad essere respinta da un'autorevole dottrina processualciviltistica (2), in considerazione della natura di norma eccezionale attribuita all'art.2705 c.c. e del conseguente divieto stabilito dall'art.14 delle Preleggi, non consentirebbe in ogni caso di accertare la data dell'operazione di pagamento effettuata, in mancanza delle condizioni previste dall'art. 2704 c.c. (3).

---

(1) Cfr. PANUCCIO, *Atti del 4° Congresso Internazionale*, cit., III, 11, p. 25 e CLARIZIA, *ivi*, III, 25, p. 10 e *Informatica*, cit., pp. 60, 65 e 106, il quale sostiene, altresì, che l'assenza nel documento elettronico della sottoscrizione non sarebbe di ostacolo all'accertamento della provenienza del medesimo. Aderendo, infatti, all'opinione secondo la quale a disciplinare il fenomeno informatico è sufficiente un'interpretazione non formalistica delle norme vigenti, l'autore ritiene che sia possibile stabilire la provenienza del documento elettronico utilizzando come criterio di imputazione "un qualsiasi segnale che individuando l'elaborazione consenta l'identificazione del soggetto" al quale occorre far risalire la paternità del documento. Questa interpretazione parrebbe in parte confortata anche da alcuni giudicati penali della Suprema Corte, come ad esempio Cass. 1 marzo 1985, imp. Moffa, in *Riv. pen.* 1986, p. 318 e Idem 9 febbraio 1984, imp. Rimondini, *ivi*, 1985, p. 589, entrambe riportate da SILVESTRI, *Il documento elettronico in un progetto di riforma del codice civile argentino*, in *Dir. Inf.*, 1988, pp. 613-614, nota 8, ove è effettuata, anche, un'efficace sintesi delle problematiche in esame. Nelle sentenze citate, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento della responsabilità per falso documentale, debba farsi riferimento ad una nozione ampia di atto pubblico, tale da ricomprendere anche atti formati con mezzi meccanici e privi di sottoscrizione, sempreché risulti possibile accertare con sicurezza la provenienza degli stessi dal pubblico ufficiale preposto alla formazione dell'atto.

(2) Cfr. MONTESANO, *Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile*, in *Dir. Inf.*, 1987, p. 24 ss.; escludono l'applicazione analogica dell'art. 2705 c.c. anche PARISI, *Il contratto concluso mediante computer*, Padova, 1987, p. 57, e BORRUSO, *op. cit.*, p. 233; Contra: MACCARONE, *op. cit.*, p. 610, il quale ritiene ammissibile la cennata analogia.

(3) Cfr. DONADI, *op. cit.*, p. 562.

Il superamento delle difficoltà sin qui esposte, indispensabile se si intende assicurare al sistema la stabilità e la sicurezza necessarie, attesa l'attuale impossibilità tecnica di identificare con sicurezza l'autore di un pagamento effettuato elettronicamente, richiede un intervento legislativo che stabilisca una presunzione di provenienza del messaggio di trasferimento fondi in capo al titolare della tessera magnetica o degli altri strumenti di legittimazione di uso corrente (1). Detto intervento dovrebbe, nel contempo, rendere obbligatoria per le banche e per gli altri soggetti gestori delle reti informatiche l'adozione di tutte le misure suggerite dalla tecnica, al fine di impedire l'accesso a soggetti non legittimati, dal momento che è più alla tecnica che al diritto che spetta risolvere il problema dell'affidabilità del mezzo (2).

Tale presunzione, che potrebbe essere tanto assoluta quanto relativa, risolverebbe, peraltro, il problema facendo ricadere sul soggetto, cui è stato consegnato lo strumento di legittimazione, tutti gli effetti dell'operazione, anche quando questa sia stata posta in essere da altre persone non autorizzate dal soggetto legittimato e perfino nei casi di sua incolpevole mancata consapevolezza del compimento dell'operazione ad opera di altri soggetti. Questo, se per un verso vale a responsabilizzare il soggetto legittimato per la custodia e per la non rivelazione ad altri della chiave di accesso al sistema, per altro verso appare eccessivamente oneroso ed ingiusto sul piano equitativo.

La configurazione della presunzione come semplice, anziché assoluta, appare temperamento di poco conto, attesa l'estrema difficoltà se non l'impossibilità per il soggetto legittimato di fornire una prova negativa e cioè che l'operazione non è stata posta in essere né da lui, né da altra persona autorizzata.

Si rende perciò necessario individuare una serie di casi in cui la cennata presunzione non operi, al fine di evitare che, ad esempio, continui ad incombere sul legittimato il rischio di addebito di operazioni poste in essere dopo che egli abbia denunciato lo smarrimento della carta necessaria per l'accesso al sistema. In altri termini, la rigidità della cennata presunzione dovrebbe essere mitigata da altre disposizioni miranti a ripartire il rischio tra gli altri soggetti intervenienti nel trasferimento. Tale obiettivo potrebbe ottenersi, sia sotto il profilo della riferibilità dell'operazione al suo autore, ponendo a carico dell'utente l'onere di informare la banca (3) nel caso di smarrimento o furto dello strumento di legittimazione e stabilendo, nel contempo, il venir meno della presunzione stessa a partire dal momento in cui l'onere è stato adempiuto, sia sotto il diverso profilo della responsabilità dell'utente, prevedendo congrue limitazioni quantitative della stessa.

L'esigenza di mitigare gli effetti della presunzione, che si impone senz'altro a tutela degli utenti, potrebbe essere meno avvertita nei rapporti interbancari, ivi compresi quelli tra le banche e la Banca centrale per la movimentazione diretta dei conti accentrati, essen-

---

(1) Ritiene che una tale presunzione sia pienamente giustificata nei fatti dall'attuale procedura di accesso ad un sistema EFT, pur in assenza di qualsiasi documento autografo, PARISI, *op. cit.*, p. 52 ss.; MACCARONE, *op. cit.*, p. 611, concorda circa la necessità di un intervento legislativo, sostenendo che, in una prima fase, potrebbe limitarsi ad affermare la non necessità dell'autografia nella sottoscrizione.

(2) Per un'esposizione dettagliata dei mezzi tecnici, già esistenti od ancora allo studio, utilizzabili al fine di assicurare la certezza della riferibilità di un'operazione elettronica al suo autore, cfr. PARISI, *op. cit.*, pp. 10 ss. e 65.

(3) La relativa comunicazione, secondo la convenzione BANCORMAT, deve farsi necessariamente per iscritto, mentre in dottrina SANTORO, *Appunti sulla moneta elettronica*, in *Riv. Not.*, 1986, p. 887, e LOFFREDO, *op. cit.*, p. 199, auspicano che possa effettuarsi anche oralmente.

do minore rispetto a tali soggetti, che possono provvedere ad una più accurata custodia, il rischio di smarrimenti o furti degli strumenti di legittimazione.

La previsione normativa della cennata presunzione, la si configuri come assoluta o relativa, facendo discendere l'imputabilità dell'operazione elettronica di pagamento dall'utilizzo degli strumenti di legittimazione, determinerebbe, altresì, una notevole semplificazione dei problemi relativi alla rappresentanza relegandoli nell'ambito dei rapporti fra rappresentato e rappresentante ed esentando la controparte dalla verifica dei poteri del rappresentante.

### **3. Momento solutorio negli EFTS e revocabilità dell'ordine**

Un altro problema che occorre analizzare, in relazione alla disciplina degli EFTS, è quello concernente la determinazione del momento terminale, detto anche momento solutorio allorché l'EFTS è utilizzato per estinguere un'obbligazione e, cioè, del momento a partire dal quale, producendosi gli effetti del pagamento, il creditore deve intendersi soddisfatto e il debitore deve intendersi liberato dalla sua obbligazione.

Tale problema investe sia i rapporti fra banche e clienti che quelli fra banche, per l'enorme valore che può avere anche un solo giorno di valuta in relazione alle grandi masse di denaro che vengono trasferite mediante EFTS, e non rappresenta una mera esercitazione teorica ma riveste una grande importanza pratica, a causa della sua stretta interconnessione con una serie di altre rilevanti problematiche.

Dalla determinazione del momento solutorio può dipendere, infatti, innanzitutto, l'esercitabilità del potere di revoca da parte dell'ordinante, in quanto detto potere evidentemente non è più esercitabile nel momento in cui il pagamento è stato effettuato.

In secondo luogo, l'individuazione del momento solutorio rileva ai fini della ripartizione fra ordinante e beneficiario del rischio relativo all'insolvenza delle banche intervenienti nel trasferimento, nonché agli effetti del sopravvenuto fallimento o della sopravvenuta incapacità di una delle parti o in relazione ai poteri dei creditori delle parti e così via.

Da ultimo, la soluzione che si intenda adottare in ordine a tale problema può assumere una certa rilevanza anche al fine di stabilire l'ordine che la banca deve seguire nell'addebitare il c/c del cliente, qualora questi abbia compiuto atti di disposizione sia in forma elettronica, sia tramite altre modalità (assegni, bonifici tradizionali, ecc.) e la disponibilità del conto non consenta di soddisfare tutti gli ordini.

L'esigenza di individuare il momento in cui si verifica l'effetto solutorio del pagamento si pone soprattutto con riferimento ai sistemi EFT *on line*, nei quali, esistendo un legame elettronico fra tutti i vari punti del sistema, anche il regolamento contabile avviene in tempo reale (1) e risulta, pertanto, più difficile individuare i momenti in cui l'operazione

---

(1) Cfr. MACCARONE, *op. cit.*, p. 615 e SANTORO, *op. cit.*, p. 887.

di pagamento è teoricamente scindibile (1). Infatti, nei sistemi EFT *off line*, caratterizzati dall'esistenza di uno stacco temporale tra l'ordine di pagamento e il relativo regolamento contabile e considerati, pertanto, da taluno, vettori di messaggi e non di fondi (2), il momento solutorio non si discosta da quello previsto per i normali bonifici o giroconti (3). Riguardo a tali fattispecie, il panorama delle soluzioni adottate a livello internazionale, in ordine alla determinazione del momento solutorio, è estremamente ampio e spazia dal momento in cui il conto dell'ordinante è addebitato a quello in cui il conto dell'ordinatario è accreditato o, addirittura, al momento in cui all'ordinatario è data comunicazione dell'avvenuto accredito (4). In Italia la prevalente dottrina (5) ritiene che il momento solutorio debba coincidere con quello in cui il conto dell'ordinatario è accreditato (6).

Resta da appurare se, in ordine all'individuazione del momento solutorio negli EFTS *on line*, debbano ritenersi prevalenti gli elementi che consentano di avvicinare gli stessi ai sistemi *off line* (uguale natura giuridica ed uguale funzione) o quelli che ne evidenziano le differenze, essenzialmente strutturali e tecniche (collegamento elettronico fra tutti i punti del sistema, possibilità di effettuare operazioni in tempo reale). A seconda che si ritengano prevalenti i primi o i secondi, il momento solutorio negli EFTS *on line* dovrà farsi coincidere con quello dell'accREDITAMENTO del conto dell'ordinatario o potrà individuarsi in un momento diverso ed anteriore. Su questo punto il dibattito è tuttora aperto in dottrina, ed anche nelle sedi internazionali è stato ampio e vivace, anche a causa della stretta connessione esistente fra tale problema e la tematica della revocabilità dell'ordine di pagamento elettronicamente impartito (7).

---

(1) Possono individuarsi al riguardo, anche nell'operazione di pagamento elettronica più semplificata, almeno i seguenti otto momenti logici: invio dell'ordine, ricevimento dello stesso da parte della banca ordinata, addebito del c/c dell'ordinante, trasmissione dell'ordine, ricevimento dello stesso da parte della banca dell'ordinatario, accredito del c/c dell'ordinatario, comunicazione all'ordinatario dell'avvenuto accredito, ricevimento da parte dell'ordinatario della comunicazione. Agli otto momenti indicati possono aggiungersene, poi, degli altri se nell'operazione di pagamento elettronica intervengono, quali intermediarie, altre banche.

(2) Cfr. DONADI, *op. cit.*, p. 562.

(3) Cfr., fra gli altri, SANTORO, *op. cit.*, p. 888. Anche nell'ordinamento statunitense i pagamenti effettuati con il sistema *off line* sono regolati dai principi generali della *common law*, mentre le operazioni *on line* vengono specificamente disciplinate dalla legge speciale.

(4) Cfr. MACCARONE, *op. cit.*, p. 616.

(5) In tal senso cfr. INZITARI, *op. cit.*, p. 62, SANTINI, voce *Giroconto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, p. 862, FERRI, voce *Bancogiro*, in *Enc. del dir.*, p. 33 e DI MAJO, *op. cit.*, p. 560.

(6) L'art. 1, comma 8, del recente D.L. 3 maggio 1991, n. 143, in attesa di conversione, in contrasto con il citato orientamento dottrinale, prevede che gli ordini di pagamento accettati dagli intermediari abilitati spieghino la propria efficacia liberatoria, nei limiti dell'importo dell'ordine, a decorrere dal giorno stabilito per la comunicazione al creditore da parte dell'intermediario stesso (detta comunicazione deve essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione). In base a tale norma, dunque, qualora le parti abbiano stabilito che il pagamento può essere effettuato a mezzo di ordine ad un intermediario, la liberazione del debitore non richiederebbe più la materiale messa a disposizione dell'importo, che può dirsi realizzata solo con l'accredito, essendo invece sufficiente che il creditore abbia conseguito il diritto di ottenere il pagamento dall'intermediario, il che avviene a seguito della comunicazione di accettazione dell'ordine.

(7) La questione è stata oggetto di discussione in sede UNCITRAL ove, pur consentendosi ai singoli Stati di adottare soluzioni differenti, è stata accolta la soluzione americana, per cui il momento solutorio coincide con l'accettazione da parte della Banca del beneficiario (cfr. la legge USA UCC: 4A-401-406). In Francia (vedi *infra*, cap. III, par. 4) si è già provveduto ad escludere per legge la revocabilità degli ordini emessi a mezzo carte di pagamento. L'irrevocabilità dell'ordine di pagamento elettronico è, altresì, auspicata dal codice europeo di buona condotta, III, 4, a, di cui alla raccomandazione emanata dalla Commissione della CEE, in data 8 dicembre 1987, nonché dalla successiva raccomandazione CEE del 17 novembre 1988, art. 4.1 lett. d) dell'Allegato.

Infatti mentre la coincidenza del momento solutorio con quello dell'accredito del conto corrente dell'ordinatario non esclude una possibilità di revoca dell'ordine, tale facoltà risulterebbe evidentemente ridotta in caso di anticipazione del momento solutorio e sarebbe addirittura preclusa qualora si ritenesse di aderire al concetto di pagamento elettronico istantaneo.

In realtà, in ordine all'individuazione del momento solutorio negli EFTS *on line* e alla connessa questione della revocabilità o meno dell'ordine di pagamento elettronico, si fronteggiano due opposte esigenze, in questo caso, difficilmente conciliabili. Da un lato, la necessità di tutelare l'utente induce a consentire di revocare o modificare l'ordine di pagamento, anche al fine di correggere in tempo gli eventuali errori o, nei casi in cui l'EFTS è utilizzato come mezzo di adempimento di una prestazione pecuniaria prevista in un contratto sinallagmatico, di fermare il pagamento qualora sia mancata in tutto o in parte o risulti viziata la controprestazione. È inutile sottolineare che la previsione di una tale facoltà incoraggerebbe notevolmente gli utenti ad utilizzare il mezzo di pagamento elettronico. Dall'altro, l'esigenza della protezione dei dati e dell'efficienza e sicurezza del sistema EFT richiede invece l'irreversibilità del pagamento elettronico e l'irrevocabilità dell'ordine, una volta impartito; richiede, cioè, che l'EFTS *on line* sia concepito come mezzo per effettuare pagamenti elettronici ad efficacia istantanea. È, poi, ben evidente che, aderendo a questo secondo punto di vista, si viene a distinguere nettamente il rapporto relativo al pagamento compiuto mediante EFTS *on line* dal rapporto sottostante e ad accentuarne notevolmente l'autonomia nei confronti del secondo. L'efficacia istantanea ed irreversibile del pagamento compiuto elettronicamente lo metterebbe, infatti, al riparo da qualunque vicenda relativa al rapporto sottostante, ivi compresa la sopravvenienza del decesso dell'ordinante ed escluso soltanto il fallimento di quest'ultimo.

Tra le due opposte esigenze, ora descritte, sembra maggiormente meritevole di tutela la seconda, vale a dire la necessità di assicurare la certezza delle transazioni e la protezione dei dati, che si risolvono nell'efficienza e sicurezza del sistema EFT *on line*, rispetto alla pur importante necessità di salvaguardare l'autonomia negoziale dell'utente (1). È ben vero che l'ordine di pagamento, lo si configuri come delegazione di pagamento (art.1270 c.c.) o, più semplicemente, quale mandato (art.1723 c.c.), deve ritenersi, per solito, revocabile, ma è altrettanto vero che solo una revocabilità dell'ordine di pagamento elettronico limitata a poche e tassative ipotesi sembra compatibile con il conseguimento delle finalità di efficienza e affidabilità del sistema EFT *on line*, da ritenersi prioritarie anche nello stesso interesse degli operatori che del sistema intendono avvalersi.

La tutela degli interessi dell'ordinante potrebbe, d'altronde, essere garantita mediante l'obbligo imposto per legge alle banche di utilizzare programmi predisposti in modo da mettere in guardia l'utilizzatore, anche più volte, circa l'importanza dell'operazione che sta effettuando (2). Tale finalità deve raggiungersi, cioè, mediante la massima sollecitazione dell'attenzione dell'utente in modo da indurlo ad effettuare operazioni ben ponderate e non attribuendogli una facoltà di ripensamento pericolosa per la sicurezza e l'efficienza del sistema.

---

(1) Propendono per l'irrevocabilità del pagamento compiuto tramite EFTS *on line*, fra gli altri, SANTORO, *op. cit.*, p. 888 e VASSEUR, *rapporto, cit.*. La citata proposta di legge presentata dall'Unione Nazionale Consumatori, in materia di carte di debito e di credito, stabilisce all'art. 12 l'irrevocabilità dell'ordine di pagamento impartito solo a decorrere dal momento in cui lo stesso è stato ricevuto da persona fisica o giuridica.

(2) Cfr. SANTORO, *op. cit.*, p. 888.

#### 4. Responsabilità dei soggetti coinvolti nel trasferimento

Un terzo ordine di problemi concerne l'individuazione della responsabilità dei diversi soggetti che intervengono nel trasferimento elettronico di fondi. A tale proposito occorre distinguere, preliminarmente, la responsabilità derivante dall'inadempimento o dal tardivo adempimento di un ordine di pagamento da quella conseguente all'esecuzione di un trasferimento non autorizzato dal correntista o dalla banca.

Riguardo alla prima fattispecie, sotto il profilo oggettivo, può osservarsi che la responsabilità sussiste in tutti i casi di mancata, ritardata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento che abbiano prodotto un danno ingiusto e che si tratta di una responsabilità contrattuale (1).

Sotto il profilo soggettivo, mentre nei sistemi tradizionali di trasferimento di fondi (giroconti, bonifici) è relativamente facile stabilire quale sia il soggetto responsabile della difettosa esecuzione, negli EFTS tale accertamento può risultare assai difficile, dato che non sempre è possibile individuare il punto della rete di collegamento in cui si è verificato il malfunzionamento. L'individuazione del soggetto responsabile risulta poi ancora più difficile se al trasferimento, oltre alle banche dell'ordinante e dell'ordinatario, abbiano partecipato anche altri istituti bancari, in qualità di intermediari, o se, come in Italia, la rete di collegamento utilizzata per i trasferimenti sia gestita anche da società non bancarie (SIA).

Al fine di semplificare al danneggiato il gravoso onere di individuare il soggetto responsabile dell'evento dannoso, da taluni si è pensato di attribuire alla banca dell'ordinante la responsabilità per il buon esito dell'operazione, configurandone la relativa situazione giuridica quale obbligazione di risultato e non meramente di mezzi, facendole assumere, salvo rivalsa, anche la responsabilità per mancanze od errori commessi dalle banche intermediarie o da altri soggetti interposti.

La prima banca investita dell'ordine di pagamento risponderebbe, secondo tale opinione, anche delle eventuali mancate, ritardate o inesatte esecuzioni causate dall'inidoneità degli impianti al corretto funzionamento e dai loro difetti di manutenzione, salvo rivalsa nei confronti degli enti gestori della rete (2).

Un temperamento a tale responsabilità potrebbe venire, peraltro, dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la quale addossa al produttore, ex art. 2043 c.c., il ri-

---

(1) È appena il caso di osservare che, attesa la mancanza di disposizioni legislative al riguardo, perchè possa configurarsi un tale tipo di responsabilità, occorre che la disciplina pattizia preveda esplicitamente a carico della banca l'obbligo di effettuare il trasferimento. Qualora manchi tale previsione (come ad esempio, in Italia, con riguardo al contratto tipo regolante il servizio BANCORMAT) potrà al più configurarsi una responsabilità extra contrattuale della banca, semprechè, nell'ipotesi, siano riscontrabili i presupposti richiesti dalla legge.

Oltre che nei confronti dell'ordinante, la mancata, ritardata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento potrebbe dar luogo, altresì, ad una responsabilità extra contrattuale della banca ordinata nei riguardi dell'ordinatario o di altri terzi danneggiati, sotto il profilo di una lesione del diritto di credito, di recente ritenuta ammissibile, sia pure con riferimento ad altre fattispecie dalla Suprema Corte.

(2) L'art. 9 della citata proposta di legge, in materia di carte di debito e di credito, presentata dall'Unione Nazionale Consumatori fa carico all'ente emittente la carta di debito o di credito anche del rischio relativo al verificarsi di anomalie nel sistema elettronico di trasferimento di fondi, salvo il diritto di rivalsa verso terzi.

schio relativo ai danni cagionati dal prodotto, nel caso in questione gli impianti, e derivanti da cause ignote (1).

L'attribuzione alla banca dell'ordinante della responsabilità per il buon esito dell'operazione di pagamento, che altererebbe in modo sostanziale l'odierno assetto normativo (artt. 1717 e 1856 c.c.), secondo il quale la cennata banca risponde di regola soltanto dell'esattezza delle istruzioni impartite alle proprie mandatarie, potrebbe configurarsi come una responsabilità indiretta o per fatto altrui, sul tipo di quella prevista dall'art. 1228 c.c., ed è tuttora oggetto di vivace dibattito nelle sedi internazionali (2).

La responsabilità della banca dell'ordinante per l'inadempimento dell'ordine di pagamento, non considerando eventuali regolamentazioni di origine pattizia, troverebbe attualmente la propria disciplina nella normativa ordinaria dettata dagli artt. 1218 ss.c.c.. Essa richiede pertanto necessariamente la presenza dell'elemento psicologico (colpa o dolo), la cui valutazione è particolarmente rigorosa, ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo comma, attesa la natura professionale dell'attività bancaria. L'onere della prova, in ordine all'assenza dell'elemento psicologico, spetta al danneggiante, il quale è tenuto al risarcimento del danno qualora non riesca a dimostrare che l'inadempimento o il ritardo siano stati causati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La disciplina vigente, in relazione alla responsabilità della banca per inadempimento dell'ordine di pagamento, può costituire un'utile base di partenza alla quale apportare i correttivi necessari, da un lato, ad assicurarne l'inderogabilità, dall'altro, a facilitare all'ordinante l'individuazione del soggetto responsabile, ai fini della proposizione dell'azione di risarcimento. Sarebbe, inoltre, opportuna una regolamentazione del rapporto fra ordinario e banca ordinata, che stabilisca se, una volta impartito l'ordine di pagamento, sussista o meno a carico di quest'ultima un obbligo nei confronti del primo e correlativamente un diritto dello stesso nei riguardi della banca, nonché una regolamentazione degli effetti dell'inadempimento dell'ordine di pagamento sul rapporto fra ordinante e ordinario, al fine di regolamentare la ripartizione del relativo rischio fra i due soggetti del rapporto sottostante al trasferimento elettronico di fondi.

In ordine al secondo tipo di responsabilità, sotto il profilo oggettivo, occorre rilevare che per trasferimenti di fondi non autorizzati debbono intendersi anzitutto i casi in cui l'ordinante, in mancanza dell'autorizzazione della banca ordinata, abbia dato disposizioni per un pagamento (o abbia effettuato un prelievo nel caso del servizio BANCOMAT) eccedente il saldo disponibile sul proprio conto corrente. Dette fattispecie, da taluni definite come utilizzi abusivi dell'EFTS (3), sono caratterizzate dal fatto che è il soggetto legittimato ad abusare del proprio diritto. In secondo luogo, rientrano tra i trasferimenti non autorizza-

---

(1) Cfr. Cass. 2 marzo 1973, n. 577; 9 maggio 1969, n. 1595 e 25 maggio 1964, n. 1270, riportate in BRANCADORO, *Osservazioni sul servizio "BANCOMAT"*, in *Banca, borsa*, 1986, 1, p. 672, nota 12.

(2) Nel corso dei lavori del Gruppo costituito dall'UNCITRAL per la redazione di un progetto di "Legge tipo" sui trasferimenti di fondi internazionali, XIX sessione, tenutasi a New York, nel luglio 1989, si era evidenziato il contrasto fra i paesi che sono propensi a configurare la situazione giuridica soggettiva della banca dell'ordinante come un'obbligazione di mezzi (fra i quali Italia, Germania Federale e Gran Bretagna) e quelli che preferiscono configurarla quale obbligazione di risultato (fra i quali Francia, Finlandia e Svezia). La questione rimane tuttora aperta in quanto, anche nella XXI sessione del luglio 1990, è stato raggiunto un accordo solo con riferimento ai danni indiretti, ritenuti risarcibili esclusivamente dalla banca che li ha causati.

(3) Cfr. VASSEUR, *rapporto*, cit. e SCHONLE, *La responsabilité des banques et de leurs clients en cas d'utilisation abusive et frauduleuse des nouveaux moyens électroniques de paiement et de mauvais fonctionnement du système automatisé d'opérations bancaires*, in *Dir. banca mer. fin.*, 1990, p. 193.

ti anche le ipotesi, che la medesima dottrina (1) definisce come uso fraudolento, in cui la banca abbia dato corso a trasferimenti di fondi non ordinati dal titolare del conto corrente, ma da terzi o da dipendenti infedeli della banca stessa, oppure a trasferimenti ordinati dal titolare del conto corrente, ma in forza di strumenti di legittimazione scaduti, annullati o bloccati. In questo secondo caso il trasferimento può essere stato provocato da un indebito utilizzo dello strumento di legittimazione sottratto al titolare o da questi smarrito, dall'uso di strumenti di legittimazione fraudolentemente falsificati, dall'abusivo accesso al sistema informatizzato mediante sfondamento della *password* o altri accorgimenti tecnici o, infine, dal comportamento fraudolento del titolare del conto corrente.

Con riguardo alla fattispecie dell'utilizzo abusivo, possibile soltanto nei casi in cui il sistema utilizzato non sia collegato in tempo reale con il conto corrente, a valere sul quale sono stati effettuati il prelievo o il trasferimento, tralasciando per ora gli eventuali profili penali, dei quali si tratterà più avanti, sembra senz'altro condivisibile l'opinione di coloro i quali, ricostruendo la vicenda in termini di pagamento di indebito da parte della banca a seguito di un comportamento illecito dell'utente, vi ravvisano una fonte di responsabilità del medesimo nei confronti della stessa banca.

Sotto il profilo soggettivo, mentre non sorgono dubbi in ordine alla responsabilità dell'ordinante nei confronti della banca relativamente alla fattispecie di utilizzo abusivo, in caso di uso fraudolento dell'EFTS, sempre prescindendo dagli aspetti penali (2) e ferma la responsabilità extra contrattuale degli autori della frode e della banca, ex art. 2049 c.c., in caso di pregiudizio provocato da suoi dipendenti infedeli, occorre stabilire su chi gravi il rischio degli eventuali danni in tal modo prodotti.

Altro punto nodale è se, in relazione a tale fattispecie, sia preferibile la previsione di una responsabilità che prescinda dalla colpa, quindi oggettiva, ovvero la previsione di una responsabilità pur sempre ancorata alla sussistenza di un elemento soggettivo (colpa o dolo) variamente graduabile.

Riguardo ad entrambi i problemi (su chi incomba la responsabilità e quale ne sia il fondamento) possono essere adottate le più varie soluzioni a seconda che si intenda privilegiare la tutela degli utenti o gli interessi del sistema bancario o, comunque, dei gestori delle reti. Infatti, è possibile sia addossare il rischio interamente all'utente (3), sia scaricarlo *in toto* sulle banche e sugli enti gestori ed in entrambi i casi tanto a titolo di responsabilità oggettiva, quanto a titolo di colpa.

La previsione di una responsabilità oggettiva, migliora la posizione del danneggiato, dal momento che facilita il completo e immediato ristoro del pregiudizio subito, ma può risultare vantaggiosa anche per il danneggiante, il quale può scaricare sulle assicurazioni il relativo onere; inoltre, appare meno dispendiosa per l'Amministrazione della Giustizia, evitando lunghe e costose indagini sulla negligenza o diligenza del danneggiante e consentendo di ripartire il costo dei danni su scala generale (4).

---

(1) Cfr. VASSEUR, *rapporto, cit.* e SCHONLE, *op. cit.*, p. 194 ss..

(2) L'indebito utilizzo, da parte di chi non ne è titolare, di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante, o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è stato recentemente previsto quale autonoma ipotesi di reato dall'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, ancora in attesa di conversione in legge.

(3) In tal senso, cfr. BORRUSO, *op. cit.*, p. 293 e SANTORO, *op. cit.*, p. 887, il quale equipara lo smarrimento o la sottrazione dello strumento di legittimazione allo smarrimento o alla sottrazione del libretto di assegni, eventi rispetto ai quali le banche hanno da tempo addossato pattizamente ai loro clienti ogni rischio.

(4) Cfr. ALPA-BESSONE, *La responsabilità civile*, Milano, 1976, p. 407.

D'altro canto, il mantenimento della rilevanza dell'elemento soggettivo, assicurando un premio alla condotta diligente, presenta il grande vantaggio di stimolare la prudenza e l'attenzione di tutti, determinando indirettamente una diminuzione degli incidenti e spingendo, in particolare le banche e i gestori delle reti, a dotarsi delle migliori attrezzature tecniche e a porre in essere tutti gli accorgimenti atti a ridurre il prodursi di eventi dannosi.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'adozione di un sistema misto che, pur senza giungere ad una vera e propria responsabilità oggettiva, intervenendo sulla distribuzione dell'onere della prova, preveda a carico delle banche e degli enti gestori delle reti, quali produttori del servizio, una presunzione di responsabilità *juris tantum*, suscettibile quindi di venir meno qualora sia fornita la prova positiva dell'assenza di colpa grave. La presunzione sarebbe giustificata dal fatto che i vantaggi che dagli EFTS derivano agli utenti, pur se ragguardevoli, non sembrano comparabili a quelli che conseguono le banche attraverso il contenimento dei costi (personale e materiale cartaceo) e la migliore articolazione dei propri stabilimenti. Sembrerebbe, dunque, giusto che il rischio connesso all'uso di un determinato mezzo tecnico gravi in maggior misura sui soggetti che dallo stesso traggono i maggiori benefici (1).

Appare evidente, adottando una soluzione di questo tipo, che la presunzione di responsabilità, trovando la propria *ratio* giustificatrice nel c.d. "rischio d'impresa", avrebbe ragione di esistere soltanto nei casi in cui una delle parti del trasferimento elettronico di fondi sia un utente non bancario, mentre non potrebbe giustificarsi qualora il trasferimento si svolga esclusivamente tra banche, come tali perfettamente equiparate sotto il profilo della responsabilità. In questa seconda eventualità troverebbero applicazione le norme ordinarie in materia di onere della prova.

Con la presunzione di responsabilità a carico della banca sembra, peraltro, opportuno che coesistano alcuni temperamenti, consistenti nell'imposizione di obblighi ed oneri nei confronti dell'utente, al diligente adempimento dei quali sia subordinato l'operare della presunzione stessa. Questo sia al fine di responsabilizzare l'utente e di sollecitarne l'attenzione e la diligenza, sia di impedire che le banche debbano accollarsi anche il rischio relativo ai danni imputabili a colpa grave dell'utente.

L'utente, ferma la responsabilità illimitata in caso di sua partecipazione dolosa alla frode, deve, innanzitutto, essere tenuto a custodire diligentemente il proprio strumento di legittimazione separatamente dal codice segreto (PIN), per cui l'eventuale perdita di entrambi ben difficilmente potrebbe considerarsi incolpevole, con la conseguenza che, in tal caso, egli dovrebbe essere chiamato a rispondere contrattualmente e degli usi illeciti del titolo e delle spese sostenute dalla banca per il suo blocco (2).

Sempre in caso di smarrimento o sottrazione dello strumento di legittimazione, è opportuno che l'utente sia tenuto a dare tempestiva comunicazione del fatto alla banca, oltre a procedere alla relativa denuncia all'Autorità Giudiziaria. Infine, anche in caso di movimentazioni eseguite indebitamente sul proprio conto corrente, sembra logico addossare

---

(1) Cfr. BRANCADORO, *Profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana della banca nell'erogazione del servizio BANCOMAT*, in *Dir. inf.*, 1985, pag. 657, VASSEUR, *rapporto cit.*, il quale sostiene che la banca deve rispondere professionalmente della tecnica adottata, assumendosene il relativo rischio, e NUVOLONE, *op. cit.*, p. 602, secondo il quale in caso di uso di una carta EFT fraudolentemente falsificata da terzi o di sfondamento della *password*, la banca assumerebbe la responsabilità del danno non necessariamente a titolo di colpa, ma per una forma di garanzia che, servendosi del sistema elettronico, sarebbe tenuta a riconoscere al cliente.

(2) Cfr. BRANCADORO, *Profili. cit.*, p. 658.

all'utente l'onere di darne tempestiva comunicazione alla banca, non appena ne abbia avuto conoscenza, tramite l'estratto conto periodicamente inviatogli (1).

In tutti questi casi, ferma la possibilità di stabilire eventuali limitazioni quantitative alla responsabilità dell'utente, viene meno, a causa della sua evidente negligenza, la ragione giustificatrice della presunzione di responsabilità a carico delle banche e degli enti gestori, che risiede nella opportunità di addossare agli stessi il rischio per i danni, apparentemente non imputabili ad alcuno, prodottisi in relazione all'adozione di una tecnica dalla quale tali soggetti traggono il maggior vantaggio.

## 5. Regime probatorio

Il problema giuridico la cui soluzione si presenta maggiormente complessa, in materia di EFTS, concerne la prova del trasferimento elettronico e, più in generale, l'efficacia probatoria dei prodotti di un sistema elettronico tanto in ordine alla riferibilità dell'operazione al suo autore, quanto in relazione al contenuto della stessa.

All'interno di tale problema possono individuarsi due distinti profili, il primo, di ordine generale, concernente l'ammissibilità come mezzo di prova del documento elettronico e l'efficacia probatoria dello stesso, il secondo più strettamente attinente alla prova degli atti solutori eseguiti tramite EFTS.

Per quanto concerne il primo profilo, occorre premettere come il trasferimento elettronico di fondi implichi il passaggio dal tradizionale documento cartaceo ad una documentazione di tipo elettronico, la quale non trova a tutt'oggi una compiuta regolamentazione giuridica nel nostro ordinamento.

Tale documentazione elettronica può assumere forme ed accezioni diverse, a seconda che si intenda fare riferimento ai documenti elettronici in senso stretto od in senso ampio. Documenti elettronici in senso stretto sono quelli memorizzati in forma digitale, contenuti nella memoria centrale dell'elaboratore o nelle memorie di massa e caratterizzati dal fatto di non poter essere letti o conosciuti dall'uomo se non mediante apposite macchine traduttrici che rendano percepibili e comprensibili i segnali digitali dai quali sono costituiti (2). Documenti elettronici in senso ampio possono, invece, definirsi quelli che l'elaboratore è in grado di formare attraverso i propri organi di uscita e la cui caratteristica

---

(1) L'art. 7 della citata proposta di legge, in materia di carte di debito e di credito, presentata dall'Unione Nazionale Consumatori, pone a carico del titolare della carta obblighi e oneri di informativa analoghi, stabilendo, altresì, per il periodo intercorso tra l'evento e la comunicazione dello stesso, una responsabilità a *forfait* del titolare limitata alla somma di 50 ECU. La previsione a carico dell'utente dell'obbligo di custodire diligentemente il proprio strumento di legittimazione è auspicata anche dal codice europeo di buona condotta, IV, 2, di cui alla raccomandazione emanata dalla Commissione della CEE, in data 8 dicembre 1987. Medesimi obblighi sono posti a carico dell'utente anche dalla raccomandazione emanata dalla Commissione della CEE, in data 17 novembre 1988, la quale, al punto 8.3 dell'allegato, fissa, peraltro, la responsabilità a *forfait* del titolare, per il periodo intercorso fra l'evento e la comunicazione dello stesso, nella maggiore somma di 150 ECU ad operazione, prevedendo, inoltre, il venir meno di tale limite qualora egli abbia agito con estrema negligenza (colpa grave) o in modo fraudolento (dolo).

(2) In tal senso, cfr. GIANNANTONIO, *Il valore giuridico del documento elettronico*, in *Riv. dir. comm.*, 1986, I, p. 263.

essenziale è di essere normalmente percepibili e, in caso di utilizzo di testi alfanumerici, “leggibili direttamente dall’uomo senza bisogno di interventi da parte di macchine traduttrici” (1).

Ferma l’indiscussa ammissibilità come mezzi di prova di entrambi i tipi di documento elettronico, a causa della vigenza nel nostro ordinamento del principio del libero convincimento del giudice, tanto ai documenti elettronici in senso stretto quanto a quelli in senso ampio non dovrebbe disconoscersi il valore di atto scritto, qualora si intenda accedere all’opinione più estensiva, secondo la quale si è in presenza di scrittura ogniqualvolta si abbia la fissazione su un supporto materiale di un messaggio in un linguaggio destinato alla comunicazione (2).

Peraltro, seppure, accedendo alla cennata opinione, dovesse riconoscersi anche ai documenti elettronici in senso stretto il valore di documento scritto, gli stessi potrebbero al più costituire principio di prova per iscritto ai sensi dell’art. 2724 c.c., non potendo mai assumere il valore di scrittura privata, per la mancanza del requisito essenziale della sottoscrizione. Ciò attribuirebbe a tali documenti una rilevanza giuridica assai modesta, “in genere non superiore a quella di un qualsiasi altro mezzo di prova e spesso inferiore al valore della stessa prova testimoniale” (3). Non deve, infatti, dimenticarsi che, in forza del combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., la prova dei contratti, degli atti di pagamento e delle remissioni del debito deve essere fornita in genere o mediante scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti o mediante testimoni se il valore dell’oggetto non eccede le lire 5.000 o se il giudice ritiene ammissibile tale prova, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (4).

Pertanto, pur non sussistendo ostacoli che impediscano alle parti di produrre in giudizio documenti elettronici e al giudice di ammetterli come mezzi di prova, l’efficacia probatoria di tali documenti nel nostro ordinamento appare al momento molto limitata.

D’altra parte, tutti i principi in materia di prova, per lo più contenuti nella normativa civilistica, risultano tuttora ancorati all’esistenza di un originale che, allorquando si sia utilizzata la forma elettronica, non può rinvenirsi se non nella inaccessibile logica e nel linguaggio del calcolatore.

L’originale è, infatti, espresso in impulsi elettronici, sicché “la sua percezione sul video o sulla carta stampata costituisce .... soltanto una successiva decodificazione ed una riproduzione meccanica in simboli grafici leggibili” (5). Gli elaborati dei sistemi elettronici potrebbero, pertanto, essere al massimo, copia di loro stessi, ma mai copie in senso tecnico.

---

(1) GIANNANTONIO, *Il valore*, cit., p. 265.

(2) Cfr. GIANNANTONIO, *Il valore*, cit., p. 276.

(3) GIANNANTONIO, *Il valore*, cit., p. 278.

(4) Secondo MARTINO, FAMELI, PALMERINI, *Atti del 4° Congresso Internazionale*, cit., VIII, 11, p. 25, le limitazioni previste dall’art. 2726 c.c., non estendendosi alle riproduzioni meccaniche, non precluderebbero la prova mediante documenti elettronici, ai quali andrebbe attribuita quanto meno la validità di principio di prova scritta, ai fini dell’applicazione dell’art. 2724, n. 1, c.c. Su quest’ultimo punto, conforme PANUCCIO, *ivi*, III, 11, pp. 17, 18 e 19.

(5) CLARIZIA, *Informatica*, cit., p. 88. In tal senso, cfr. anche MACCARONE, *op. cit.*, p. 612 e BORCHI, *Atti del 4° Congresso Internazionale*, cit., V, 4, pp. 8 e 9.

Inoltre, in base ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento, l'efficacia giuridica di un documento, ai fini probatori, è direttamente proporzionale alla "genuinità" e "sicurezza" dello stesso (1).

La genuinità importa che il documento non abbia subito alterazioni, mentre la sicurezza richiede che lo stesso non sia facilmente alterabile. Ebbene, anche sotto tale profilo, non pare potersi negare che il documento informatico presenti minori garanzie rispetto al documento cartaceo, specialmente se vengano utilizzati supporti, come ad esempio nastri magnetici o dischi, che possano facilmente essere alterati senza lasciare traccia della precedente registrazione (2).

Nel nostro codice civile, decisamente orientato a conferire centralità alla prova scritta e certamente ispirato all'accezione più restrittiva del concetto di scrittura, secondo cui può considerarsi tale solo quella risultante dall'impressione di simboli grafici su supporti cartacei, non è semplice individuare delle disposizioni normative, in tema di prova, applicabili ai prodotti di un sistema EFT. Al riguardo, occorre premettere che, come sopra argomentato, tali prodotti non possono configurarsi quali scritture private benché possa forse affermarsene la natura di documento scritto (3), e che, per le ragioni già enunciate al paragrafo 2., non sembra loro applicabile l'art. 2705 c.c..

La sola norma del codice civile, in materia di efficacia probatoria, sicuramente applicabile ai documenti informatici sembra essere l'art. 2712 c.c., atteso il fatto che l'ampia dizione ivi utilizzata pare includere la disciplina di ogni strumento meccanico, pur non esistente al momento dell'approvazione della legge, per mezzo del quale siano riprodotti o posti in essere fatti o atti giuridicamente rilevanti (4).

Senonché, malgrado l'espressione letterale "piena prova", usata dall'art. 2712 c.c., possa indurre ad attribuire al documento elettronico un'efficacia probatoria identica a quella di prova legale, conferita dall'art. 2702 c.c. alla scrittura privata non disconosciuta, è da ritenersi che la norma in esame abbia inteso attribuire alle riproduzioni meccaniche la mera efficacia probatoria "di una ammissione dei fatti rappresentati discendente dalla mancata contestazione della verità dell'allegazione dei fatti medesimi e soggetta al libero apprezzamento del giudice" (5). Al tempo stesso, non sembra potersi dubitare che la contestazione effettuata da colui nei cui confronti la riproduzione è prodotta, lungi dal consentire l'esperimento della procedura di verifica di cui agli artt. 216 ss. c.p.c., produca soltanto l'effetto di porre a carico della parte che intenda avvalersi della riproduzione l'onere di fornire la prova dei fatti rappresentati.

---

(1) Cfr. GIANNANTONIO, *Il valore, cit.*, p. 270, e MARTINO, FAMELI, PALMERINI, *Atti del 4° Congresso Internazionale, cit.*, VIII, 11, p. 21.

(2) In tal senso, cfr. PARISI, *op. cit.*, pp. 14 ss., 66, 67 e 75, il quale effettua un'interessante disamina dei vari tipi di supporto utilizzabili per gli elaboratori, al fine di individuare quelli più difficilmente alterabili. La Cassazione penale (sez. III, 10 dicembre 1987, n. 12676) ha di recente affermato che "la registrazione dei dati su nastro magnetico o su disco a mezzo di computer non rende i dati immessi assolutamente intangibili, in quanto gli stessi possono sempre essere modificati o eliminati in qualsiasi momento mediante facili e semplicissimi comandi, senza lasciare traccia della precedente registrazione".

(3) Cfr. GIANNANTONIO, *Il valore, cit.*, p. 276, e MARTINO, FAMELI, PALMERINI, *Atti del 4° Congresso Internazionale, cit.*, VIII, 11, p. 16.

(4) Ritiene, invece, inapplicabile l'art. 2712 c.c. ai documenti informatici, MACCARONE, *op. cit.*, p. 612.

(5) Cfr. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 614.

Pertanto, allo stato attuale della legislazione, in forza dell'applicazione dell'art.2712 c.c., l'efficacia probatoria del documento elettronico, tanto che sia ammessa la verità dei fatti rappresentati, quanto in caso di disconoscimento, possibile in ogni fase del giudizio di merito, ad opera della parte contro cui il documento è prodotto, deve intendersi in ogni caso assoggettata alla libera valutazione del giudice (1).

D'altronde neppure sembra opportuno risolvere il problema dell'efficacia probatoria del documento elettronico facendo esclusivamente ricorso al potere riconosciuto al giudice, ex art. 116 c.p.c., di valutare liberamente il materiale probatorio acquisito alla causa. Infatti, da un lato, quanto all'efficacia probatoria, anche il principio del libero convincimento del giudice incontra i limiti stabiliti dalle regole di prova legale, dall'altro, ogni giudice, in casi anche identici, può applicare un diverso criterio di ammissibilità e di valutazione delle prove, determinando incertezza e disorientamento.

Problematico appare anche l'utilizzo del documento elettronico ai fini della tenuta delle scritture contabili, cui gli imprenditori commerciali sono obbligati dagli artt. 2214 ss. c.c.. L'adempimento di questo obbligo richiede, infatti, altresì l'osservanza delle formalità intrinseche ed estrinseche stabilite dalla legge al fine di garantire la regolare tenuta delle scritture. Tali formalità, presupponendo la rigidità della scrittura su supporti cartacei, che una volta impressi non possono più essere modificati se non con l'uso di mezzi proibiti ed accertabili, mal si attagliano all'uso di mezzi elettronici che realizzano forme di scrittura modificabili senza possibilità di controllo.

Da ciò discende che le scritture contabili non possono essere tenute sotto forma di documenti elettronici in senso stretto (2), mentre, per contro, non potrebbe escludersi la possibilità di tenerle su documenti elettronici in senso ampio, purché in regola con le formalità previste dalla legge. È, peraltro, appena il caso di ricordare che, sotto il profilo dell'efficacia probatoria, il documento elettronico in senso ampio, che dovesse essere utilizzato come scrittura contabile, sarebbe comunque soggetto ai limiti disposti dagli artt. 2709 e 2710 c.c., potendo quindi spiegare la propria efficacia solo nei confronti dell'imprenditore o nei rapporti fra imprenditori ed inerenti all'esercizio dell'impresa.

In ordine al secondo profilo e, cioè, per quanto più strettamente attiene agli atti solutori, premesso che l'onere di provare l'avvenuto pagamento incombe sul debitore, in forza della regola generale prevista dall'art.2697 c.c., non può non rilevarsi che, mentre un assegno incassato o una quietanza costituiscono una prova permanente dell'avvenuto pagamento (3), lo stesso non può dirsi con riferimento al documento elettronico rilasciato al debitore dalla banca ordinata (4), cui lo stesso si sia rivolto ordinando il pagamento elettronico, quantomeno in tutti i casi in cui l'ordinatario non sia cliente della stessa banca. Detto documento, oltre ad incontrare tutti i cennati limiti disposti nel nostro ordinamento con riguardo alla prova di atti compiuti in forma elettronica, può, infatti, provare eventualmen-

---

(1) Cfr. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 614.

(2) Un riconoscimento della possibilità di tenuta di scritture contabili a mezzo di documenti elettronici in senso stretto è previsto, invece, ai fini tributari, dall'art. 14, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'art. 10 quater della legge di conversione del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(3) È appena il caso di osservare, inoltre, che la quietanza quale atto unilaterale che comporta il riconoscimento del ricevuto pagamento, equivalente ad una confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, sotto il profilo dell'efficacia probatoria, fa piena prova del pagamento. In tal senso, cfr. DI MAJO, *op. cit.*, p. 568.

(4) Evidenzia la maggior sicurezza dell'assegno, sotto il profilo probatorio, PATRIA, *Atti del 4° Congresso Internazionale cit.*, V, 10, p. 6.

te soltanto la disposizione dell'operazione di trasferimento ad opera della prima banca incaricata dal debitore, ma non la ricezione del pagamento, tramite altra banca, da parte del creditore destinatario (1). La banca che accredita il c/c del destinatario non partecipa infatti alla redazione del documento informatico rilasciato dalla banca cui si è rivolto l'ordinante e manca, inoltre, una qualsiasi quietanza rilasciata dal destinatario del pagamento.

Un problema simile si pone con riferimento al c.d. "giornale di fondo" del servizio BANCORMAT. Questo documento informatico è un tabulato, compilato automaticamente dal "cash dispenser" della banca pagatrice, sul quale vengono riprodotti in simboli grafici tradizionali gli impulsi elettronici relativi ad ogni operazione compiuta.

Orbene, tale "giornale" è in grado di documentare, in realtà, soltanto gli ordini di pagamento a proprio favore impartiti dal cliente alla banca e non, invece, l'apprensione della somma richiesta, la quale avviene in un momento successivo a quello in cui l'ordine è stato dato e resta non provata, atteso il fatto che il cliente non partecipa alla formazione del documento successivamente all'apprensione del denaro, né dà altrimenti quietanza dell'avvenuto pagamento (2).

In altre parole, l'impulso elettronico non "legge" le banconote effettivamente espulse dal *cash dispenser*, in quanto il suo dato non deriva da una propria intelligenza ma soltanto dalla sollecitazione esterna effettuata dal cliente con l'ordine. Sono cioè i dati forniti dal cliente che passano meccanicamente nella memoria con l'attivazione del meccanismo d'espulsione che, in ipotesi, se difettoso, potrebbe non aver erogato alcunché nonostante il movimento meccanico.

Quello dell'efficacia probatoria dei documenti informatici è forse il punto rispetto al quale più insoddisfacente è la disciplina pattizia dettata dai privati. Le norme che regolano il servizio BANCORMAT, ad esempio, non dispongono alcun obbligo a carico delle banche di programmare i *cash dispensers* in modo che a fronte di ciascun prelievo sia rilasciata dal terminale una comunicazione scritta e, anche qualora tale comunicazione fosse rilasciata, prevedono che siano le risultanze del "giornale di fondo" a fare piena ed esclusiva prova nei confronti del correntista. Tale disciplina pattizia, di dubbia liceità, prevede, in pratica, che nei rapporti fra le parti faccia fede esclusivamente il mezzo probatorio a disposizione di una sola delle due.

Ciò rende, in questo campo, particolarmente urgente un intervento legislativo che, ben preparato e meditato, attesa la necessità di incidere profondamente su istituti giuridici fondamentali e di modificare principi generali consolidati e di interesse diffuso (3), dovrà essere finalizzato a consentire, da un lato, la più efficace e vasta utilizzazione dei nuovi

---

(1) In tal senso, cfr. DONADI, *op. cit.*, p. 571 e NUVOLONE, *op. cit.*, p. 600.

(2) Cfr. BRANCADORO, *Osservazioni, cit.*, p. 677 ss.

(3) La citata proposta di legge, in materia di carte di debito e di credito, presentata dall'Unione Nazionale Consumatori, dopo aver imposto il rilascio della ricevuta dell'operazione elettronica effettuata, completa di tutti i dati indicati nell'art. 13, affermando nel contempo (art. 11) che tale documento è ritenuto prova di ciò che vi è stampato, dispone, in modo contraddittorio, che in caso di contestazione spetta all'ente emittente provare la verità di quanto stampato sul documento rilasciato dalla macchina. L'efficacia del documento elettronico resterebbe, dunque, sostanzialmente quella prevista dall'art. 2712 c.c., rimanendo condizionata al mancato disconoscimento della controparte, con un miglioramento della tutela dell'utente ma non della certezza delle transazioni e della sicurezza ed efficienza dell'EFTS. Secondo SILVESTRI, *op. cit.*, p. 616, l'intervento del legislatore potrebbe, invece, limitarsi, almeno in un primo momento, ad un'integrazione e ad un aggiornamento della disciplina vigente in materia di prove documentali, ampliando, ad esempio, il testo e la portata dell'art. 2712 c.c. con un'apposita previsione che legittimi la produzione in giudizio di documenti elettronici, stabilendone, insieme, l'efficacia probatoria e determinandone le condizioni alle quali essa è subordinata.

mezzi tecnologici e, dall'altro, a tutelare adeguatamente la fiducia degli operatori economici e di tutti i cittadini nella sicurezza dei nuovi strumenti (1).

## 6. Opportunità della previsione di nuove fattispecie di reato

Un problema che si pone non soltanto in relazione al trasferimento elettronico di fondi, ma, più in generale, con riferimento a tutte le attività correlate all'uso degli elaboratori elettronici, concerne l'opportunità o meno della previsione legislativa di nuove fattispecie penalmente rilevanti. Sotto tale profilo, occorre preliminarmente rilevare come il nostro sistema penale sia dominato dal c.d. principio di stretta legalità, disposto dall'art. 1 c.p. e definitivamente sancito dall'art. 28 della Costituzione. In base a tale principio, che può riassumersi nel noto brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege*, un comportamento, benché in contrasto con interessi individuali o della collettività, non può integrare gli estremi di un reato, se non in quanto sia stato espressamente previsto dalla legge come tale. Corollario del cennato principio può considerarsi il disposto dell'art. 14 delle Preleggi, il quale vieta l'estensione analogica delle leggi penali, prevedendo che le stesse non si applichino oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Tutto ciò premesso, occorre indubbiamente constatare come l'attività correlata all'uso degli elaboratori elettronici abbia reso possibile, creandone l'opportunità e le condizioni, il verificarsi di tutta una serie di comportamenti, cc.dd. *computer crimes*, i quali, benché in contrasto con interessi socialmente apprezzabili, non essendo presi in considerazione dalla legge, non sono al momento penalmente sanzionabili (2). Tali comportamenti, sebbene non facilmente riconducibili ad unità, dal momento che l'elaboratore elettronico consente sempre nuove tecniche di attacco a beni giuridici socialmente rilevanti, sono quanto meno caratterizzati da una nota comune: l'uso del computer. Al riguardo, possono distinguersi comportamenti rispetto ai quali il computer si pone come oggetto materiale della condotta ed altri rispetto ai quali lo stesso costituisce solo un mezzo per commettere un reato, essendo utilizzato o nella sua funzione informativa ovvero in quella operativa.

La previsione di adeguate sanzioni penali in relazione alle nuove condotte pregiudizievoli, rese possibili dall'uso ormai generalizzato di elaboratori elettronici, è auspicata, tra l'altro, a livello sovranazionale dal Consiglio d'Europa che, con la raccomandazione n. R (89)9 adottata dal Comitato dei Ministri il 13 settembre 1989 (3), ha invitato gli Stati membri ad armonizzare le proprie legislazioni ad alcuni principi generali ed a prevedere una serie minimale di fattispecie di reato fra cui la frode informatica, il falso informatico, il danneggiamento dei dati o dei programmi informatici, il sabotaggio informatico, l'accesso non autorizzato, l'intercettazione non autorizzata di comunicazioni telematiche, la riproduzione non autorizzata di un programma informatico protetto, l'alterazione dei dati o di un programma informatico, lo spionaggio informatico, l'utilizzazione non autorizzata di un computer e l'utilizzazione non autorizzata di un programma informatico protetto.

---

(1) In tal senso, cfr. GIANNANTONIO, *Il valore*, cit., p. 262.

(2) Al riguardo, GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 15, rileva che i nuovi sistemi elettronici di pagamento produrranno una diminuzione delle figure tradizionali di reato, aventi come oggetto la moneta e, per converso, il sorgere di nuove ipotesi da disciplinare come criminose.

(3) La raccomandazione è pubblicata in CONSEIL DE L'EUROPE, *La Criminalité informatique*, a cura di August Baquai, Strasbourg, 1990.

Nell'ambito dei cc.dd. *computer crimes*, il legislatore italiano, con l'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, ancora in attesa di conversione, ha provveduto a sanzionare penalmente solo alcuni casi di uso fraudolento di EFTS e cioè le ipotesi di indebito utilizzo, da parte di chi non ne sia il titolare, di carte di credito o di pagamento, nonché di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Si avverte tuttora, peraltro, l'esigenza di un intervento legislativo, soprattutto, in relazione alle seguenti ulteriori fattispecie (1):

1. Tutti i casi di accesso abusivo ad un elaboratore, mediante sfondamento di *passwords* o mediante altri accorgimenti tecnici.
2. Il c.d. "furto di *software*", cioè la sottrazione abusiva di un programma di elaborazione elettronica, come pure la sottrazione di dati memorizzati in un sistema di elaborazione elettronica, o l'asportazione abusiva di notizie, informazioni, idee.

Gli artt. 624 ss. c.p. sono, infatti, applicabili senza difficoltà solo nelle ipotesi in cui il fatto abbia ad oggetto parti dell'*hardware* o del *software* nella loro fisicità. Seri problemi sorgono, invece, ogni qualvolta non venga trafugato in senso stretto alcun bene materiale. In queste ipotesi il fatto non sembra punibile come furto, difettando all'uopo il necessario spossessamento.

3. I comportamenti consistenti nell'alterazione, contraffazione o manipolazione del *software*, ovvero dei dati memorizzati in un elaboratore elettronico, attesa l'assoluta impossibilità di farli rientrare nell'ambito delle norme penali che prevedono i reati di falsità.

Le informazioni memorizzate dal computer, difettando della sottoscrizione della parte, non possono, infatti, essere definite giuridicamente documenti o scritture private, ai sensi dell'art. 2762 c.c., e non rientrano quindi nell'ambito di applicazione degli artt. 476 ss. c.p..

E' appena il caso di aggiungere che tali comportamenti, in mancanza di un'espressa legge che ne sancisca la rilevanza penale, costituiscono al momento semplici illeciti civili e possono, quindi, dare adito soltanto ad una responsabilità extra contrattuale, sempre che abbiano prodotto danni patrimoniali risarcibili, esclusa ovviamente, ai sensi dell'art. 2059 c.c., ogni risarcibilità dei danni non patrimoniali.

Da ultimo, occorre fare cenno alla fattispecie dell'utilizzo abusivo di EFTS, di cui si è già trattato sotto altro profilo nel presente capitolo al paragrafo 4., che è possibile solo nei sistemi *off line* e si verifica allorché l'ordinante abbia dato disposizioni per un trasferimento di fondi (o abbia effettuato un prelievo utilizzando il servizio BANCOMAT) eccedenti il saldo disponibile sul proprio conto corrente. Al riguardo, ferma la responsabilità civile dell'ordinante, si è posta la questione se possa ravvisarsi nella cennata fattispecie anche un illecito penale.

Certamente non sembra potersi ravvisare nell'ipotesi in esame il reato di appropriazione indebita, stante il fatto che il correntista non aveva il possesso delle somme prima

---

(1) In Italia, a parte il citato art. 12 del D.L. n. 143/1991, in attesa di conversione, è stata recentemente presentata al riguardo una proposta di legge, di iniziativa dell'on. Ciccimessere ed altri (Camera n.5076-18 settembre 1990), recante "disposizioni contro i reati informatici e telematici", che prevede tre nuovi comportamenti delittuosi: l'accesso abusivo ed uso non autorizzato di un elaboratore dati, l'alterazione dell'integrità dei dati, dei programmi e della rete di trasmissione e la falsificazione dei documenti personali informatici.

del loro trasferimento o prelievo, e neppure gli estremi della truffa, visto che, da un lato, non è stato posto in essere alcun artificio o raggiri da parte del correntista (1), dall'altro, la dottrina esprime forti perplessità in ordine all'applicazione dell'art. 640 c.p., allorché vittima di artifici o raggiri sia la macchina e non l'uomo (2). Allo stesso modo, può tranquillamente escludersi l'applicabilità, nel caso in questione, dell'art. 2 della legge n. 386/1990, disciplinante l'ipotesi di emissione di assegno senza provvista (legge che ha esplicitamente abrogato l'art.116 del R.D. n.1736/1933), atteso l'espreso divieto di far ricorso all'analogia in materia penale (3).

Le opinioni sono, invece, discordi in ordine alla possibilità di configurare nella fattispecie in esame il reato di furto. Da alcuni (4) si afferma, infatti, che il furto presuppone uno spossessamento che sembra difficile ravvisare nel trasferimento o nel prelievo di somme eccedenti il saldo disponibile, dato che è l'elaboratore a consegnare spontaneamente le somme o ad effettuare il trasferimento e si sostiene, altresì, che essendo il furto un reato necessariamente doloso, risulta estremamente difficile effettuare un'indagine circa lo stato soggettivo del correntista al momento dell'operazione (5).

Da altri, probabilmente a ragione, si replica innanzitutto che il furto può essere compiuto anche con mezzi fraudolenti usati senza risultato ingannatorio (6) e, in secondo luogo, che il consenso dell'avente diritto, valido a legittimare l'impossessamento della cosa mobile altrui, non si estende oltre il suo oggetto, sicché se l'agente, autorizzato a prendere una cosa o una quantità di denaro, si impossessa dolosamente di una cosa diversa o di una quantità maggiore di quella consentita, commette evidentemente un furto rispetto a ciò di cui si è impossessato senza autorizzazione (7). Tuttavia, pur ritenendo che la fattispecie possa trovare già negli artt. 624 ss. c.p. la propria regolamentazione, occorre evidenziare che la qualificazione come furto equivale a punire tale illecito in modo notevolmente più severo rispetto al reato di emissione di assegni a vuoto, che pure presenta molti aspetti similari (8).

Pertanto, anche con riferimento a questo tipo di abuso, un intervento legislativo chiarificatore sarebbe senz'altro opportuno.

---

(1) Cfr. BORCHI, *Atti del 4° Congresso Internazionale*, cit., V, 4, pp. 12 e 13.

(2) Cfr. CORRERA-MARTUCCI, *I reati commessi con l'uso del computer*, Padova, 1986, p. 75.

(3) Cfr. NUVOLONE, *op. cit.*, p. 599 e LOFFREDO, *op. cit.*, p. 199.

(4) In tal senso, cfr. BORCHI, *Atti del 4° Congresso Internazionale*, cit., V, 4, pag. 12. Escludono che possa configurarsi l'ipotesi di un reato anche SANTORO, *op. cit.*, p. 886, e, sia pure più cautamente, GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 50 e BORRUSO, *op. cit.*, p. 292. In Francia, la Corte di Cassazione, con sentenza del 24 novembre 1983, che rappresenta un *revirement* rispetto al precedente orientamento, ha affermato che il prelievo da un distributore automatico di somme eccedenti il saldo disponibile del conto corrente, da parte del titolare della carta magnetica, costituisce una mera inosservanza contrattuale e non integra alcun illecito penalmente sanzionato (cfr. *Dir. inf.* n. 2, 1985, p. 720, con nota di CORRIAS LUCENTE dal titolo "BANCOMAT e rilevanza penale dell'abuso da parte del correntista").

(5) Cfr. BRANCADORO, *Profili*, cit., p. 658.

(6) In tal senso, cfr. PETRONE, *Atti del convegno organizzato dalla C.S.R. in materia di trasferimento elettronico dei fondi e di documenti elettronici*, Milano, 1986.

(7) In tal senso, cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1984, IX, p. 179.

(8) In tal senso, cfr. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 727.



## CAPITOLO III

### QUADRO DI DIRITTO COMPARATO

#### 1. Premessa

In una materia così nuova ed in gran parte inesplorata come quella dei Trasferimenti Elettronici di Fondi viene in rilievo l'analisi degli esempi normativi che ci giungono da altre nazioni, in cui il fenomeno è già stato preso in considerazione per essere opportunamente regolamentato.

Ma proprio questo esame dimostra che la maggior parte dei paesi industrializzati non dispone ancora di specifiche legislazioni in materia di EFT, adottate, a quanto risulta, solo dagli USA e dalla Danimarca (1).

In quest'ultima nazione la legge riguarda non semplicemente il fenomeno in oggetto, ma, più in generale, i sistemi di pagamento basati sull'uso di carte o mezzi analoghi, mentre le disposizioni statunitensi sono essenzialmente mirate allo specifico fenomeno degli EFT; recentemente una nuova normativa, riguardante tutti i bonifici, sia quelli avviati con sistemi tradizionali che con mezzi elettronici, ha completato il sistema USA, che appare allo stato il più importante e complesso; per questa ragione si è ritenuta opportuna una trattazione separata (2).

Altre nazioni, è il caso della Francia e della Germania, non dispongono di legislazioni specifiche, ma nei rispettivi ordinamenti vi sono norme che regolano aspetti particolari del fenomeno in esame.

Fenomeno che appare in costante sviluppo, evidenziando in maniera sempre più pressante la necessità di emanare apposite disposizioni per la sua disciplina.

A questo proposito in Inghilterra è stata istituita, su iniziativa del Governo ed in collaborazione con la Banca d'Inghilterra, una commissione incaricata di esaminare la normativa in materia di servizi bancari nel Regno Unito, al fine di individuare le prospettive di sviluppo degli stessi servizi e le eventuali modifiche necessarie ad aggiornare l'ordinamento.

---

(1) Per una panoramica generale sugli E.F.T. e sui sistemi di pagamento nelle varie situazioni nazionali si veda O.C.S.E., *Electronic Fund Transfer, Plastic Cards and the consumer*, O.E.C.D., 1989, p. 45 ss.. Sulle prospettive di sviluppo degli EFT si può consultare REVELL, *Payment Systems on the next decade*, in *Journal of Bank Research*, 1985, vol. 15, n. 4, p. 200 ss.. Si veda anche: BANCA D'ITALIA, *Sistemi di pagamento in undici paesi industrializzati*, a cura della Banca dei Regolamenti Internazionali, Roma, 1990.

(2) Si veda *infra*, cap. IV.

Nei lavori della commissione una attenzione particolare è stata riservata proprio agli EFT, per i quali è stata messa in luce la necessità di emendare o modificare il quadro normativo vigente (1).

Sempre a livello di proposte, ma questa volta in sede UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), è stata ultimata nel dicembre 1990 una bozza di legge-modello relativa agli *International Credit Transfers*, che, pur essendo limitata alle transazioni internazionali (2), riguarda le operazioni di ogni tipo, sia tradizionali che elettroniche; tale normativa potrebbe essere in futuro recepita in una apposita convenzione internazionale.

Anche gli organi della Comunità Europea si sono interessati del fenomeno e, pur non avendo emanato un atto vincolante, hanno delineato un quadro generale in materia di carte e di "pagamento elettronico", mediante due apposite Raccomandazioni, il cui scopo principale, apertamente dichiarato, è quello di tutelare gli utenti consumatori.

Anche se privi di forza vincolante i provvedimenti citati hanno avuto l'effetto di indurre le banche interessate ad elaborare un codice di Autoregolamentazione, che recepisce in linea generale i principi elaborati in sede comunitaria (3). Ai principi del codice potranno ispirarsi i contratti-tipo stipulati fra banche ed utenti; si verrà in questo modo a realizzare una prima diffusa disciplina negoziale del fenomeno.

Le raccomandazioni della Commissione C.E.E. che interessano il fenomeno dei trasferimenti elettronici di fondi sono la n. 87/598, relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico, e la n. 88/590, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto fra il proprietario della carta e l'emittente della carta (4).

La prima ha un campo di applicazione più limitato, poiché riguarda solo i pagamenti effettuati con mezzi magnetici a mezzo di terminali, mentre la seconda ricomprende un insieme di operazioni molto più ampio, dal pagamento elettronico, al ritiro di banconote presso casse automatiche sino ad arrivare alle operazioni bancarie a domicilio.

È infine da segnalare la recente raccomandazione n. 90/109 del 14 febbraio 1990 (5) sulla trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni transfrontaliere; essa concerne gli ordini di trasferimento effettuati con messaggi scritti, orali ovvero elettronici.

---

(1) La commissione ha redatto un rapporto finale: *Banking Services: law and practice report by the review committee*, Her Majesty's stationery office London, Febbraio 1989. Sui problemi degli EFT nel Regno Unito si veda anche A. ARORA, *Electronic Banking and the law*, IBC Financial Book, 1988, p.179 ss., PENN, SHEA, A. ARORA, *The law relating to domestic banking*, Londra, 1987, vol. I, p. 286 ss.; LEWIS e DAVIS, *Domestic and International Banking*, Oxford, 1987, p. 165 ss. e, in particolare, l'ampio studio di KIRKMAN, *Electronic Funds Transfer Systems*, Oxford, 1987.

(2) Transazioni "where a sending bank and its receiving bank are in different states" (art.1-(1)).

(3) Si tratta del *Code of Best Practice* del 1990, predisposto dalle Federazioni Europee rappresentative dei sistemi creditizi nazionali - Associazione delle Banche Cooperative della Comunità Europea, Federazione bancaria della Comunità Europea e Gruppo delle Casse di Risparmio della Comunità Europea, denominate E.C.S.A. (*Europea Credit Sector Associations*).

(4) Su cui si tornerà più ampiamente al par. 2.

(5) In GUCE, n. L. 67/39 del 15 marzo 1990.

## 2. La tutela del consumatore: le forme di intervento

- a) Un elemento comune ad alcune legislazioni sui trasferimenti elettronici di fondi è rappresentato dalla finalità di tutelare l'utente dei servizi EFT offerti dalle banche o da altri operatori.

In questo senso si muovono la legge Danese, la prima normativa statunitense (1) e le *Raccomandazioni C.E.E.*.

Le ragioni dell'intervento comunitario nel settore si possono individuare nella necessità di delineare principi giuridici fondamentali in ordine ai rapporti fra emittenti e gestori dei nuovi mezzi di pagamento, al fine di garantire una sufficiente tutela degli utenti dei mezzi stessi, che si trovano solitamente nella posizione di contraente debole.

I medesimi utenti possono però ricevere sicuri vantaggi dal costante sviluppo tecnologico dei mezzi e dei sistemi di pagamento e, in particolare, dalle applicazioni sempre più sofisticate dell'elettronica, proprio mentre l'evoluzione in discorso rappresenta un mezzo idoneo ad agevolare la creazione di un mercato unico europeo e l'integrazione comunitaria (2).

A quest'ultimo risultato può contribuire il raggiungimento di una interoperatività fra i sistemi utilizzati in paesi diversi, per ottenere, ove possibile, una piena compatibilità fra i vari mezzi di pagamento.

Ma la spinta in questa direzione non deve essere tale da annullare la concorrenza fra gli operatori (3), in quanto la concorrenza e la libertà di iniziativa sono elementi indispensabili per realizzare le finalità del trattato C.E.E..

Gli organi della Comunità si sono così trovati di fronte a tre diverse esigenze: la tutela del consumatore, la salvaguardia della libertà di concorrenza e lo sviluppo costante della tecnologia, che rappresenta il supporto dei nuovi strumenti di pagamento.

Una normativa rigida e minuziosa avrebbe forse soddisfatto la prima esigenza, ma difficilmente si sarebbe adattata alle altre due, proprio perché il continuo mutamento della realtà avrebbe potuto rendere in poco tempo obsoleta la regolamentazione Comunitaria (4).

È stata così scelta la strada della Raccomandazione emanata dalla Commissione C.E.E. ai sensi degli artt. 155 e 156 del Trattato istitutivo e diretta non solo agli stati membri, nei cui confronti non è vincolante, ma anche ai singoli soggetti delle varie nazioni (5); si è espresso l'indirizzo della Comunità senza obbligare gli stati a recepire i contenuti degli

---

(1) *Electronic Funds Transfers Act - EFTA* - del 1978 e relativa *Regulation E*, su cui ampiamente *infra*, cap. IV.

(2) Queste osservazioni sono tratte dai "considerando" della Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 87/598 dell'8 dicembre 1987, pubblicata in GUCE, n. L. 365/72 del 24 dicembre 1987. Il testo si può leggere anche in *Dir. inf.* 1988, p. 955 e ss., con nota di D'ORAZIO, *L'azione comunitaria in tema di carte di pagamento*.

(3) Con riferimento ancora ai "considerando" della Raccomandazione n. 87/598, *cit.* e D'ORAZIO, *Profili di tutela dei consumatori nel trasferimento elettronico di fondi*, in *Dir. inf.* 1988, p. 392 e ss..

(4) D'ORAZIO, *Aspetti evolutivi della disciplina C.E.E. delle carte di pagamento*, in *Dir. inf.* 1989, p. 767. Per le considerazioni di opportunità dell'intervento normativo si vedano ancora i "considerando" della Raccomandazione n. 87/598, *cit.*.

(5) POCAR, *Lezioni di diritto delle comunità europee*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 1986, p. 251 e ss..

atti della Commissione (1), garantendo un sufficiente margine di manovra alle singole normative nazionali, anche in vista di un adeguamento dei principi all'evoluzione tecnologica.

Il limite della non vincolatività degli atti in discorso si può in parte superare immaginando un potere degli organi comunitari di emanare ulteriori atti vincolanti (direttive) nell'ipotesi in cui i destinatari non raccolgano gli impulsi inviati mediante la raccomandazione (2). Un messaggio di questo tipo si può leggere nell'ultimo "considerando" della già citata raccomandazione della Commissione n. 88/590 (3) ed una risposta alle sollecitazioni comunitarie è giunta proprio con la redazione del citato Codice di Autoregolamentazione da parte degli operatori bancari (ECSA).

b) Il modello Danese (4) di intervento è invece basato su una specifica e minuziosa normativa che regola i rapporti fra gli utenti e gli emittenti di carte di pagamento o mezzi analoghi.

Non viene affrontato specificamente il fenomeno degli EFT, né viene disciplinato il trasferimento di fondi nei suoi aspetti tecnici, ma la evidente finalità di tutela del consumatore porta la normativa ad occuparsi degli aspetti del problema in cui il contraente debole può essere danneggiato da condizioni contrattuali non eque. Le relative regole vengono quindi ad applicarsi sia quando con l'uso della carta si attiva un EFT, sia nei casi di sistemi tradizionali.

Per verificare l'applicazione delle norme di legge viene creato un organo di controllo pubblico, denominato *Consumers' Ombudsman*, che opera con la assistenza del *Payment Card Committee* (part.3, (10 e 12) della legge); le sue funzioni sono significative ed orientate al controllo preventivo sui sistemi di pagamento (part.3).

Se nel corso di tale esame emerge che il suddetto sistema non dispone di sufficienti misure di protezione e sicurezza, ovvero che le condizioni contrattuali appaiono eccessivamente orientate a favore dell'emittente o che comunque le norme di legge non sono rispettate, l'*Ombudsman* può cercare di ottenere le modifiche del sistema con un negoziato e, se necessario, anche con un potere di ingiunzione (part. 3, (10)) (5).

Lo stesso *Ombudsman* è inoltre incaricato della tenuta di un apposito registro aperto al pubblico in cui vengono annotate tutte le informazioni essenziali sui sistemi di pagamento, sugli emittenti delle carte e sulle condizioni contrattuali applicate agli utenti.

---

(1) Raccomandazione n. 87/598, cit., ultimi "considerando" e D'ORAZIO, *L'azione comunitaria in tema di carte di pagamento*, op.loc.citt. e *Aspetti evolutivi della disciplina CEE delle carte di pagamento*, op.loc.citt. Nel diritto internazionale si parla di raccomandazione proprio nei casi di strumenti duttili e non cogenti, che non vincolano i destinatari, chiamati comunque a sottoporre all'attenzione dei propri organi normativi il contenuto della raccomandazione. Gli atti in discorso sono stati ricompresi nella categoria degli atti "esorativi". CAPELLI, *Le direttive comunitarie*, Milano, 1983, p. 31; CONFORTI, *Raccomandazione internazionale*, in *Enc. del Dir.*, Milano, 1987, vol. XXXVIII, p.187 e ss.. Sul punto si veda anche *Trattato CEE, Commentario*, a cura di Quadri, Monaco e Trabucchi, Milano, 1965, vol. III, p. 1124.

(2) Si veda *Trattato CEE, Commentario*, cit., p. 1413. La procedura in discorso troverebbe fondamento nell'obbligo di cooperazione per gli Stati aderenti sancito dall'art. 5 del trattato CEE. Tale obbligo sarebbe alla base dei primi due alinea dell'art.155 del Trattato, secondo cui la Commissione vigila sull'applicazione delle "disposizioni" prese dalle istituzioni.

(3) Raccomandazione del 17 novembre 1988, n. 88/590 CEE in GUCE, n. L. 317/55 del 24 novembre 1988; pubblicata anche in *Dir. inf.*, 1989, p. 763.

(4) *Payments Cards Act*, del 6 giugno 1984, in vigore dal 1° giugno 1985.

(5) Si veda D'ORAZIO, *Profili, etc.*, cit. p. 388.

- c) Un controllo generale delle clausole contrattuali che regolano i rapporti con gli utenti non è sconosciuto neppure all'*ordinamento tedesco*, dove la legge 5 dicembre 1976 (1) sul "Regime giuridico delle condizioni generali dei contratti" detta precise regole che devono essere osservate nei testi contenenti condizioni generali di contratto.

L'art. 9 stabilisce la nullità delle clausole pattizie che pongano in posizione di eccessivo svantaggio il consumatore, violando il principio della buona fede. Contro l'utilizzo di dette clausole può essere esperita azione legale da parte delle associazioni di consumatori e delle camere di commercio. In base agli artt. 13 e 16 il Tribunale, prima di decidere sulla domanda e qualora si tratti di condizioni relative al settore creditizio, deve sentire l'opinione dell'Organo Federale di Controllo del credito.

- d) Con un approccio al fenomeno diametralmente opposto rispetto alla soluzione Danese la bozza di *legge-modello UNCITRAL* tende a disciplinare in modo minuzioso il fenomeno dei *credit transfer*, regolandone i modi ed i tempi, i diritti ed i doveri delle parti coinvolte nelle operazioni e le rispettive responsabilità in caso di inadempimento, senza affrontare però il problema della tutela del consumatore, le cui tematiche vengono esplicitamente escluse dall'area di applicazione della legge-modello (art.1-asterisco).

Questo significa che i *credit transfers* effettuati per le finalità tipiche del soddisfacimento dei bisogni individuali, cioè per le esigenze dei consumatori, pur rientrando fra le operazioni regolate dalla legge-modello, continueranno ad essere disciplinate dalle normative nazionali per quanto riguarda gli aspetti relativi alla protezione del consumatore.

### 3. I contratti relativi ai sistemi EFT

- a) Ancora una volta ispirate da finalità di tutela del consumatore sono le norme relative alla forma dei contratti relativi all'utilizzo delle carte o degli altri strumenti di accesso ai sistemi EFT.

La forma scritta è prevista per i testi contrattuali dalla raccomandazione n. 87/598 (Punto III, 1) e dalla n. 88/598 - Allegato, (art.3.1), mentre la legge Danese obbliga l'emittente della carta a consegnare all'utente un documento contenente tutte le condizioni relative all'uso della carta, prima ancora che si concluda il contratto, conferendo all'*Ombudsman* il potere di dettare regole in materia di trasparenza delle condizioni e della loro comunicazione ai consumatori (Part.4, (13)).

L'obbligo della forma non è stato però considerato sufficiente a garantire una corretta informazione del pubblico, una informazione tale da porre l'utente in condizione di scegliere con piena cognizione di causa l'utilizzo del servizio offerto. Le disposizioni citate prevedono a questo proposito per l'emittente di strumenti di pagamento l'ulteriore onere di inserire nei testi contrattuali clausole chiare ed esaurienti in ordine ad alcuni importanti aspetti dei rapporti con la clientela.

---

(1) Parzialmente modificata dalla legge 25 luglio 1986.

Fra questi assumono particolare importanza le regole relative alle condizioni economiche, con estremo riguardo agli oneri, ai costi, ai tempi e modi della loro fatturazione a carico dell'utente (1).

Questa esigenza di trasparenza è sentita anche a livello di operazioni internazionali, dove la presenza del tasso di cambio introduce un ulteriore elemento di incertezza nel calcolo dei costi del servizio. Proprio per questo la raccomandazione n.90/109 detta alcune regole in materia di chiarezza e completezza dei termini contrattuali (2), considerando però che l'informazione della clientela dipende, per quanto riguarda i mezzi, dalle scelte commerciali dei vari enti e non ritenendo perciò opportuno emanare norme troppo vincolanti a riguardo (3).

Emerge nuovamente su questo punto l'impostazione della linea di intervento Comunitaria sulle problematiche in esame, che non intende privare gli operatori della indispensabile libertà di manovra sul piano dell'operatività, pur volendo dettare principi generali nella materia.

b) Un aspetto peculiare dei sistemi elettronici di trasferimento fondi è dato dall'uso di tecnologie tali da permettere la raccolta di grandi quantità di dati relativi all'ordinante e al beneficiario, oltre che al momento, all'importo e talvolta anche alla causa dell'operazione (4).

L'eventuale divulgazione dei dati così raccolti può causare una lesione del diritto alla riservatezza dell'utente dei sistemi in esame, diritto che la legislazione Danese e la raccomandazione n. 87/598 tendono a proteggere in primo luogo stabilendo limiti alla registrazione, trasmissione e divulgazione dei dati (5) e prevedendo poi che i testi contrattuali disciplinino specificamente questo aspetto (6).

#### 4. L'accesso ai sistemi EFT e la revocabilità dell'ordine di pagamento

a) Per avviare un trasferimento elettronico di fondi l'utente può utilizzare una carta, senza o con l'ulteriore necessità di impostare un codice segreto, ovvero una chiave di accesso formata da una serie di cifre, di lettere etc.. Tali strumenti, adoperati secondo la procedura prevista, permettono di accedere al sistema, assicurandone l'utilizzo ai soli soggetti debitamente autorizzati; in questo contesto un elemento fondamentale nel sistema è rappresentato senza dubbio dalla sicurezza della procedura di ingresso.

Al proposito si è già visto come la legge Danese preveda un controllo *ex ante* dell'*Ombudsman* sulle procedure di sicurezza (Part. 3, (2), 1), inoltre la legge-modello UN-

---

(1) Raccomandazione n. 88/590, Allegato, 3.2 e legge Danese, Part.4, (1), punti 2 e 3.

(2) Allegato alla raccomandazione, primi tre principi.

(3) Si veda il sesto "considerando" della raccomandazione n. 90/109, *cit.*.

(4) Sul punto: D'ORAZIO, *Aspetti evolutivi, etc., cit.*, p. 775. Si prescinde in questa sede da un ulteriore esame del complesso problema, rimandando il lettore, anche per quanto riguarda la Convenzione europea sulla protezione dei dati personali, a D'ORAZIO, *Profili, etc., cit.*, p. 394 e ss.

(5) Raccomandazione n. 87/598, III, 4, a) e per la legge Danese si veda Part. 6.

(6) Raccomandazione n. 87/598, III, 4, c) e legge Danese Part. 4, (1), punto 7.

CITRAL, seguendo l'impostazione della più recente normativa USA (1), stabilisce il principio che un ordine può essere sottoposto alla verifica per mezzo di un'apposita procedura di *authentication*, al fine di constatarne la provenienza dall'effettivo utente del servizio (artt. 2 (j) e 4).

La procedura in discorso deve essere un "*commercially reasonable method of security*", altrimenti l'ordinante non sarà vincolato dall'ordine impartito a suo nome, ma ad opera di un altro soggetto che, ad esempio, abbia forzato il sistema.

La problematica UNCITRAL è analoga a quella trattata dalla legge USA, per cui si rimanda a quanto esposto al cap. IV, par. 4.

b) La stessa legge-modello UNCITRAL prevede l'obbligo di sottoporre alla predetta procedura le revoche degli ordini di pagamento (art. 11, (4)), revoche che non possono essere emesse liberamente, ma solo entro precisi spazi temporali, tali da permettere alla banca ricevente l'ordine di bloccarlo (art. 11, (1)).

È evidente che più è veloce la procedura di trasferimento dei fondi, tanto più ridotto è il tempo a disposizione dell'utente per revocare l'ordine; in un sistema totalmente elettronico, che opera in tempo reale, lo spazio temporale si può ridurre a zero.

Per questa ragione nel progetto UNCITRAL, che riguarda anche i trasferimenti effettuati con mezzi tradizionali, è prevista la possibilità di revoca, che invece è negata nella ipotesi di pagamento elettronico dalla raccomandazione n. 87/598 (III, 4a).

Criticabili sono invece le soluzioni che prevedono l'irrevocabilità degli ordini impartiti con strumenti utilizzabili sia con mezzi tradizionali che elettronici. È il caso della raccomandazione n. 88/590 (Allegato, art. 4.1, d) (2) e della legge Francese 11 luglio 1985 n. 85/695 (3). L'art. 22 di quest'ultimo provvedimento stabilisce il principio della irrevocabilità dell'ordine impartito a mezzo di una carta di pagamento, anche se è ammessa l'opposizione al pagamento nelle ipotesi di perdita o di furto della carta. In questo modo si sgancia lo strumento di pagamento dalla operazione di base che si intende regolare mediante l'uso della carta; il pagamento e la transazione commerciale sono così dissociati (4).

## 5. Ipotesi di furto, smarrimento o forzatura del mezzo di accesso

a) Il mezzo di accesso, specialmente quando è rappresentato da una carta plastificata, può essere smarrito dal suo titolare, può essere rubato o può venire utilizzato abusivamente da un soggetto che ne ha la disponibilità, ma è privo dell'autorizzazione a valersene.

---

(1) UCC, art. 4 A, su cui *infra*, cap. IV.

(2) Per una critica si veda D'ORAZIO, *Aspetti evolutivi, etc., cit.*, p. 774 e ss..

(3) Pubblicata in *Recueil Dalloz-Sirey*, 1985, *Legislation*, p. 386, a p. 390.

(4) In tal senso VASSEUR, *Rapporto presentato nella Conferenza dell'European Financial Marketing Association (EFMA)*, Bruxelles 1985. Per quanto riguarda l'irrevocabilità dell'ordine di pagamento si veda, per il sistema statunitense, al cap. IV, par. 5.

La Raccomandazione n. 88/590 sembra seguire una logica di assunzione dei rischi da parte del soggetto che è in grado di pervenire i medesimi (1) in funzione del potenziale controllo esercitabile sul sistema.

Il titolare deve perciò custodire la carta o lo strumento di accesso con diligenza, evitando accuratamente di annotare sullo strumento, o su altro documento che viene abitualmente detenuto insieme allo stesso, il numero di identificazione ovvero il codice dello strumento medesimo (2), ed è tenuto a comunicare all'emittente la perdita, il furto o la riproduzione della carta o dello strumento non appena ne venga a conoscenza. L'emittente è invece obbligato a predisporre una apposita struttura che permetta di denunciare i suddetti fatti in qualsiasi ora del giorno e della notte e, una volta ricevuta la notifica, deve adoperarsi in ogni modo per evitare l'ulteriore utilizzo dello strumento di pagamento, anche nell'ipotesi di colpa grave o dolo del titolare (3).

Il carico delle responsabilità è ripartito in base alla stessa linea di suddivisione dei rischi, ma con una limitazione del danno addebitabile all'utilizzatore (4), il titolare sarà responsabile per l'importo massimo di 150 ECU per ogni caso sino al momento della notifica, salvi i casi di dolo o colpa grave, mentre dopo tale momento ogni danno graverà sull'emittente (5).

La disciplina Danese prevede una graduazione della responsabilità del titolare a seconda del grado di colpa addebitabile al medesimo nel fatto che ha causato l'uso non autorizzato della carta (furto, smarrimento o utilizzo abusivo); il Ministero dell'Industria fissa tali livelli, attualmente, per quanto risulta, in 1000 Corone Danesi per la colpa semplice e 5000 per quella grave. Tale responsabilità viene comunque meno nel momento in cui il fatto è portato a conoscenza dell'emittente, che dovrà rispondere dei pagamenti non autorizzati, salvo che il beneficiario dei medesimi non fosse a conoscenza (o dovesse esserlo) del fatto che il portatore della carta non era in realtà autorizzato ad usarla (Part. 5, (1-5)).

b) Un'altra serie di ipotesi di utilizzo non autorizzato del sistema si verifica anche senza la perdita del mezzo di accesso, quando venga adoperato un duplicato o sia decifrato il codice di accesso, ovvero quando un cattivo funzionamento del sistema alteri un messaggio, comportando erronea esecuzione di ordini impartiti con gli strumenti di accesso al sistema.

Si tratta di ipotesi distinte (6), nella prima delle quali si può verificare una forzatura del sistema ad opera di terzi, che utilizzino strumenti tali da superare le barriere di accesso, nel secondo, invece, la causa del funzionamento non corretto è piuttosto individuabile in una carenza originaria del sistema o in una insufficiente manutenzione dello stesso.

---

(1) Su questa logica di ripartizione del rischio: D'ORAZIO, *Profili di tutela dei consumatori nel trasferimento elettronico di fondi*, cit., p. 387.

(2) Sul ruolo essenziale della diligenza del titolare: MACCARONE, *Intervento al Convegno: Le direttive comunitarie in materia bancaria e l'ordinamento italiano*, Siena 1-3 giugno 1989, p. 26.

(3) Il citato codice di autoregolamentazione dell'ECISA rispetta sostanzialmente le regole citate, ma sembra discostarsi dall'ultimo principio, relativo all'obbligo dell'emittente di impedire l'uso della carta dopo la notifica del furto o smarrimento, in quanto non prevede espressamente l'obbligo stesso anche nel caso di dolo o colpa grave del contraente.

(4) D'ORAZIO, *Aspetti evolutivi*, etc., p. 771.

(5) Il principio è stato introdotto per la prima volta dalla normativa USA (EFTA), su cui *infra*, cap. IV.

(6) D'ORAZIO, *Profili di tutela dei consumatori* etc., cit., p. 385 e SCHONLE, *La responsabilité des banques et de leurs clients en cas d'utilisation abusive et frauduleuse des nouveaux moyens électroniques de paiement et des mauvais fonctionnement du système automatisé d'opérations bancaires*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1990, p. 194 e ss..

La Raccomandazione n. 88/590 prevede (Allegato, art. 7.1) la responsabilità dell'emittente verso il titolare per le operazioni non autorizzate dal contraente proprietario e per la loro mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta, quando queste ultime operazioni siano state effettuate dal titolare, anche presso una apparecchiatura elettronica che non si trovi sotto il controllo diretto o esclusivo dell'emittente.

Il principio è reso ancora più rigido dal disposto dell'art. 6.2, che pone a carico dell'emittente l'onere di provare il corretto funzionamento del sistema, ma è temperato, nelle sue conseguenze, dalla limitazione della responsabilità a determinati importi (art. 7.2).

In sede di redazione del codice di Autoregolamentazione dell'ECSA la regola è stata ammorbidita con l'inserimento di un principio tratto dalla legge statunitense (1), che permette all'emittente di esonerarsi da responsabilità nel caso in cui il guasto tecnico o i difetti di funzionamento fossero evidenti al cliente nel momento in cui è stata effettuata l'operazione, per mezzo di un apposito messaggio comunicato dall'apparecchiatura stessa (2).

Queste disposizioni, oltre a tutelare gli utilizzatori delle carte di credito, rappresentano indubbiamente uno stimolo al continuo perfezionamento tecnico del sistema per le aziende che emettano carte o strumenti, al fine di evitare le ipotesi di responsabilità (3).

La soluzione comunitaria segue da vicino quella della legge Danese, che mitiga comunque la responsabilità dell'emittente nei casi in cui il titolare abbia contribuito al cattivo funzionamento del sistema con il proprio comportamento improntato a dolo o *gross negligence* (Part. 5, (22), (1)). Questa formulazione della norma appare più ampia dell'ipotesi individuata dalla legge statunitense e ripresa dal codice di Autoregolamentazione dell'ECSA e per la sua maggiore elasticità appare idonea a ricomprendere un maggior numero di casi concreti. Del resto la normativa Danese si rivolge a tutti i sistemi di trasferimento, tradizionali ed elettronici, con la conseguente necessità di affrontare una realtà più estesa e multiforme.

## 6. Momento solutorio ed estinzione delle obbligazioni nella legge-modello UNCITRAL

La bozza di legge-modello UNCITRAL enuncia alcuni importanti principi a proposito delle conseguenze civilistiche dei *credit transfers*, con soluzioni chiaramente ispirate dalla recente normativa USA (4).

L'art. 17 della bozza stabilisce in primo luogo la regola secondo cui un *credit transfer* si considera completato quando la banca del beneficiario accetta l'ordine di pagamento, in quel momento la banca stessa diviene direttamente indebitata nei confronti del beneficiario, nei limiti dell'importo del *credit transfer*.

---

(1) EFTA, 910 (b).

(2) In dottrina la soluzione era stata indicata, con riferimento all'attuazione delle raccomandazioni CEE, da MACCARONE, *op.cit.*, p. 24.

(3) Secondo D'ORAZIO, *Aspetti evolutivi*, etc., p. 772, lo stimolo in discorso può risultare anche dalla citata norma che addebita all'emittente la responsabilità per tutte le operazioni effettuate dopo la notifica del furto o dello smarrimento (All. alla Raccomandazione n. 88/59, art. 8.4).

(4) Si veda *infra*, cap. IV, per i principi più significativi dell'art. 4A-UCC.

Se tale operazione viene effettuata al fine di adempiere una obbligazione dell'ordinante nei confronti del beneficiario, quest'ultima si considera estinta nel momento in cui la banca del beneficiario accetta l'ordine di pagamento (art.17 (2)).

La legge-modello ha dovuto tenere in considerazione la regola contenuta in alcuni ordinamenti, fra cui il nostro, secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale (art.1277 c.c.), mentre un *credit transfer* può avere effetto solutorio solo con il consenso del beneficiario-creditore. Per questa ragione il testo della legge-modello prevede l'estinzione della obbligazione nell'ipotesi in cui la medesima possa essere soddisfatta per mezzo di un *credit transfer* (1), quando cioè vi sia, nella precedente ipotesi, un consenso del creditore.

L'effetto estintivo dell'obbligazione è invece parziale quando l'ammontare dell'ordine di pagamento accettato dalla banca del beneficiario sia inferiore rispetto a quello indicato dall'ordinante a causa delle deduzioni operate da banche intermedie per commissioni. In questa ipotesi il *credit transfer* viene comunque considerato eseguito e l'obbligazione è estinta nella misura inferiore dell'importo effettivamente percepito dal creditore, salvo il suo diritto di richiedere all'ordinante il pagamento della differenza rispetto alla somma originariamente indicata nell'ordine di pagamento (art. 17 (3)).

---

(1) Art. 17, (2): *If ... an obligation that can be discharged by credit transfer ...*

## CAPITOLO IV

### IL SISTEMA STATUNITENSE

#### 1. Le norme, la loro sfera di applicazione e la definizione di E.F.T.

Le numerose questioni connesse al trasferimento elettronico di fondi possono essere utilmente studiate con riferimento alla legislazione vigente in materia negli U.S.A., nazione che ha affrontato per prima le problematiche in discorso e dispone attualmente di un completo corpo normativo.

Detta normativa è imperniata sul *Electronic Fund Transfer Act*, emanato dal Congresso nel 1978 (EFTA, affiancato dalla *Regulation E*, su cui si tornerà poco più avanti); provvedimento cui si sono aggiunti due più recenti progetti:

- il progetto di *New Uniform Payments Code* del 1982 (NPC);
- la proposta di integrazione del *Uniform Commercial Code* (UCC, art. 4A), completata nel 1989 ed in corso di adozione da parte dei singoli Stati.

Occorre notare in via preliminare che la nuova normativa dell'UCC riguarda esclusivamente i pagamenti scambiati fra istituzioni finanziarie e maggiori operatori commerciali, lasciando inalterato il campo di applicazione dell'EFTA, relativo alle operazioni compiute nel commercio al minuto e nei rapporti fra banche e singoli clienti.

Le due legislazioni si trovano su un piano di reciproca esclusione ed un trasferimento di fondi sottoposto, anche se solo in parte, alle regole dettate dall'EFTA non è compreso nell'area dell'art. 4A, neppure per la singola parte del trasferimento che non risulta coperta dall'EFTA (art. 4A, 108). Tuttavia, in assenza di una norma che regoli una parte del trasferimento non soggetto all'EFTA, il giudice potrà utilizzare in via analogica i principi dettati dall'art.4A.

La differenza nei campi di applicazione delle due leggi è strettamente connessa con le diverse finalità dei provvedimenti.

L'EFTA si muove in una dichiarata linea di tutela del consumatore (EFTA, 902), intendendo fornire un quadro preciso dei diritti e delle responsabilità dei soggetti interessati dal fenomeno EFT, con lo scopo principale di fissare i diritti degli utenti.

Per consumatore si intende una persona fisica (1); per di più l'interpretazione dell'EFTA data dalla *Regulation E* delinea il concetto di EFT come trasferimento di fondi da o a favore di un conto *established primarily for personal, family or household purposes* (2). Questi due elementi mostrano con chiarezza l'orientamento delle norme di attuazione verso una regolamentazione delle operazioni concluse dagli utenti consumatori (3). Il nuovo art. 4A dell'UCC è invece finalizzato a delineare un quadro normativo preciso e completo delle transazioni di rilevante importo economico fra grossi operatori (*wholesale wire transfers*), privilegiando la rapidità e la certezza dei rapporti fra le parti interessate.

Inoltre le regole del nuovo art. 4A dell'UCC trovano applicazione in tutti i casi in cui vi sia un ordine di pagamento, in qualunque modo questo sia impartito (verbalmente, per iscritto, elettronicamente, UCC, 4A, 103 (a)), che dia luogo ad un trasferimento di fondi (UCC, 4A, 104). Non viene data rilevanza legale al mezzo elettronico e perciò il campo di applicazione dell'UCC appare da questo punto di vista più ampio dell'EFTA, dove il mezzo suddetto assume una importanza fondamentale per delimitare le ipotesi regolate dalla normativa.

A questo proposito in dottrina alcune opinioni si sono orientate nel senso di considerare EFT tutti gli ordini di trasferimento eseguiti mediante sistemi elettronici (4), con un particolare accenno al momento della trasmissione degli ordini. Tale impostazione ha trovato conferma nella soluzione data al problema dal *US National Commission on Electronic Funds Transfers* (5), mentre altri interpreti si sono orientati nel senso di considerare EFT quelle operazioni non solo veicolate, ma anche impartite prevalentemente mediante sistemi elettronici e nello stesso modo ricevute (6).

La legge statunitense del 1978 ha dato particolare rilievo al momento dell'invio del messaggio, definendo EFT i trasferimenti, diversi dalle operazioni attivate con assegni, cambiali e strumenti cartacei, che siano originate da strumenti elettronici (7).

---

(1) *Regulation E*, 205.2 (c).

(2) *Regulation E*, 205.2 (b) e (g).

(3) FELSENFELD, *Legal aspects of electronic funds transfers*, USA, 1988, p. 9.

(4) Si veda GIANNANTONIO, *Trasferimenti elettronici dei fondi e autonomia privata*, Milano, 1986, p. 6. Sul problema si rimanda a quanto già esposto nel Cap. I, paragrafo 2.

(5) KIRKMAN, *Electronic Funds Transfer Systems*, cit., p. 66, la definizione della *US National Commission per gli EFT Systems* è la seguente: "a payments system in which the processing and communications necessary to effect economic exchanges and the processing and communications necessary for the production and distribution of services incidental or related to economic exchanges are dependant wholly or in large part on the use of electronics".

(6) Una definizione di questo tipo è elaborata da KIRKMAN, *op.cit.*, p. 68: "EFT will here be assumed to cover all those transactions in which funds are transferred from one account to another by electronic techniques, with input and output methods being largeley or completely in electronic form."

(7) EFTA, 903 (6); *Regulation E 205* (2g) e GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 7. Sulla definizione nella legge americana si veda anche FELSENFELD, *Legal aspects of electronic funds transfers*, USA, 1988, p. 8. La definizione dell'EFTA è la seguente: "The term 'electronic fund transfer' means any transfer of funds, other than a transaction originated by check, draft or similar paper instrument, which is initiated through an electronic, terminal, telephonic instrument, or computer or magnetic tape so as to order, instruct or authorize a financial institution to debit or credit an account. Such term includes, but is not limited to, point-of-sale transfers, automated teller machine transactions, direct deposits or withdrawals of funds, and transfers initiated by telephone".

## 2. I trasferimenti iniziati mediante l'uso di carte

Un trasferimento elettronico di fondi può essere avviato mediante svariati mezzi, fra i quali rientrano le carte di pagamento.

Questo strumento presenta però molte possibilità di utilizzo; vi sono casi in cui esso serve per effettuare pagamenti in tempo reale, addebitando il conto del titolare, altri in cui il saldo delle operazioni, effettuate per mezzo della carta nell'arco di un certo periodo di tempo, avviene in un momento differito rispetto a quello della transazione commerciale. In quest'ultima ipotesi il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, dietro presentazione dell'estratto conto, oppure ratealmente, con la corresponsione di interessi a favore dell'emittente.

Secondo la normativa statunitense il primo tipo di carte, *debit cards*, è considerato fra i mezzi con cui si può attivare un EFT (1), anche se la carta non viene utilizzata presso un terminale elettronico. Le carte di credito sono invece sottoposte ad una diversa normativa, basata sul *Truth In Lending Act* (TILA, 1988) e la *Regulation Z*, che si applicano alle carte con cui è possibile effettuare operazioni a credito o, più semplicemente, quando vi sia un semplice differimento del saldo delle operazioni, pur senza addebito di interessi (2).

Il potenziale conflitto fra le due normative è stato risolto, per quanto riguarda l'emissione di carte bivalenti o per l'aggiunta di funzioni di credito a carte di debito, con l'applicazione del TILA, che contiene norme di maggiore protezione per l'utente; nel caso invece di carte di credito cui viene concessa, in un secondo momento, la possibilità di utilizzo come mezzo di accesso ad un sistema EFT si applicherà l'EFTA (3).

Per quanto riguarda invece la responsabilità collegata a trasferimenti di fondi non autorizzati sarà ancora l'EFTA a prevalere, anche quando il trasferimento è avviato per mezzo di una carta di credito. Se invece lo strumento è una carta bivalente, ma non vi è utilizzo per trasferimento di somme, bensì per ottenere credito, tornerà ad applicarsi il TILA (4).

In sostanza la linea di demarcazione fra i due corpi normativi è rappresentata dall'uso del mezzo per effettuare trasferimenti immediati (EFTA) o per operazioni a credito (TILA), la scelta appare coerente con la natura dei sistemi EFT, che solitamente sono impostati proprio sull'immediatezza dei trasferimenti, senza dilazioni; la legislazione deve perciò tenere conto di tale realtà per dettare norme apposite, a prescindere dall'ulteriore possibile utilizzo del mezzo di accesso, in questo caso la carta.

---

(1) *Regulation E*, 205.2 (g).

(2) TILA, 103 (e), (K) e *Regulation Z*, 226.2 (14) e (15).

(3) FELSENFELD, *op.cit.*, p. 17, *Regulation E*, 205.5 (c) e *Regulation Z*, 226.12 (g). Viene fatta eccezione per alcuni casi particolari, di cui alla *Regulation E*, 205.5 (c).

(4) *Regulation E*, 205.6 (d) e *Regulation Z*, 226.12 (g).

### 3. Il ruolo del *Board of Governors of the Federal Reserve System*

Il *Board of Governors of the Federal Reserve Systems* è chiamato ad importanti compiti dalle norme dell'EFTA e del TILA (1), al fine di realizzare le finalità proprie dei provvedimenti legislativi.

Per l'EFTA in particolare una delle esigenze più sentite è l'aggiornamento delle regole alla continua evoluzione dell'elettronica nei servizi bancari e della relativa tecnologia, oltre alla verifica dell'impatto sulla concorrenza bancaria del fenomeno EFT ed alla valutazione dei costi sopportati dalle istituzioni finanziarie per riconoscere ai consumatori i diritti garantiti dalla legge (EFTA, 904 (a) (1) e (3)).

L'EFTA, oltre a richiamare l'attenzione del *Board* sulle problematiche sopra accennate, al fine di indirizzarne l'attività, fornisce allo stesso alcuni importanti strumenti per attuare le norme legislative.

Il primo è rappresentato dal potere (delegato dall'EFTA, 904), di emanare un regolamento di attuazione nei limiti della traduzione in pratica dei principi legislativi, per il raggiungimento degli scopi contenuti nell'EFTA, al fine di un continuo ed opportuno aggiornamento della materia; tale potere è stato esercitato mediante la redazione della *Regulation E, Electronic Funds Transfers* e dal relativo *Official Staff Commentary*; lo stesso *Board* verifica inoltre la conformità delle leggi dei singoli Stati alle previsioni dell'EFTA (EFTA, 919 e 920).

Un altro fondamentale potere delegato dalla legge al *Board* è quello del controllo sulla applicazione dei principi normativi per quanto riguarda le banche che fanno parte del *federal reserve system* (EFTA, 917 (a) (1) (B) e *Regulation E*, 205.13), mentre per gli altri operatori le suddette funzioni sono assegnate agli organi di controllo che sovrintendono ai loro rispettivi settori di attività (2).

### 4. L'ordine elettronico

Una prima questione è collegata alla verifica della provenienza dell'ordine elettronico ricevuto dalla Banca, della effettiva imputazione al cliente dell'ordine stesso e della sorte di eventuali pagamenti ed operazioni non autorizzati dall'avente diritto.

I problemi, anche se si ricollegano ad ipotesi distinte, appaiono evidentemente connessi, in quanto un ordine trasmesso da un soggetto diverso dall'avente diritto, in seguito al trafugamento del mezzo di accesso al sistema, si risolve in una operazione non autorizzata; lo stesso discorso vale per eventuali errori nella trasmissione.

A questo proposito sia l'EFTA che il NPC prevedono che i mezzi di accesso al sistema (carte magnetiche o altro) possano essere emessi solamente dietro apposita richiesta del-

---

(1) TILA, 105 e 108. In base alla delega di poteri ivi contenuta il *Board* ha redatto la *Regulation Z*.

(2) L'elenco degli organismi è contenuto nell'EFTA, (917); sul punto si veda FELSENFELD, *op. cit.*, p. 66.

l'avente diritto o a seguito di rinnovo di un mezzo scaduto, seguito da un apposito controllo (EFTA, 903 (1) e 911, NPC, 201).

L'UCC (4A, 201-202) prende inoltre in esame il problema degli ordini di pagamento non autorizzati, stabilendo che se la banca accetta un ordine dopo aver verificato la sua provenienza dal cliente per mezzo di una procedura di controllo, approvata sia dalla banca che dal cliente, quest'ultimo è obbligato ad adempiere l'ordine anche nell'ipotesi in cui l'ordine non sia stato in effetti autorizzato (1).

Ovviamente se la banca accetta un ordine di pagamento non autorizzato senza la verifica mediante la procedura di controllo, la responsabilità ricade sulla stessa banca.

Ma la regola della responsabilità del cliente incontra due importanti eccezioni:

- quando il cliente dimostri che l'ordine non autorizzato non è stato impartito da un suo dipendente o rappresentante che abbia accesso a informazioni riservate o da una persona che comunque abbia ottenuto tali informazioni da una fonte controllata dal cliente;
- qualora l'autorità giudiziaria ritenga che la procedura di controllo, valutata in base a standard commerciali ragionevoli, non sia tale da proteggere il cliente dai rischi di ordini non autorizzati (UCC, 4A, 202-203).

Il controllo giudiziale sull'adeguatezza dei sistemi di protezione dei mezzi di accesso, rispetto agli standard commerciali, costituisce un interessante stimolo al continuo aggiornamento di detti sistemi ed al loro perfezionamento.

L'interesse relativo alla efficienza dei suddetti sistemi di protezione è delle banche, cioè dei soggetti che sono maggiormente in grado di effettuare i miglioramenti sopra citati, in quanto il mancato adeguamento dei sistemi di protezione, rispetto ai mutamenti della realtà economica, si traduce in responsabilità della Banca stessa nel caso di operazioni non autorizzate.

Per ciò che concerne in particolare le conseguenze dei trasferimenti di fondi non autorizzati, l'EFTA (909) prevede un sistema basato in parte su un'attribuzione oggettiva di responsabilità al cliente, limitata a determinati valori massimi, ed in parte sul principio della colpa del cliente medesimo.

Prima del momento in cui la banca viene a conoscenza dell'avvenuta emissione di un ordine non autorizzato, il cliente è sempre responsabile per il minor importo fra la somma di 50 \$ ed il valore del bene o servizio oggetto dell'ordine stesso.

L'ammontare della responsabilità sale a 500 \$ se il cliente non ha denunciato entro due giorni lo smarrimento o il furto del mezzo di accesso ed è senza limiti se l'utente non abbia indicato alla banca i trasferimenti errati, o non autorizzati, che risultino dal rendiconto inviato dalla banca entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Tutte le condizioni di responsabilità dell'utente devono però essere provate dalla banca (EFTA, 909 (b)); tale norma non ha semplicemente un rilievo processuale, ma anche sostanziale, in quanto tende a spostare sulla banca il rischio del danno nel caso di impossibilità di fornire le prove della colpa del cliente.

È da notare che lo stesso EFTA (909 (a) 2) esclude la responsabilità del cliente dal momento in cui sia stato dato avviso alla banca delle circostanze che possono far ritenere

---

(1) Si veda anche quanto esposto *supra* al cap. III, per la legge-modello UNCITRAL.

verosimile l'emissione di un ordine non autorizzato, purché tale avviso sia stato inviato secondo i normali canoni commerciali, a prescindere dall'effettivo ricevimento da parte della banca.

Quest'ultimo principio è corretto nel NPC (200-1), dove si richiede la ricezione dell'avviso da parte della banca in termini tali da permettere alla stessa di agire.

Sempre il progetto NPC fissa in un massimo di 50 \$ la responsabilità oggettiva del cliente nel caso di operazioni non eccedenti il livello di 500 \$; per trasferimenti di importo superiore la responsabilità è illimitata qualora la banca dimostri la colpa (*negligence*) del cliente (NPC, 200, 202-203).

In ogni caso il cliente non sarà ritenuto responsabile se la banca dia luogo ad una operazione non avviata con l'apposito mezzo di accesso (NPC, 200-1).

Le soluzioni sopra ricordate, anche se criticabili per taluni aspetti, rappresentano uno sforzo volto a distribuire la responsabilità fra il cliente e la banca, addossando al primo precisi oneri di diligenza nell'avvisare la banca (perdita del mezzo di accesso, rilevazione di errori), ma compensando la residua responsabilità oggettiva dell'utente con l'accollo dell'onere della prova alla banca.

## 5. La responsabilità civile ed il principio del *money-back guarantee*

Altro importante argomento è quello relativo alla responsabilità per inadempimento dell'ordine di trasferimento.

Il diritto vigente (EFTA, 910) prevede la responsabilità della banca per tutti i danni diretti causati dal mancato adempimento di un ordine di trasferimento di fondi, nei termini e nei modi previsti dall'ordine, ovvero dal mancato adempimento di una richiesta di sospensione di pagamento già ordinato dall'utente, nell'ipotesi in cui sia prevista tale possibilità.

A questo proposito occorre ricordare che la revoca degli ordini di pagamento è ammessa nei casi in cui sia stata data una preventiva autorizzazione da parte del cliente ad effettuare una serie di pagamenti (*Regulation E*, 205.10). In linea più generale è stato osservato che la possibilità di revocare un ordine elettronico avvicinerebbe tale strumento all'ordine di pagamento a mezzo assegno, dal momento che nel sistema americano quest'ultimo può essere bloccato; se invece si propende per la irrevocabilità si accomunerebbe l'EFT al pagamento per contanti (1).

La responsabilità della banca può essere esclusa qualora l'inadempimento dell'ordine sia causato dal caso fortuito, forza maggiore, ovvero da un guasto tecnico noto all'utente al momento dell'invio dell'ordine.

Rappresentano ugualmente cause di esclusione da responsabilità i casi in cui, al momento dell'ordine, l'utente non disponesse di fondi adeguati, ovvero le disponibilità fosse-

---

(1) FELSENFELD, *op. cit.*, p. 63; per la revocabilità si veda UCC, 4A, 403 e quanto già esposto nel cap. II, par. 3, nonché nel cap. III, par. 4.

ro bloccate da provvedimenti giudiziari o, infine, l'importo dell'ordine fosse in eccedenza rispetto ai limiti del credito utilizzabile.

È da ricordare la norma che prevede la sospensione dell'obbligazione del debitore nell'ipotesi in cui il destinatario del pagamento abbia accettato la forma elettronica, ma un guasto nel sistema ne impedisca l'esecuzione. Tale sospensione, che viene perciò ad escludere l'inadempimento, può tuttavia essere superata da una richiesta scritta del destinatario, volta ad ottenere un pagamento con modalità diverse (EFTA, 912).

La soluzione appena esposta rappresenta ancora una volta un compromesso, in quanto evita di accollare esclusivamente all'ordinante tutte le conseguenze negative connesse alle disfunzioni del sistema, senza però sacrificare l'interesse del creditore ad un adempimento il più possibile puntuale.

La disposizione appare comunque lacunosa; non viene infatti specificato se il beneficiario del pagamento debba espressamente autorizzare l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, ovvero se il debitore possa avvalersi di tali strumenti presumendo il consenso della controparte (1).

Il testo dell'UCC prende in considerazione la ripartizione della responsabilità per errori nei trasferimenti di fondi tra la banca dell'ordinante e quella del beneficiario del trasferimento dei fondi medesimi (UCC, 4A, 301-306).

La responsabilità viene addossata alla banca che ha commesso l'errore (per esempio: ordine per un importo superiore a quello effettivamente indicato dall'utente), che potrà richiedere al proprio cliente, o alla banca che ha precedentemente trasmesso l'ordine nei termini corretti, solo ed esclusivamente le somme effettivamente indicate nell'ordine originario; le eventuali differenze, pagate in più dalla banca stessa, potranno essere richieste in restituzione ai beneficiari dei pagamenti, su iniziativa dell'azienda di credito, secondo le regole più generali della ripetizione dell'indebito.

Inoltre se l'errore nell'esecuzione dell'ordine si traduce in un pagamento a favore di un soggetto diverso da quello cui era diretto l'ordine, il suo emittente, o gli altri soggetti nella catena costituente il trasferimento di fondi che hanno correttamente eseguito l'ordine, non sono tenuti a versare l'importo, in quanto il trasferimento di fondi non è completo (UCC, 4A, 402 (c)) (2).

Questo importante principio, denominato *money - back guarantee*, è finalizzato a proteggere l'ordinante o gli altri soggetti che eseguono l'ordine con la dovuta diligenza, essi hanno la sicurezza di non dover sopportare perdite per la cattiva esecuzione del trasferimento. I rischi di insolvenza correlati al pagamento a favore di un soggetto diverso da quello voluto non sono sopportati dall'emittente l'ordine.

Questa regola conosce tuttavia una significativa eccezione. Se l'ordinante indica alla propria banca un preciso intermediario, su cui deve transitare l'ordine di pagamento, la banca è tenuta a seguire fedelmente le istruzioni; se l'intermediario commette un errore nell'adempimento dei propri obblighi e non porta a termine il trasferimento nei modi indicati dall'ordinante, la banca non è tenuta a pagare l'importo dell'ordine, o se lo ha già fatto, ha diritto a chiederne la restituzione.

---

(1) Sul punto FELSENFELD, *op. cit.*, p. 72.

(2) Ovviamente anche in questo caso la banca che ha commesso l'errore potrà richiedere la restituzione di quanto pagato al soggetto diverso dal vero beneficiario.

Se l'intermediario, sollecitato per la restituzione, non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni per insolvenza, la banca dell'ordinante si trova di fronte ad una perdita; ma poiché era stato il suo cliente ad indicare l'intermediario poi divenuto insolvente, la banca stessa non sopporterà la perdita, che verrà addebitata al cliente-ordinante, salva la possibilità di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'intermediario (UCC, 4A, 402 (e)).

## 6. Le sanzioni penali

La normativa statunitense (EFTA, 916) prevede anche una serie di ipotesi di responsabilità penale, suddivise in tre gruppi:

- a) mancata osservanza degli obblighi informativi e di comunicazione previsti dalla legge stessa;
- b) uso, vendita o trasferimento di mezzi di pagamento elettronico contraffatti, alterati, persi, rubati o ottenuti fraudolentemente, purché tali comportamenti siano dolosi e riguardino operazioni commerciali fra diversi Stati degli Stati Uniti d'America o scambi con l'estero. Le condotte sopra citate vengono punite anche solo a livello di tentativo, mentre, nell'ipotesi dell'uso di mezzi di pagamento, le operazioni devono essere di un valore annuo superiore a \$ 1000;
- c) ricezione, occultamento, uso, trasferimento o fornitura di beni, servizi, valori, denaro o biglietti di trasporto, ottenuti o acquistati mediante l'uso di mezzi di pagamento elettronico alterati, contraffatti, rubati o ottenuti fraudolentemente, purché riguardino operazioni tra Stati diversi degli USA o rapporti con l'estero.

Per determinate operazioni è previsto un importo minimo, al di sotto del quale non sussiste la punibilità.

Tutte le ipotesi citate sono dolose, mentre vengono escluse le operazioni compiute con assegni, tratte o altri mezzi cartacei, intendendo per "mezzi di pagamento elettronico", in armonia con l'impostazione di fondo dell'EFTA, solo gli strumenti che sono utilizzati per i trasferimenti elettronici.

## 7. Il momento solutorio

Per quanto riguarda le questioni connesse alla determinazione del momento solutorio del trasferimento di fondi, alla posizione delle varie banche coinvolte nell'operazione ed alla ripartizione dei rischi ingenerati dall'insolvenza di uno dei soggetti, il testo dell'UCC prevede una minuziosa regolamentazione delle problematiche e delle relative soluzioni (1).

Può, perciò, risultare utile un quadro generale di riferimento, con particolare riguardo ai principi basilari su cui si fonda la regolamentazione.

- a). La data di pagamento è quella in cui l'ordine di trasferimento è pagabile al beneficiario dalla banca di quest'ultimo, oppure quella altrimenti indicata dall'ordinante (UCC, 4A, 401);

---

(1) Per una analoga problematica nella legge-modello UNCITRAL si veda *supra*, cap. III.

- b) il momento in cui sorge l'obbligazione a carico della banca del soggetto beneficiario del trasferimento è quello della accettazione, da parte della banca del beneficiario, dell'ordine di pagamento emesso dalla banca del soggetto che ordina il trasferimento; in nessun caso tuttavia il pagamento può risultare dovuto prima della data eventualmente fissata nell'ordine di pagamento impartito dal primo soggetto.

Secondo il sistema previsto dall'UCC il trasferimento di fondi non è costituito da un concreto spostamento di somme di denaro, ma si tratta piuttosto di una procedura nel corso della quale la banca del soggetto beneficiario assume una obbligazione verso il beneficiario medesimo, in forza dell'accettazione dell'ordine emesso dall'ordinante. Se A deve versare una certa somma di denaro a B a saldo di un debito, il pagamento verrà effettuato dando ordine alla banca di A di trasmettere l'ordine stesso alla banca di B. Accettando tale ordine la banca di B si indebiterà verso B ed in tal maniera verrà estinta l'obbligazione di A verso B.

L'accettazione della banca di B crea un vincolo obbligatorio della banca medesima verso B (UCC, 4A, 401 - 406).

- c) conseguenza principale di questo sistema è l'estinzione della obbligazione esistente fra l'ordinante ed il beneficiario, per effetto della sostituzione con l'obbligazione della banca del beneficiario verso il beneficiario stesso (UCC, 4A, 406).

Il tutto naturalmente non può avvenire se vi sia una clausola contrattuale fra A e B che preveda un diverso sistema di pagamento (es.: a mezzo assegno). Dal momento che l'accettazione dell'ordine di pagamento da parte della banca del beneficiario estingue l'obbligazione dell'ordinante verso il beneficiario, sostituendola con una obbligazione della banca verso il medesimo beneficiario, non si può imporre a quest'ultimo la sopportazione del rischio dell'insolvenza della banca medesima, quando sia stato espressamente scelto un mezzo di pagamento diverso, che non comporti tale rischio. Ma se il contratto da cui ha origine l'obbligazione non dispone nulla a riguardo, l'accettazione dell'ordine di pagamento da parte della banca di B comporta l'estinzione della obbligazione.

- d) ulteriore conseguenza di tale sistema è l'eventuale assunzione del rischio da parte della banca del beneficiario nell'ipotesi di mancato saldo da parte della banca dell'ordinante o di altro istituto che abbia assunto una posizione intermedia nel procedimento.

Data l'assunzione di obbligazione della banca del beneficiario verso quest'ultimo, se la banca stessa paghi la somma in discorso dopo la relativa accettazione dell'ordine, ma prima che la banca dell'ordinante abbia in concreto saldato il debito ingenerato dall'ordine emesso, e da quel momento sopraggiunga una situazione di insolvenza della banca dell'ordinante, sarà la banca del beneficiario a sopportare la perdita. La bozza dell'UCC del giugno 1988 (UCC, 4A, 408) prevedeva la possibilità di un accordo apposito tra il beneficiario e la sua banca che permettesse all'azienda di ripetere il pagamento effettuato a favore del beneficiario; quest'ultimo poteva a sua volta rivalersi nei confronti della banca insolvente, nei limiti di quanto restituito (UCC, 4A, 408 n. 1, 2 e 3).

Nella bozza più recente dell'agosto 1989 e nel testo finale tale disposizione è scomparsa, ma la banca del beneficiario può comunque sottrarsi al rischio dell'insolvenza dell'altro istituto, ritardando l'accettazione dell'ordine sino al momento in cui non venga in concreto ricevuto il pagamento, ovvero comunicando al proprio cliente la ricezione dell'ordine, ma specificando che il credito non può essere incassato fino al momento in cui la banca medesima non riceva a sua volta il pagamento.



## **APPENDICE**



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## RECOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1987

relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico

(Relazioni fra istituti finanziari, commercianti-prestatori di servizio e consumatori)

(87/598/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che nel libro bianco per il completamento del mercato interno è stato assunto l'impegno di formulare proposte per adeguare le innovazioni e le legislazioni relative ad i nuovi mezzi di pagamento alle dimensioni di tale mercato;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 12 gennaio 1987, una comunicazione intitolata «Una prospettiva per l'Europa: le carte elettroniche di pagamento»<sup>(1)</sup>;

considerando che lo sviluppo tecnologico è strettamente legato all'unificazione del mercato interno e che pertanto il pagamento elettronico dovrebbe contribuire al rapido ammodernamento dei servizi bancari, del commercio e delle industrie di telecomunicazione e d'informazione;

considerando che i consumatori possono legittimamente aspettarsi sicuri vantaggi da questa evoluzione;

considerando che l'azione comunitaria dovrebbe aggiungere il vantaggio di un grande mercato;

considerando che lo sviluppo dei nuovi mezzi di pagamento si inserisce nella prospettiva dell'integrazione finanziaria e monetaria della Comunità e dell'ampliamento dell'Europa dei cittadini;

<sup>(1)</sup> Documento COM (86) 754 def.

considerando che la libera circolazione delle merci e dei capitali sarà pienamente efficace soltanto se potrà beneficiare dei supporti tecnologici offerti dai nuovi mezzi di pagamento;

considerando che questi nuovi mezzi devono essere messi a disposizione degli operatori economici in condizioni equivalenti in tutti gli Stati membri, quantunque la Commissione sia conscia del fatto che lo sviluppo delle carte di pagamento, secondo la definizione del documento COM (86) 754 def., punto 12: carte di pagamento munite di piste magnetiche e/o di microprocessore, può assumere un significato assai diverso da uno Stato membro all'altro e lascia aperte altre alternative;

considerando che è necessario operare di comune accordo per stabilire norme e modalità d'uso che consentano la compatibilità e la complementarità dei sistemi di pagamento nell'interesse degli utilizzatori europei;

considerando che è opportuno formulare alcuni principi generali di comportamento leale nelle relazioni fra istituti finanziari (banche e istituti di credito), commercianti o prestatori di servizi e consumatori titolari delle carte;

considerando che una tale formulazione favorirà l'applicazione rapida ed efficace delle nuove tecnologie;

considerando che lo sviluppo eterogeneo e non coordinato di dette tecnologie dovrebbe permettere di sfruttare l'opportunità offerta di realizzare l'auspicata compatibilità dei sistemi elettronici di pagamento europei;

considerando che la compatibilità delle carte e l'interconnessione delle reti europee dovrebbero realizzarsi in modo da permettere una reciproca apertura dei sistemi e l'unificazione delle principali norme di utilizzazione;

considerando che, sebbene la decisione di rendere i sistemi compatibili spetti soprattutto alle banche ed agli altri istituti finanziari interessati, la Commissione deve garantire che i progressi realizzati in questa prospettiva non pregiudichino la libera concorrenza all'interno del mercato europeo;

considerando che risulta evidente che il voler definire sin d'ora, a livello comunitario, il funzionamento di sistemi in piena evoluzione in modo rigido e dettagliato, rischierebbe di condurre alla fissazione di norme facilmente obsolete che costituirebbero finanche un freno allo sviluppo elettronico; che ciò non pregiudica tuttavia l'opportunità di determinare i principi essenziali per la protezione dei consumatori nel settore in questione;

considerando nondimeno che è opportuno che la Commissione vigili, allo stadio attuale, affinché tutti i progressi in materia siano realizzati nel rispetto delle regole del trat-

tato e che essa cerchi di fissare e promuovere un consenso sull'evoluzione di questi sistemi, nell'interesse europeo;

considerando che, di fatto, la mancanza di uno sviluppo su vasta scala nell'insieme degli Stati membri di queste nuove tecnologie non consente ancora di individuare con precisione tutti i problemi specifici che potrebbero porsi soprattutto nell'ultima fase delle reti e dell'utilizzazione dei nuovi mezzi di pagamento;

considerando che per questo motivo un approccio «incentivante» quale un codice di buona condotta consente, per la sua elasticità, un adeguamento più facile alle evoluzioni di queste nuove tecnologie,

**RACCOMANDA:**

a tutti i partner economici interessati di conformarsi alle disposizioni del «Codice di buona condotta in materia di pagamento elettronico» che segue:

## CODICE EUROPEO DI BUONA CONDOTTA IN MATERIA DI PAGAMENTO ELETTRONICO

### I. OBIETTIVI DEL CODICE

1. Il codice riassume le condizioni che devono essere soddisfatte per permettere lo sviluppo dei nuovi mezzi di pagamento elettronici a vantaggio di tutti i partner economici e rappresentare :
  - per i consumatori, sicurezza e comodità ;
  - per i prestatori e gli emittenti, un aumento di produttività ed una maggiore sicurezza ;
  - per l'industria europea, un mercato trainante.
2. I principi di lealtà devono essere rispettati da tutti coloro che applicano i sistemi basati su carte di pagamento o che li utilizzano.
3. L'evoluzione tecnologica dovrebbe rispondere ad una concezione europea dei mezzi di pagamento elettronico con una interoperatività la più generale possibile per evitare qualsiasi compartimentazione dei sistemi e quindi del mercato.

### II. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente codice si intende :

1. « per pagamento elettronico » : ogni operazione di pagamento effettuata mediante una carta a pista o a piste magnetiche o incorporante un microprocessore, presso un terminale di pagamento elettronico (TPE) o un terminale punto di vendita (TPV).

Sono esclusi dal codice :

  - le carte shopping non conformi alla definizione del pagamento elettronico che precede,
  - le carte che hanno finalità diverse dal pagamento diretto o a termine ;
  - i pagamenti in assegno garantiti da una carta di banca ;
  - i pagamenti mediante carta secondo procedimenti meccanici (fatture — quietanze) ;
2. « per emittente » : qualsiasi istituto di credito o organizzazione di carte che possono rilasciare una carta di pagamento ad uso elettronico ; le imprese di produzione o di servizi che possono anch'esse rilasciare questo tipo di carta ;
3. « per prestatori » : le imprese commerciali o di servizi ;
4. « per consumatori » : i titolari di carte ;
5. « per interoperatività » : situazione nella quale le carte emesse in uno Stato membro e/o appartenenti ad un determinato sistema di carte possono essere utilizzate in altri Stati membri e/o in altre reti messe a punto da un altro sistema ; ciò presuppone una compatibilità tecnologica delle carte e dei lettori usati nei vari sistemi nonché un'apertura dei sistemi stessi mediante accordi basati sul principio di reciprocità.

### III. PRINCIPI GENERALI

#### 1. Contratti

- a) I contratti conclusi dagli emittenti o dal loro rappresentante sia con i prestatori sia con i consumatori sono scritti, e devono far seguito a una domanda preventiva. Essi definiscono con precisione le condizioni generali e particolari dell'accordo.
- b) Essi sono redatti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale si svolgono le operazioni.
- c) Ogni tariffazione dovrà essere trasparente, tenendo conto degli oneri e dei rischi reali, e non dar luogo a restrizioni alla libera concorrenza.
- d) Tutte le condizioni, purché conformi alla legge, sono liberamente negoziabili e chiaramente stipulate nel contratto.
- e) Le condizioni specifiche di rescissione del contratto devono essere precisate e portate a conoscenza delle parti prima di concludere il contratto.

## 2. Interoperatività

L'interoperatività dovrebbe essere a termine <sup>(1)</sup> totale ed universale almeno nella Comunità onde consentire al prestatore di servizi ed al consumatore di affidarsi alla(e) rete(i) o emittente(i) di sua scelta, ove ogni terminale può trattare tutte le carte.

## 3. Attrezzatura

- a) I terminali di pagamento elettronico devono effettuare la registrazione, il controllo e la trasmissione del pagamento e possono essere integrati in un terminale punto di vendita.
- b) Il prestatore, se lo desidera, deve avere la possibilità di attrezzarsi con un unico terminale polivalente.
- c) Il prestatore deve poter scegliere liberamente il suo terminale punto di vendita. Egli è libero di noleggiarlo, o di acquistarlo all'unica condizione che sia riconosciuto conforme ai requisiti dell'intero sistema di pagamento e si inserisca nel processo di interoperatività.

## 4. Protezione dei dati e sicurezza

- a) Il pagamento elettronico è irreversibile. L'ordine dato mediante carta di pagamento è irrevocabile e rende impossibile qualsiasi opposizione.
- b) I dati trasmessi, all'atto del pagamento, alla banca del prestatore e successivamente all'emittente non devono assolutamente recare pregiudizio alla tutela della vita privata. Essi sono rigorosamente limitati a quelli normalmente previsti per assegni e giroconto.
- c) L'insieme dei problemi posti dalla protezione dei dati e dalla sicurezza devono essere chiaramente menzionati e risolti a tutti i livelli nei contratti tra le parti.
- d) I contratti non devono pregiudicare la libertà di gestione e di concorrenza tra i prestatori di servizi.

## 5. Accesso equo al sistema

- a) Indipendentemente dalla loro importanza economica un equo accesso al sistema di pagamento elettronico deve essere offerto a tutti i prestatori di servizi interessati. L'accesso può essere rifiutato a un prestatario soltanto per motivi legittimi.
- b) La remunerazione degli stessi servizi per le operazioni all'interno di uno Stato membro e per le operazioni transnazionali con altri paesi della Comunità non deve comportare differenze ingiustificate tra servizi interessati e operazioni transnazionali, in particolare nelle regioni frontaliere.

## IV. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

### 1. Concernenti le relazioni tra emittenti e prestatori

- a) Per favorire la compatibilità fra sistemi di carte diverse, i contratti stipulati fra emittenti e prestatori non devono contenere clausole di esclusività che esigerebbero che il prestatore si limiti al solo sistema con il quale ha contratto un accordo.
- b) I contratti devono consentire ai prestatori di servizi di far valere un'effettiva concorrenza tra i vari emittenti. Le disposizioni vincolanti devono essere strettamente limitate alle esigenze tecniche che garantiscono il buon funzionamento del sistema.

<sup>(1)</sup> Data del completamento del mercato interno, cioè il 31. 12. 1992.

**2. Concernenti le relazioni tra emittenti e consumatori**

Il consumatore titolare della carta prenderà tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza della carte emessa e si atterrà alle condizioni particolari (perdita o furto) del contratto che ha firmato.

**3. Concernenti le relazioni tra prestatore e consumatore**

Il prestatore affigge in modo ben visibile le carte o le sigle delle carte oggetto della sua affiliazione e che è tenuto ad accettare.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*

---

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1988

concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta

(88/590/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che uno dei principali obiettivi della Comunità è di completare entro il 1992 il mercato interno, di cui i sistemi di pagamento sono parte essenziale;

considerando che il paragrafo 18 dell'allegato del programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e informazione del consumatore <sup>(1)</sup> specifica che la protezione degli interessi economici del consumatore deve essere basata sui seguenti principi <sup>(2)</sup>: (i) gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dai contratti tipo, in particolare dall'esclusione dei diritti essenziali nei contratti; (ii) il consumatore deve essere protetto dai danni provocati ai suoi interessi economici da servizi insufficienti; e (iii) la presentazione e la propaganda di beni e di servizi, ivi compresi i servizi finanziari, non devono fuorviare né direttamente né indirettamente la persona alla quale vengono offerti o dalla quale sono richiesti; che il paragrafo 24 dell'allegato di detto programma preliminare specifica che la protezione del consumatore contro le prassi commerciali abusive, tra l'altro per quanto riguarda le condizioni contrattuali, deve essere perseguita in via prioritaria nell'attuazione del programma;

considerando che il Libro bianco della Commissione intitolato « Completamento del mercato interno » <sup>(3)</sup>, presentato al Consiglio nel giugno 1985, fa riferimento, al paragrafo 121, alle nuove tecnologie che trasformeranno il sistema europeo di marketing e di distribuzione e creeranno l'esigenza di un'adeguata tutela del consumatore, e più avanti, al paragrafo 122, fa riferimento all'applicazione dell'elettronica alle operazioni bancarie, alle carte di pagamento e al videotext;

considerando che il documento politico della Commissione intitolato « Un nuovo impulso per la politica di protezione del consumatore », presentato al Consiglio nel luglio 1985 <sup>(4)</sup>, che ha costituito oggetto di una risoluzione del Consiglio adottata il 23 giugno 1986 <sup>(5)</sup>, fa riferimento, al paragrafo 34, al trasferimento elettronico di fondi e

preannuncia nello scadenziario, riportato in allegato, una proposta di direttiva in questo campo, che deve essere adottata dal Consiglio nel 1989; che le forme di servizio finanziario, ivi compreso l'autoservizio finanziario, e i mezzi di acquisto di beni e servizi, che sono ora in uso nei punti di vendita negli Stati membri (taluni di questi mezzi sono persino installati al domicilio del consumatore) divergono da uno Stato membro all'altro;

considerando che negli ultimi anni si è registrato un notevole cambiamento nei tipi di servizi finanziari messi a disposizione del consumatore e da lui utilizzati, in particolare per quanto riguarda i metodi di pagamento e l'acquisto di beni e servizi; che sono state introdotte nuove forme di servizi finanziari, che sono in continuo sviluppo;

considerando che le varie condizioni contrattuali correntemente applicate in questo campo negli Stati membri sono non soltanto divergenti da uno Stato all'altro (in realtà anche in uno stesso Stato membro), ma in taluni casi sono persino sfavorevoli per il consumatore; che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore, applicando condizioni contrattuali comuni a tutte queste forme di servizio finanziario;

considerando che il consumatore dovrebbe ricevere un'adeguata informazione sulle condizioni contrattuali, ivi compresi gli oneri e gli altri eventuali costi a suo carico per questi servizi, e sui suoi diritti e obblighi a norma del contratto; che questa informazione dovrebbe comprendere una dichiarazione inequivocabile dell'estensione degli obblighi del consumatore come proprietario di una carta o di un altro strumento (in seguito denominato « contraente proprietario »), che gli permette di effettuare pagamenti a favore di terzi, nonché di eseguire taluni servizi finanziari per proprio conto;

considerando che la protezione del consumatore, come contraente proprietario, è ulteriormente migliorata se tali contratti sono stipulati per iscritto e contengono talune disposizioni minime concernenti le condizioni contrattuali, ivi compreso il periodo entro cui le operazioni saranno normalmente accreditate, addebitate o fatturate;

considerando che lo strumento di pagamento, sia esso sotto forma di carta di plastica o in altra forma, non deve essere inviato a un cliente, se non dietro sua richiesta; che il contratto concluso tra quel cliente e l'emittente dello strumento di pagamento non dovrebbe essere vincolante, prima che il cliente abbia ricevuto lo strumento e conosca anche le condizioni contrattuali applicabili;

<sup>(1)</sup> GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> Confermati al paragrafo 28 del secondo programma; GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.<sup>(3)</sup> Doc. COM(85) 310 def. del 14. 6. 1985.<sup>(4)</sup> Doc. COM(85) 314 def. del 27. 6. 1985.<sup>(5)</sup> GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.

considerando che, data la natura della tecnologia correntemente utilizzata nel campo degli strumenti di pagamento, ivi comprese la produzione e l'utilizzazione di essi, è essenziale che le operazioni effettuate per mezzo di essi siano registrate, in modo che le operazioni possano essere controllate e gli errori corretti; che il contraente proprietario non può in alcun modo accedere a tali registrazioni, e pertanto l'onere di dimostrare che un'operazione è stata accuratamente registrata, contabilizzata e non è stata modificata da guasto tecnico o altra carenza, deve incombere alla persona che in base a un contratto fornisce lo strumento di pagamento, al contraente proprietario, cioè all'emittente;

considerando che le istruzioni di pagamento comunicate elettronicamente da un contraente proprietario devono essere irrevocabili, in modo che il pagamento effettuato in questo modo non sia annullato; che il contraente proprietario deve ricevere un documento per le operazioni che effettua per mezzo dello strumento di pagamento;

considerando che si devono stabilire norme comuni sulla responsabilità dell'emittente per la mancata esecuzione o l'esecuzione errata delle istruzioni di pagamento e delle relative operazioni di un contraente proprietario, e per le operazioni che non sono state autorizzate dal contraente proprietario, fatti salvi in ogni caso gli obblighi del contraente proprietario in caso di perdita, furto o riproduzione dello strumento di pagamento;

considerando che è necessario stabilire disposizioni contrattuali comuni anche per le conseguenze che incombono al contraente proprietario, se perde lo strumento di pagamento o è vittima di un furto o di una riproduzione;

considerando che, per garantire che le reti elettroniche di pagamento possano funzionare e gli strumenti di paga-

mento possano essere utilizzati a livello internazionale, è necessario che taluni dati minimi relativi a un contraente proprietario possano essere trasmessi oltre frontiera, salvo applicazione di talune condizioni;

considerando che la Commissione controllerà l'applicazione di tale raccomandazione e dopo 12 mesi, se l'applicazione è insoddisfacente, adotterà le misure appropriate,

#### RACCOMANDA:

Che non più tardi di 12 mesi a decorrere dalla data della presente raccomandazione:

1. gli emittenti degli strumenti di pagamento e i fornitori di sistemi di pagamento svolgano le loro attività in conformità delle disposizioni riportate in allegato;
2. per facilitare le operazioni indicate in allegato, gli Stati membri garantiscono che i dati relativi ai contraenti proprietari possono essere comunicati a condizione che:
  - siano ridotti al minimo necessario; e
  - siano considerati riservati da chiunque ne venga a conoscenza nel corso di tali operazioni.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Grigoris VARFIS

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

1. Il presente allegato si applica alle seguenti operazioni :
  - pagamento elettronico che comporti l'uso di una carta, in particolare in un punto di vendita ;
  - il ritiro di banconote, il deposito di banconote e assegni e le operazioni connesse, effettuati mediante macchine elettroniche, come le macchine distributrici di banconote e le casse automatizzate ;
  - pagamento non elettronico mediante carta, ivi comprese le procedure per le quali è richiesta la firma ed è rilasciata una ricevuta, ma escluse le carte la cui unica funzione è di garantire il pagamento effettuato mediante assegno ;
  - pagamento elettronico effettuato da un membro del pubblico senza l'uso di una carta, come le operazioni bancarie a domicilio.
2. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni :
  - « *Strumento di pagamento* » : è la carta o qualsiasi altro mezzo che permette all'utente di effettuare operazioni del tipo specificato al paragrafo 1.
  - « *Emittente* » : è la persona che nello svolgimento dei suoi affari mette a disposizione di un membro del pubblico uno strumento di pagamento in applicazione di un contratto concluso tra essi.
  - « *Fornitore di sistema* » : è la persona che mette a disposizione un prodotto finanziario sotto una denominazione specifica e normalmente con una rete per l'esecuzione delle operazioni summenzionate mediante uno strumento di pagamento.
  - « *Contraente proprietario* » : è la persona che in applicazione di un contratto concluso con un emittente possiede uno strumento di pagamento.
  - « *Carta specifica del commerciante* » : è la carta rilasciata da un venditore al minuto o da un gruppo di venditori al minuto ai propri clienti, al fine di permettere o facilitare, senza fornire diretto accesso ad un conto bancario, il pagamento di beni o servizi acquistati esclusivamente presso il commerciante o presso commercianti emittenti, o presso commercianti che in base ad un contratto accettano la carta.
- 3.1. Ogni emittente deve predisporre un contratto scritto, che disciplini a condizioni eque e complete l'emissione e l'uso degli strumenti di pagamento.
- 3.2. Le condizioni contrattuali devono essere redatte :
  - con espressioni facilmente comprensibili e in una forma tipografica facilmente leggibile ;
  - nella lingua o nelle lingue che sono abitualmente utilizzate per questo scopo o scopi analoghi nelle aree dove il contratto sarà offerto.
- 3.3. Le condizioni contrattuali devono specificare la base di calcolo dell'ammontare degli eventuali oneri (ivi compresi gli interessi), che il contraente proprietario deve pagare all'emittente.
- 3.4. Le condizioni contrattuali devono specificare :
  - se le operazioni saranno addebitate o accreditate istantaneamente e, in caso contrario, entro quale periodo di tempo ;
  - per le operazioni che sono fatturate al contraente proprietario, il periodo di tempo entro cui sarà effettuata la fatturazione.
- 3.5. Le condizioni contrattuali possono essere modificate esclusivamente con un accordo tra le parti ; tuttavia tale accordo è presunto, se l'emittente propone una modifica delle condizioni contrattuali e il contraente proprietario, dopo averne ricevuto comunicazione, continua a far uso dello strumento di pagamento.
- 4.1. Le condizioni contrattuali devono stabilire l'obbligo del contraente proprietario nei confronti dell'emittente :
  - a) di adottare tutti i provvedimenti ragionevoli per garantire la sicurezza dello strumento di pagamento e dei dati (come il numero personale di identificazione o il codice) che ne permettono l'uso ;
  - b) di informare l'emittente o la sede centrale, senza indugio, appena ha constatato :
    - la perdita, il furto o la riproduzione dello strumento di pagamento o dei dati che ne permettono l'uso ;
    - la registrazione sul suo conto di un'operazione non autorizzata ;
    - un errore o qualsiasi altra irregolarità nella gestione del conto da parte dell'emittente ;
  - c) di non trascrivere sullo strumento di pagamento l'eventuale numero personale di identificazione o il codice, e di non registrare tali dati su qualsiasi altro documento che egli abitualmente detiene o porta con lo strumento di pagamento, in particolare se tale documento può essere perso o rubato o riprodotto ;
  - d) di non revocare un ordine che ha dato per mezzo dello strumento di pagamento.

- 4.2. Le condizioni contrattuali devono stabilire che, a condizione che il contraente proprietario soddisfi gli obblighi che gli incombono in applicazione delle lettere a), b), primo trattino e c) del punto 1 del presente paragrafo, e non agisca altrimenti con estrema negligenza o in modo fraudolento nelle circostanze in cui utilizza lo strumento di pagamento, non è responsabile, dopo la notifica, del danno derivante da tale uso.
- 4.3. Le condizioni contrattuali devono stabilire l'obbligo dell'emittente nei confronti del contraente proprietario di comunicare il numero personale di identificazione del proprietario contraente o il codice o eventuali dati analoghi riservati esclusivamente al proprietario contraente stesso.
5. Lo strumento di pagamento può essere inviato per posta esclusivamente dietro richiesta della persona interessata; il contratto tra l'emittente e il contraente proprietario si considera concluso nel momento in cui quest'ultimo riceve lo strumento di pagamento e una copia delle condizioni contrattuali da lui accettate.
- 6.1. In rapporto alle operazioni di cui al paragrafo 1, gli emittenti devono tenere o far tenere registrazioni interne, che siano tali da permettere un controllo delle operazioni e una rettifica degli errori. A tal fine gli emittenti devono concludere, se necessario, opportuni accordi con i fornitori di sistemi.
- 6.2. In caso di controversia con un contraente proprietario in merito ad un'operazione di cui al primo, secondo e quarto trattino del paragrafo 1 e in rapporto alla responsabilità per un trasferimento elettronico di fondi non autorizzato, incombe all'emittente l'onere di dimostrare che l'operazione è stata accuratamente registrata e accuratamente contabilizzata e non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.
- 6.3. Il contraente proprietario può richiedere una ricevuta per ciascuna delle operazioni, istantaneamente o subito dopo l'esecuzione dell'operazione; tuttavia, in caso di pagamento in un punto di vendita, lo scontrino rilasciato dal venditore al minuto al momento dell'acquisto e contenente i riferimenti dello strumento di pagamento soddisfa le prescrizioni della presente disposizione.
- 7.1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 8, l'emittente è responsabile nei confronti del contraente proprietario:
- per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta delle operazioni di cui al paragrafo 1, eseguite dal contraente possessore, anche se un'operazione è stata iniziata con una macchina elettronica che non è sotto il controllo diretto o esclusivo dell'emittente;
  - per le operazioni non autorizzate dal contraente proprietario.
- 7.2. Fatto salvo il disposto del punto 3 del presente paragrafo, la responsabilità di cui al precedente paragrafo è limitata come segue:
- nel caso di mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un'operazione, la responsabilità è limitata all'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto;
  - nel caso di un'operazione non autorizzata, la responsabilità si estende alla somma necessaria per ristabilire la posizione del contraente proprietario, quale era prima dello svolgimento dell'operazione non autorizzata.
- 7.3. Qualsiasi altra conseguenza finanziaria, e in particolare le questioni concernenti il valore del danno per cui deve essere versato un indennizzo, sono soggette alle norme applicabili al contratto concluso tra l'emittente e il proprietario contraente.
- 8.1. Ogni emittente deve mettere a disposizione i mezzi con cui i suoi clienti possano in qualsiasi momento del giorno e della notte notificare la perdita, il furto o la riproduzione dei loro strumenti di pagamento; nel caso di carte specifiche di commercianti, tali mezzi di notifica possono essere messi a disposizione soltanto durante le ore di apertura dell'esercizio dell'emittente.
- 8.2. Dopo che il contraente proprietario ha notificato all'emittente o alla sede centrale, come prescritto al paragrafo 4, punto 1), lettera b), è esonerato da ogni responsabilità; questa disposizione non si applica se ha agito con estrema negligenza o in modo fraudolento.
- 8.3. Il contraente proprietario è responsabile fino al momento della notifica per il danno subito in conseguenza della perdita, del furto o della riproduzione dello strumento di pagamento, ma soltanto nei limiti di una somma pari a 150 ECU per ogni caso, a meno che abbia agito con estrema negligenza o in modo fraudolento.
- 8.4. Al ricevimento della notifica, l'emittente ha l'obbligo di prendere ogni provvedimento possibile per impedire ogni ulteriore uso dello strumento di pagamento, anche se il contraente proprietario ha agito con estrema negligenza o in modo fraudolento.

## THE DANISH PAYMENT CARDS ACT

### Part I

#### Scope of Act

1. This Act shall apply to payment systems with payment cards and payment systems which may be compared herewith, which are offered or may be used in this country.
2. By payment cards shall be understood account, credit and purchase cards which are used for payment purposes so that the cardholder by using the card with the card issuer or with others may acquire goods or services or arrange for transfer of payment.
3. 1) By card issuer shall be understood:
  1. The person with whom the cardholder makes an agreement on the use of payment cards, and
  2. The person with whom the payee makes an agreement on connection to the payment system.2) The Card issuer shall have a place of business in this country, unless otherwise provided by rules laid down by the Minister for Industry.
4. By cardholder is understood the person who makes an agreement with the card issuer on use of payment cards.
5. By payee shall be understood:
  - 1) The person who with the card issuer makes an agreement to receive payment transfer when the cardholder uses payment cards, and
  - 2) The person from whom the cardholder by using the card may acquire goods or services or arrange for transfer of payment.

## Part 2

### Notification and Registration

6.
  - 1) Any card issuer shall be notified to the Consumers' Ombudsman.
  - 2) If more card issuers are connected to the same payment system and if to a great extent the same business conditions are applied, the Consumers' Ombudsman may permit or order joint notification.
7. A notification shall comprise:
  - 1) The card issuer's name, business place and organisation;
  - 2) A description of the payment system, hereunder business procedure and payment routines.
  - 3) The information to be issued according to section 13(1).
  - 4) Business conditions and agreement terms otherwise.
  - 5) Changes of circumstances about which notification has been made shall be notified not later than 8 days after an agreement to such an effect or such a change has been made.
  - 6) The Consumers' Ombudsman shall lay down provisions on notification according to subsections (1) and (2) hereof.
8.
  - 1) The Consumers' Ombudsman shall keep a register open to public inspection in which the notifications filed shall be recorded. The register is subject to the rules in Act on Registers of Public Authorities.
  - 2) A payment system must not be put into use until registration according to subsection (1) above has taken place.
  - 3) Registration shall take place not later than three months after a notification which fulfills the conditions of Section 7 has been filed, or if a statement has been obtained according to Section 11(2) or (3), not later than 3 months after a statement has been made.
  - 4) Registration according to subsection (1) does not imply approval of the contents of the notification.
9. The Minister of Industry shall lay down rules with respect to:
  - 1) The design of the register.
  - 2) To which extent information concerning safeguards against misuse of the payment system are exempted from registration.
  - 3) Transcripts of the register, hereunder fees to be paid in this connection.

Part 3

The Consumers' Ombudsman's Powers. Supervision.

The Advisory Payment Card Committee

10.
  - 1) The Consumers' Ombudsman shall supervise that no contravention is made of this Act or any provisions made in pursuance thereof.
  - 2) The Consumers' Ombudsman shall ensure that payment card systems are designed and work so that the users are guaranteed clarity, voluntariness and protection against misuse. If the Consumers' Ombudsman finds that a payment system in the said respects is not adequately designed, hereunder
    1. That the necessary control, security and correction procedures have not been established,
    2. That a card issuer's business conditions, cf. hereunder section 13(1) or a payee's business conditions in relation to a card holder one-sidedly consider own interests or are unreasonable otherwise, or
    3. That a card issuer's or payee's business conditions one-sidedly consider one of the parties,or that the provisions of the law are not otherwise observed, he shall by negotiation try to change such a situation.
  - 3) If a change as mentioned in subsection (2) hereof is not possible through negotiation, the Consumers' Ombudsman may issue an order to this effect.
11.
  - 1) The Consumers' Ombudsman may request all information which is deemed necessary to his activities, hereunder to decide whether a situation falls under the provisions of this Act.
  - 2) Before the Consumers' Ombudsman decides on circumstances as mentioned in section 20, a statement may be obtained from the Monopolies Control Authority or the Supervision of Commercial Banks and Savings Banks.
  - 3) Before the Consumers' Ombudsman makes any decisions according to Part 6 hereof, a statement may be obtained from the Data Surveillance Authority.
  - 4) The Consumers' Ombudsman may besides obtain assistance from experts if this is deemed necessary.
12.
  - 1) An Advisory Committee shall be set up under the Consumers' Ombudsman, the Payment Card Committee, which shall assist the Consumers' Ombudsman in his administration of this Act.

- 2) The Payment Card Committee shall consist of a Chairman, a Deputy Chairman and seven other members to be appointed by the Ministry for Industry. The Chairman, the Deputy Chairman and one of the members shall represent legal, economic and technical expertise and be independent of payment arrangement interests. Of the other six members one member shall be appointed upon recommendation of the Consumers' Council, one member upon recommendation of the Economic Council of the Labour Movement, one member upon recommendation of Denmark's Savings Banks Association and the Danish Bank Association, one member as a representative of payment card interests, one member upon recommendation of the Joint Council of Retail Trade, and one member from the Crime Prevention Council.
- 3) The Minister for Industry shall fix the rules of procedure of Payment Card Committee.

#### Part 4

##### General Provisions

13.
  - 1) The card issuer shall in case of individual applications to individuals and enterprises and on answering inquiries on payment cards hand out written material containing information about:
    1. The application possibilities of the card.
    2. Conditions attached to holding and application of the card.
    3. Expenses in connection with obtaining and using the card, hereunder the annual nominal interest if a periodical interest rate is used, fees, if any.
    4. How often the cardholder will receive statements of account.
    5. Personal information which the card issuer requests on application for a card.
    6. Procedure in case of an evaluation of creditworthiness.
    7. Use, keeping and passing on of personal information and information about purchases, etc.
    8. How warning is given about the card if it is lost, misused or is in unauthorized possession.
  - 2) The card issuer shall before agreement on acquisition of a payment card is made, give the cardholder the information mentioned in subsection (1) above in writing.
  - 3) The Consumers' Ombudsman shall lay down rules on how the duty of disclosure according to subsections (1) and (2) shall be complied with.

14.
  - 1) Payment cards must be supplied only upon request.
  - 2) If an application for a payment card is declined, the card issuer shall upon request state if information according to No. 5 and No. 6 of subsection 1. of section 13 is the reason for the decline, and in such event, which information.
15. The cardholder is entitled to have a receipt in connection with each payment card transaction.
16. The cardholder and the payee are entitled without notice to terminate the agreement on connection to the payment system with the card issuer.
17. On acquisition of goods or services by use of payment cards, no discounts must be offered or what may be similar thereto, to the cardholder, unless the same advantage is granted for cash payment.
18. The payee is under an obligation to receive cash payment within normal business hours in satisfaction of payment obligations which could be made and fulfilled by use of payment cards.
19.
  - 1) No request must be made for a payment card to be used as means of identification in other connections than payment transactions with payment cards and as charge cards.
  - 2) Payment cards must not contain the cardholder's personal registration number.
20.
  - 1) The card issuer's expenses in connection with operation of the payment system must not be charged to the payee.
  - 2) Fees for the cardholder's use of payment cards shall be fixed independently of the circumstances of the payee.

#### Part 5

#### Compensation Rules

21.
  - 1) The cardholder shall only be responsible for losses which are due to unauthorised use of payment cards, if
    1. The cardholder or any person with whom he has left the card has lost it through gross negligence.
    2. The cardholder or any person with whom he has left the card has failed to inform the card issuer as soon as possible after having learned that the card has become lost, or within a reasonable time after it has become lost, or
    3. The card is misused by any person with whom the cardholder has left it.

- 2) The cardholder's responsibility according to subsection (1) shall not exceed an amount fixed by the Minister for Industry, unless the cardholder has acted with intent. The amount may be fixed differently for simple and gross negligence. The card issuer shall bear the additional part of the loss.
  - 3) Notwithstanding subsection (1) above, the payee shall be liable for losses if he knew or should have known that the user was unauthorised to use the card.
  - 4) Save where otherwise provided in subsections (1), (2) or (3), the card issuer is liable for losses which result from unauthorised use of payment cards.
  - 5) The card issuer is, however, liable for payments which are made after the card issuer has received notice that the card is lost or is otherwise possessed by an unauthorised person, unless the payee may be held liable according to subsection (3).
- 22.
- 1) The card issuer is liable for any losses suffered by the cardholder and payee as a result of faultily registration, posting faults, technical breakdown or other similar circumstances even if the fault is accidental. If the cardholder with intent or gross negligence has contributed to the fault, compensation to the cardholder may be reduced or may lapse. The card issuer is, however, not liable for any losses suffered by the payee as a result of the payee's circumstances.
  - 2) In case of non-payment or delayed payment under circumstances as mentioned in the first clause of subsection (1) above, no default powers may for this reason be invoked against the cardholder except from a claim for interest. If any withdrawals have been made on the cardholder's account, payment is, however, considered to have been effected with releasing effect for the cardholder.
  - 3) If according to subsection (1) above the card issuer shall compensate any losses incurred by the cardholder as a result of the payee's circumstances, the card issuer may claim compensation to be paid by the payee.
  - 4) The card issuer has the burden of proof that payment transactions are not due to the circumstances mentioned in the first clause of subsection 1.

## Part 6

### Registration, Application, Transfer and Keeping of Information

23. Save where otherwise provided by the provisions of this Act, the Act on Private Registers shall apply to registers which are kept for the purpose of payment systems according to section (1) hereof.
24. 1) Information about cardholders must be registered only to the extent it is necessary in order to carry through payment transactions and information about cases where payment cards have been lost or withdrawn on account of misuse.
- 2) Information about cardholders must only be used and passed on if it is necessary in order to carry through payment transactions, corrections and enforcement of law or if this is authorised. Information about misuse must only be passed on to the extent it is necessary to avoid misuse.
- 3) Information about payees must only be used and passed on if this is necessary in order to carry through payment transactions, corrections and enforcement of law. Information must otherwise only be passed on to the extent it is provided by other legislation.
25. Information about individual persons' and enterprises' use of payment systems shall be kept for five years whereafter it must be destroyed. Information about misuse shall, however, be destroyed not later than two years after registration.
26. The Ministry for Industry shall upon having obtained a statement from the Data Surveillance Authority lay down rules to the effect that information which concerns persons residing in this country must be registered or data processed only in this country.

## Part 7

### Court Proceedings

27. 1) The decisions of the Consumers' Ombudsman according to this Act cannot be brought before any other administrative authority.
- 2) The decisions of the Consumers' Ombudsman according to this Act may be brought before the courts of law within three months from the date of a decision. The bringing of cases before the courts of law has a suspensive effect, unless otherwise decided by the court, cf. however section 28 hereof.
28. 1) Orders issued in pursuance of section 10(3) shall without any undue delay by the Consumers' Ombudsman be brought before the courts of law if the person against whom the order is made makes any objections.

- 2) The court may decide that the bringing of cases before the courts of law as mentioned in subsection (1) shall have suspensive effect.
- 29.
- 1) Civil cases for the result of which the application of this Act is of considerable importance and where the Consumers' Ombudsman is a party shall be brought before the Maritime and Commercial Court in Copenhagen unless otherwise agreed by the parties.
  - 2) Criminal cases on contravention of this Act shall be tried by the Maritime and Commercial Court in Copenhagen if more detailed knowledge of payment systems comprised by the Act is deemed to be of essential importance for the decision of the case. Besides the rules of section 104(4) and Part 63 of the Administration of Justice Act shall apply.
  - 3) In cases which according to the first clause of subsection (1) and subsection(2) are brought before the Maritime and Commercial Court in Copenhagen, the second clause of subsection (7) of section 9 a and the third clause of subsection (1) of section 94 of the Administration of Justice Act shall apply correspondingly.

#### Part 8

#### Penalty and Prosecution

- 30.
- 1) Unless a more severe penalty is provided according to other legislation, the penalty is a fine for any person who
    1. Acts in contravention of section 3(2), section 6(1), section 7(1) and (2), section 14(1), section 17, section 18, section 24, and section 25,
    2. Disregards others according to section 6(2) and section 10(3).
    3. Fails to give information which is required according to Section 11(1).
    4. Gives incorrect or misleading information in a notification according to section 6, cf. section 7,
    5. In circumstances which are otherwise comprised by the Act, gives incorrect or misleading information to the Consumers' Ombudsman.
  - 2) In rules which are fixed according to section 7(3), section 13(3) and section 26, a penalty by way of a fine may be fixed for violation of the provisions of the rules.
  - 3) Where the contravention has been committed by a joint stock company, a private limited company, a co-operative company or a similar company, fines may be imposed on the company.

31. Sections 152 and 264 b) of the Civil Penal Code shall apply correspondingly to experts according to section 11(4), and to their assistants. What such experts and their assistants may learn through their activity for the Consumers' Ombudsman, shall be considered as a secret.
32. 1) Any person who carries on business with payment cards or contributes to such business, may by a sentence for a criminal offence have the right to continue to carry on the concerned activity suspended or the right to carry on business on certain conditions or to contribute thereto suspended if on account of the offence in question there are obvious grounds to fear abuse in connection with the exercise of the activity. The third clause of section 79(1), and subsections (2) and (3) of the Civil Penal Code shall apply correspondingly.
- 2) A claim for suspension according to subsection(1) hereof shall be made by the Public Prosecutor upon request of the Consumers' Ombudsman.
- 3) Any person who carries on activities with respect to which the right has been suspended in accordance with subsection (1) or who in his business lets any person who has his right suspended participate in activities as mentioned in subsection (1) hereof, shall be liable to a fine unless the offence carries a more severe penalty according to section (3) of the Civil Penal Code. If the business is carried on by a joint stock company, a private limited company, a co-operative company or any similar company, fines may be imposed on such company.
33. 1) Sections 14, 15, 16, 19(2) and sections 21 and 22 may not be deviated from to the detriment of the cardholder.
- 2) Sections 16 and 20(1) and sections 21 and 22 may not be deviated from to the detriment of the cardholder.
34. The Minister for Industry may determine that section 20 and Part 6 of this Act in whole or in part shall not apply to payment systems according to Section 1 which must be considered to be international.

#### Part 9

##### Fees, Commencement and Transitional and Revision Provisions

35. 1) Costs incurred in connection with administration of this Act shall be charged to the registered card issuers in proportion to the turnover of the system, number of cardholders and number of card transactions.
- 2) The Minister for Industry shall lay down rules on the fixing of the fee and on the Consumers' Ombudsman's collection thereof.
- 3) The fees shall be subject to right of execution.

Il testo è tratto da:

*Board of Governors of the Federal Reserve System, Regulation E, Electronic Funds Transfer.*

## Electronic Fund Transfer Act

15 USC 1693 et seq.; 92 Stat. 3728; Pub. L. 95-630, Financial Institutions Regulatory and Interest Rate Control Act, Title XX (November 10, 1978)

### *FIRA, TITLE XX—Electronic Fund Transfers*

#### SECTION 2001

*The Consumer Credit Protection Act (15 U.S.C. 1601 et seq.) is amended by adding at the end thereof the following new title:*

### TITLE IX—ELECTRONIC FUND TRANSFERS

#### SECTION 901—Short Title

This title may be cited as the "Electronic Fund Transfer Act".

#### SECTION 902—Findings and Purpose

(a) The Congress finds that the use of electronic systems to transfer funds provides the potential for substantial benefits to consumers. However, due to the unique characteristics of such systems, the application of existing consumer protection legislation is unclear, leaving the rights and liabilities of consumers, financial institutions, and intermediaries in electronic fund transfers undefined.

(b) It is the purpose of this title to provide a basic framework establishing the rights, liabilities, and responsibilities of participants in electronic fund transfer systems. The primary objective of this title, however, is the provision of individual consumer rights.

#### SECTION 903—Definitions

As used in this title—

(1) the term "accepted card or other means of access" means a card, code, or other means of access to a consumer's account for the purpose of initiating electronic fund transfers when the person to whom such card or other means of access was issued has requested and received or has signed or has used, or authorized another to

use, such card or other means of access for the purpose of transferring money between accounts or obtaining money, property, labor, or services;

(2) the term "account" means a demand deposit, savings deposit, or other asset account (other than an occasional or incidental credit balance in an open end credit plan as defined in section 103(i) of this Act), as described in regulations of the Board, established primarily for personal, family, or household purposes, but such term does not include an account held by a financial institution pursuant to a *bona fide* trust agreement;

(3) the term "Board" means the Board of Governors of the Federal Reserve System;

(4) the term "business day" means any day on which the offices of the consumer's financial institution involved in an electronic fund transfer are open to the public for carrying on substantially all of its business functions;

(5) the term "consumer" means a natural person;

(6) the term "electronic fund transfer" means any transfer of funds, other than a transaction originated by check, draft, or similar paper instrument, which is initiated through an electronic terminal, telephonic instrument, or computer or magnetic tape so as to order, instruct, or authorize a financial institution to debit or credit an account. Such term includes, but is not limited to, point-of-sale transfers, automated teller machine transactions, direct deposits or withdrawals of funds, and transfers initiated by telephone. Such term does not include—

(A) any check guarantee or authorization service which does not directly result in a debit or credit to a consumer's account;

(B) any transfer of funds, other than those processed by automated clearinghouse, made by a financial institution on behalf of a consumer by means of a service that transfers funds held at either

Federal Reserve banks or other depository institutions and which is not designed primarily to transfer funds on behalf of a consumer;

(C) any transaction the primary purpose of which is the purchase or sale of securities or commodities through a broker-dealer registered with or regulated by the Securities and Exchange Commission;

(D) any automatic transfer from a savings account to a demand deposit account pursuant to an agreement between a consumer and a financial institution for the purpose of covering an overdraft or maintaining an agreed upon minimum balance in the consumer's demand deposit account; or

(E) any transfer of funds which is initiated by a telephone conversation between a consumer and an officer or employee of a financial institution which is not pursuant to a prearranged plan and under which periodic or recurring transfers are not contemplated; as determined under regulations of the Board;

(7) the term "electronic terminal" means an electronic device, other than a telephone operated by a consumer, through which a consumer may initiate an electronic fund transfer. Such term includes but is not limited to, point-of-sale terminals, automated teller machines, and cash dispensing machines;

(8) the term "financial institution" means a State or National bank, a State or Federal savings and loan association, a mutual savings bank, a State or Federal credit union, or any other person who, directly or indirectly, holds an account belonging to a consumer;

(9) the term "preauthorized electronic fund transfer" means an electronic fund transfer authorized in advance to recur at substantially regular intervals;

(10) the term "State" means any State, territory, or possession of the United States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, or any political subdivision of any of the foregoing; and

(11) the term "unauthorized electronic fund transfer" means an electronic fund

transfer from a consumer's account initiated by a person other than the consumer without actual authority to initiate such transfer and from which the consumer receives no benefit, but the term does not include any electronic fund transfer (A) initiated by a person other than the consumer who was furnished with the card, code, or other means of access to such consumer's account by such consumer, unless the consumer has notified the financial institution involved that transfers by such other person are no longer authorized, (B) initiated with fraudulent intent by the consumer or any person acting in concert with the consumer, or (C) which constitutes an error committed by a financial institution.

#### SECTION 904—Regulations

(a) The Board shall prescribe regulations to carry out the purposes of this title. In prescribing such regulations, the Board shall:

(1) consult with the other agencies referred to in section 917 and take into account, and allow for, the continuing evolution of electronic banking services and the technology utilized in such services,

(2) prepare an analysis of economic impact which considers the cost and benefits to financial institutions, consumers, and other users of electronic fund transfers, including the extent to which additional documentation, reports, records, or other paper work would be required, and the effects upon competition in the provision of electronic banking services among large and small financial institutions and the availability of such services to different classes of consumers, particularly low income consumers,

(3) to the extent practicable, the Board shall demonstrate that the consumer protections of the proposed regulations outweigh the compliance costs imposed upon consumers and financial institutions, and

(4) any proposed regulations and accompanying analyses shall be sent promptly to Congress by the Board.

(b) The Board shall issue model clauses for optional use by financial institutions to facili-

tate compliance with the disclosure requirements of section 905 and to aid consumers in understanding the rights and responsibilities of participants in electronic fund transfers by utilizing readily understandable language. Such model clauses shall be adopted after notice duly given in the Federal Register and opportunity for public comment in accordance with section 553 of title 5, United States Code. With respect to the disclosures required by section 905(a)(3) and (4), the Board shall take account of variations in the services and charges under different electronic fund transfer systems and, as appropriate, shall issue alternative model clauses for disclosure of these differing account terms.

(c) Regulations prescribed hereunder may contain such classifications, differentiations, or other provisions, and may provide for such adjustments and exceptions for any class of electronic fund transfers, as in the judgment of the Board are necessary or proper to effectuate the purposes of this title, to prevent circumvention or evasion thereof, or to facilitate compliance therewith. The Board shall by regulation modify the requirements imposed by this title on small financial institutions if the Board determines that such modifications are necessary to alleviate any undue compliance burden on small financial institutions and such modifications are consistent with the purpose and objective of this title.

(d) In the event that electronic fund transfer services are made available to consumers by a person other than a financial institution holding a consumer's account, the Board shall by regulation assure that the disclosures, protections, responsibilities, and remedies created by this title are made applicable to such persons and services.

#### SECTION 905—Terms and Conditions of Transfers

(a) The terms and conditions of electronic fund transfers involving a consumer's account shall be disclosed at the time the consumer contracts for an electronic fund transfer service, in accordance with regulations of the Board. Such disclosures shall be in readily un-

derstandable language and shall include, to the extent applicable—

(1) the consumer's liability for unauthorized electronic fund transfers and, at the financial institution's option, notice of the advisability of prompt reporting of any loss, theft, or unauthorized use of a card, code, or other means of access;

(2) the telephone number and address of the person or office to be notified in the event the consumer believes that an unauthorized electronic fund transfer has been or may be effected;

(3) the type and nature of electronic fund transfers which the consumer may initiate, including any limitations on the frequency or dollar amount of such transfers, except that the details of such limitations need not be disclosed if their confidentiality is necessary to maintain the security of an electronic fund transfer system, as determined by the Board;

(4) any charges for electronic fund transfers or for the right to make such transfers;

(5) the consumer's right to stop payment of a preauthorized electronic fund transfer and the procedure to initiate such a stop payment order;

(6) the consumer's right to receive documentation of electronic fund transfers under section 906;

(7) a summary, in a form prescribed by regulations of the Board, of the error resolution provisions of section 908 and the consumer's rights thereunder. The financial institution shall thereafter transmit such summary at least once per calendar year;

(8) the financial institution's liability to the consumer under section 910; and

(9) under what circumstances the financial institution will in the ordinary course of business disclose information concerning the consumer's account to third persons.

(b) A financial institution shall notify a consumer in writing at least twenty-one days prior to the effective date of any change in any term or condition of the consumer's account required to be disclosed under subsection (a) if such change would result in greater cost or liability for such consumer or decreased access to the consumer's account. A financial

institution may, however, implement a change in the terms or conditions of an account without prior notice when such change is immediately necessary to maintain or restore the security of an electronic fund transfer system or a consumer's account. Subject to subsection (a)(3), the Board shall require subsequent notification if such a change is made permanent.

(c) For any account of a consumer made accessible to electronic fund transfers prior to the effective date of this title, the information required to be disclosed to the consumer under subsection (a) shall be disclosed not later than the earlier of—

- (1) the first periodic statement required by section 906(c) after the effective date of this title; or
- (2) thirty days after the effective date of this title.

#### SECTION 906—Documentation of Transfers; Periodic Statements

(a) For each electronic fund transfer initiated by a consumer from an electronic terminal, the financial institution holding such consumer's account shall, directly or indirectly, at the time the transfer is initiated, make available to the consumer written documentation of such transfer. The documentation shall clearly set forth to the extent applicable—

- (1) the amount involved and date the transfer is initiated;
- (2) the type of transfer;
- (3) the identity of the consumer's account with the financial institution from which or to which funds are transferred;
- (4) the identity of any third party to whom or from whom funds are transferred; and
- (5) the location or identification of the electronic terminal involved.

(b) For a consumer's account which is scheduled to be credited by a preauthorized electronic fund transfer from the same payor at least once in each successive sixty-day period, except where the payor provides positive notice of the transfer to the consumer, the financial institution shall elect to provide

promptly either positive notice to the consumer when the credit is made as scheduled, or negative notice to the consumer when the credit is not made as scheduled, in accordance with regulations of the Board. The means of notice elected shall be disclosed to the consumer in accordance with section 905.

(c) A financial institution shall provide each consumer with a periodic statement for each account of such consumer that may be accessed by means of an electronic fund transfer. Except as provided in subsections (d) and (e), such statement shall be provided at least monthly for each monthly or shorter cycle in which an electronic fund transfer affecting the account has occurred, or every three months, whichever is more frequent. The statement, which may include information regarding transactions other than electronic fund transfers, shall clearly set forth—

- (1) with regard to each electronic fund transfer during the period, the information described in subsection (a), which may be provided on an accompanying document;
- (2) the amount of any fee or charge assessed by the financial institution during the period for electronic fund transfers or for account maintenance;
- (3) the balances in the consumer's account at the beginning of the period and at the close of the period; and
- (4) the address and telephone number to be used by the financial institution for the purpose of receiving any statement inquiry or notice of account error from the consumer. Such address and telephone number shall be preceded by the caption "Direct Inquiries To:" or other similar language indicating that the address and number are to be used for such inquiries or notices.

(d) In the case of a consumer's passbook account which may not be accessed by electronic fund transfers other than preauthorized electronic fund transfers crediting the account, a financial institution may, in lieu of complying with the requirements of subsection (c), upon presentation of the passbook provide the consumer in writing with the amount and date of each such transfer involving the account since the passbook was last presented.

(e) In the case of a consumer's account other than a passbook account, which may not be accessed by electronic fund transfers other than preauthorized electronic fund transfers crediting the account, the financial institution may provide a periodic statement on a quarterly basis which otherwise complies with the requirements of subsection (c).

(f) In any action involving a consumer, any documentation required by this section to be given to the consumer which indicates that an electronic fund transfer was made to another person shall be admissible as evidence of such transfer and shall constitute *prima facie* proof that such transfer was made.

#### SECTION 907—Preauthorized Transfers

(a) A preauthorized electronic fund transfer from a consumer's account may be authorized by the consumer only in writing, and a copy of such authorization shall be provided to the consumer when made. A consumer may stop payment of a preauthorized electronic fund transfer by notifying the financial institution orally or in writing at any time up to three business days preceding the scheduled date of such transfer. The financial institution may require written confirmation to be provided to it within fourteen days of an oral notification if, when the oral notification is made, the consumer is advised of such requirement and the address to which such confirmation should be sent.

(b) In the case of preauthorized transfers from a consumer's account to the same person which may vary in amount, the financial institution or designated payee shall, prior to each transfer, provide reasonable advance notice to the consumer, in accordance with regulations of the Board, of the amount to be transferred and the scheduled date of the transfer.

#### SECTION 908—Error Resolution

(a) If a financial institution, within sixty days after having transmitted to a consumer documentation pursuant to section 906 (a), (c), or (d) or notification pursuant to section

906(b), receives oral or written notice in which the consumer—

- (1) sets forth or otherwise enables the financial institution to identify the name and account number of the consumer;
- (2) indicates the consumer's belief that the documentation, or, in the case of notification pursuant to section 906(b), the consumer's account, contains an error and the amount of such error; and
- (3) sets forth the reasons for the consumer's belief (where applicable) that an error has occurred, the financial institution shall investigate the alleged error, determine whether an error has occurred, and report or mail the results of such investigation and determination to the consumer within ten business days. The financial institution may require written confirmation to be provided to it within ten business days of an oral notification of error if, when the oral notification is made, the consumer is advised of such requirement and the address to which such confirmation should be sent. A financial institution which requires written confirmation in accordance with the previous sentence need not provisionally recredit a consumer's account in accordance with subsection (c), nor shall the financial institution be liable under subsection (e) if the written confirmation is not received within the ten-day period referred to in the previous sentence.

(b) If the financial institution determines that an error did occur, it shall promptly, but in no event more than one business day after such determination, correct the error, subject to section 909, including the crediting of interest where applicable.

(c) If a financial institution receives notice of an error in the manner and within the time period specified in subsection (a), it may, in lieu of the requirements of subsections (a) and (b), within ten business days after receiving such notice provisionally recredit the consumer's account for the amount alleged to be in error, subject to section 909, including interest where applicable, pending the conclusion of its investigation and its determination of whether an error has occurred. Such investigation shall be concluded not later than for-

ty-five days after receipt of notice of the error. During the pendency of the investigation, the consumer shall have full use of the funds provisionally recredited.

(d) If the financial institution determines after its investigation pursuant to subsection (a) or (c) that an error did not occur, it shall deliver or mail to the consumer an explanation of its findings within 3 business days after the conclusion of its investigation, and upon request of the consumer promptly deliver or mail to the consumer reproductions of all documents which the financial institution relied on to conclude that such error did not occur. The financial institution shall include notice of the right to request reproductions with the explanation of its findings.

(e) If in any action under section 915, the court finds that—

- (1) the financial institution did not provisionally recredit a consumer's account within the ten-day period specified in subsection (c), and the financial institution (A) did not make a good faith investigation of the alleged error, or (B) did not have a reasonable basis for believing that the consumer's account was not in error; or
- (2) the financial institution knowingly and willfully concluded that the consumer's account was not in error when such conclusion could not reasonably have been drawn from the evidence available to the financial institution at the time of its investigation, then the consumer shall be entitled to treble damages determined under section 915(a)(1).

(f) For the purpose of this section, an error consists of—

- (1) an unauthorized electronic fund transfer;
- (2) an incorrect electronic fund transfer from or to the consumer's account;
- (3) the omission from a periodic statement of an electronic fund transfer affecting the consumer's account which should have been included;
- (4) a computational error by the financial institution;
- (5) the consumer's receipt of an incorrect

amount of money from an electronic terminal;

- (6) a consumer's request for additional information or clarification concerning an electronic fund transfer or any documentation required by this title; or
- (7) any other error described in regulations of the Board.

#### SECTION 909—Consumer Liability for Unauthorized Transfers

(a) A consumer shall be liable for any unauthorized electronic fund transfer involving the account of such consumer only if the card or other means of access utilized for such transfer was an accepted card or other means of access and if the issuer of such card, code, or other means of access has provided a means whereby the user of such card, code, or other means of access can be identified as the person authorized to use it, such as by signature, photograph, or fingerprint or by electronic or mechanical confirmation. In no event, however, shall a consumer's liability for an unauthorized transfer exceed the lesser of—

- (1) \$50; or
- (2) the amount of money or value of property or services obtained in such unauthorized electronic fund transfer prior to the time the financial institution is notified of, or otherwise becomes aware of, circumstances which lead to the reasonable belief that an unauthorized electronic fund transfer involving the consumer's account has been or may be effected. Notice under this paragraph is sufficient when such steps have been taken as may be reasonably required in the ordinary course of business to provide the financial institution with the pertinent information, whether or not any particular officer, employee, or agent of the financial institution does in fact receive such information.

Notwithstanding the foregoing, reimbursement need not be made to the consumer for losses the financial institution establishes would not have occurred but for the failure of the consumer to report within sixty days of transmittal of the statement (or in extenuating circumstances such as extended travel or

hospitalization, within a reasonable time under the circumstances) any unauthorized electronic fund transfer or account error which appears on the periodic statement provided to the consumer under section 906. In addition, reimbursement need not be made to the consumer for losses which the financial institution establishes would not have occurred but for the failure of the consumer to report any loss or theft of a card or other means of access within two business days after the consumer learns of the loss or theft (or in extenuating circumstances such as extended travel or hospitalization, within a longer period which is reasonable under the circumstances), but the consumer's liability under this subsection in any such case may not exceed a total of \$500, or the amount of unauthorized electronic fund transfers which occur following the close of two business days (or such longer period) after the consumer learns of the loss or theft but prior to notice to the financial institution under this subsection, whichever is less.

(b) In any action which involves a consumer's liability for an unauthorized electronic fund transfer, the burden of proof is upon the financial institution to show that the electronic fund transfer was authorized or, if the electronic fund transfer was unauthorized, then the burden of proof is upon the financial institution to establish that the conditions of liability set forth in subsection (a) have been met, and, if the transfer was initiated after the effective date of section 905, that the disclosures required to be made to the consumer under section 905(a) (1) and (2) were in fact made in accordance with such section.

(c) In the event of a transaction which involves both an unauthorized electronic fund transfer and an extension of credit as defined in section 103(e) of this Act pursuant to an agreement between the consumer and the financial institution to extend such credit to the consumer in the event the consumer's account is overdrawn, the limitation on the consumer's liability for such transaction shall be determined solely in accordance with this section.

(d) Nothing in this section imposes liability upon a consumer for an unauthorized elec-

tronic fund transfer in excess of his liability for such a transfer under other applicable law or under any agreement with the consumer's financial institution.

(e) Except as provided in this section, a consumer incurs no liability from an unauthorized electronic fund transfer.

#### SECTION 910—Liability of Financial Institutions

(a) Subject to subsections (b) and (c), a financial institution shall be liable to a consumer for all damages proximately caused by—

(1) the financial institution's failure to make an electronic fund transfer, in accordance with the terms and conditions of an account, in the correct amount or in a timely manner when properly instructed to do so by the consumer, except where—

(A) the consumer's account has insufficient funds;

(B) the funds are subject to legal process or other encumbrance restricting such transfer;

(C) such transfer would exceed an established credit limit;

(D) an electronic terminal has insufficient cash to complete the transaction; or

(E) as otherwise provided in regulations of the Board;

(2) the financial institution's failure to make an electronic fund transfer due to insufficient funds when the financial institution failed to credit, in accordance with the terms and conditions of an account, a deposit of funds to the consumer's account which would have provided sufficient funds to make the transfer, and

(3) the financial institution's failure to stop payment of a preauthorized transfer from a consumer's account when instructed to do so in accordance with the terms and conditions of the account.

(b) A financial institution shall not be liable under subsection (a)(1) or (2) if the financial institution shows by a preponderance of the evidence that its action or failure to act resulted from—

(1) an act of God or other circumstance

beyond its control, that it exercised reasonable care to prevent such an occurrence, and that it exercised such diligence as the circumstances required; or

(2) a technical malfunction which was known to the consumer at the time he attempted to initiate an electronic fund transfer or, in the case of a preauthorized transfer, at the time such transfer should have occurred.

(c) In the case of a failure described in subsection (a) which was not intentional and which resulted from a *bona fide* error, notwithstanding the maintenance of procedures reasonably adapted to avoid any such error, the financial institution shall be liable for actual damages proved.

#### SECTION 911—Issuance of Cards or Other Means of Access

(a) No person may issue to a consumer any card, code, or other means of access to such consumer's account for the purpose of initiating an electronic fund transfer other than—

(1) in response to a request or application therefor; or

(2) as a renewal of, or in substitution for, an accepted card, code, or other means of access, whether issued by the initial issuer or a successor.

(b) Notwithstanding the provisions of subsection (a), a person may distribute to a consumer on an unsolicited basis a card, code, or other means of access for use in initiating an electronic fund transfer from such consumer's account, if—

(1) such card, code, or other means of access is not validated;

(2) such distribution is accompanied by a complete disclosure, in accordance with section 905, of the consumer's rights and liabilities which will apply if such card, code, or other means of access is validated;

(3) such distribution is accompanied by a clear explanation, in accordance with regulations of the Board, that such card, code, or other means of access is not validated and how the consumer may dispose of such

code, card, or other means of access if validation is not desired; and

(4) such card, code, or other means of access is validated only in response to a request or application from the consumer, upon verification of the consumer's identity.

(c) For the purpose of subsection (b), a card, code, or other means of access is validated when it may be used to initiate an electronic fund transfer.

#### SECTION 912—Suspension of Obligations

If a system malfunction prevents the effectuation of an electronic fund transfer initiated by a consumer to another person, and such other person has agreed to accept payment by such means, the consumer's obligation to the other person shall be suspended until the malfunction is corrected and the electronic fund transfer may be completed, unless such other person has subsequently, by written request, demanded payment by means other than an electronic fund transfer.

#### SECTION 913—Compulsory Use of Electronic Fund Transfers

No person may—

(1) condition the extension of credit to a consumer on such consumer's repayment by means of preauthorized electronic fund transfers; or

(2) require a consumer to establish an account for receipt of electronic fund transfers with a particular financial institution as a condition of employment or receipt of a government benefit.

#### SECTION 914—Waiver of Rights

No writing or other agreement between a consumer and any other person may contain any provision which constitutes a waiver of any right conferred or cause of action created by this title. Nothing in this section prohibits, however, any writing or other agreement which grants to a consumer a more extensive

right or remedy or greater protection than contained in this title or a waiver given in settlement of a dispute or action.

### SECTION 915—Civil Liability

(a) Except as otherwise provided by this section and section 910, any person who fails to comply with any provision of this title with respect to any consumer, except for an error resolved in accordance with section 908, is liable to such consumer in an amount equal to the sum of—

- (1) any actual damage sustained by such consumer as a result of such failure;
- (2)(A) in the case of an individual action, an amount not less than \$100 nor greater than \$1,000; or
  - (B) in the case of a class action, such amount as the court may allow, except that (i) as to each member of the class no minimum recovery shall be applicable, and (ii) the total recovery under this subparagraph in any class action or series of class actions arising out of the same failure to comply by the same person shall not be more than the lesser of \$500,000 or 1 per centum of the net worth of the defendant; and
- (3) in the case of any successful action to enforce the foregoing liability, the costs of the action, together with a reasonable attorney's fee as determined by the court,

(b) In determining the amount of liability in any action under subsection (a), the court shall consider, among other relevant factors—

- (1) in any individual action under subsection (a)(2)(A), the frequency and persistence of noncompliance, the nature of such noncompliance, and the extent to which the noncompliance was intentional; or
- (2) in any class action under subsection (a)(2)(B), the frequency and persistence of noncompliance, the nature of such compliance, the resources of the defendant, the number of persons adversely affected, and the extent to which the noncompliance was intentional.

(c) Except as provided in section 910, a person may not be held liable in any action

brought under this section for a violation of this title if the person shows by a preponderance of evidence that the violation was not intentional and resulted from a *bona fide* error notwithstanding the maintenance of procedures reasonably adapted to avoid any such error.

(d) No provision of this section or section 916 imposing any liability shall apply to—

- (1) any act done or omitted in good faith in conformity with any rule, regulation, or interpretation thereof by the Board or in conformity with any interpretation or approval by an official or employee of the Federal Reserve System duly authorized by the Board to issue such interpretations or approvals under such procedures as the Board may prescribe therefor; or
- (2) any failure to make disclosure in proper form if a financial institution utilized an appropriate model clause issued by the Board,

notwithstanding that after such act, omission, or failure has occurred, such rule, regulation, approval, or model clause is amended, rescinded, or determined by judicial or other authority to be invalid for any reason.

(e) A person has no liability under this section for any failure to comply with any requirement under this title if, prior to the institution of an action under this section, the person notifies the consumer concerned of the failure, complies with the requirements of this title, and makes an appropriate adjustment to the consumer's account and pays actual damages or, where applicable, damages in accordance with section 910.

(f) On a finding by the court that an unsuccessful action under this section was brought in bad faith or for purposes of harassment, the court shall award to the defendant attorney's fees reasonable in relation to the work expended and costs.

(g) Without regard to the amount in controversy, any action under this section may be brought in any United States district court, or in any other court of competent jurisdiction, within one year from the date of the occurrence of the violation.

## SECTION 916—Criminal Liability

- (a) Whoever knowingly and willfully—
- (1) gives false or inaccurate information or fails to provide information which he is required to disclose by this title or any regulation issued thereunder; or
  - (2) otherwise fails to comply with any provision of this title; shall be fined not more than \$5,000 or imprisoned not more than one year, or both.
- (b) Whoever—
- (1) knowingly, in a transaction affecting interstate or foreign commerce, uses or attempts or conspires to use any counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained debit instrument to obtain money, goods, services, or anything else of value which within any one-year period has a value aggregating \$1,000 or more; or
  - (2) with unlawful or fraudulent intent, transports or attempts or conspires to transport in interstate or foreign commerce a counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained debit instrument knowing the same to be counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained; or
  - (3) with unlawful or fraudulent intent, uses any instrumentality of interstate or foreign commerce to sell or transport a counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained debit instrument knowing the same to be counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained; or
  - (4) knowingly receives, conceals, uses, or transports money, goods, services, or anything else of value (except tickets for interstate or foreign transportation) which (A) within any one-year period has a value aggregating \$1,000 or more, (B) has moved in or is part of, or which constitutes interstate or foreign commerce and (C) has been obtained with a counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained debit instrument; or
  - (5) knowingly receives, conceals, uses, sells, or transports in interstate or foreign commerce one or more tickets for interstate or foreign transportation, which (A) with-

in any one-year period have a value aggregating \$500 or more, and (B) have been purchased or obtained with one or more counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained debit instrument; or

(6) in a transaction affecting interstate or foreign commerce, furnishes money, property, services, or anything else of value, which within any one-year period has a value aggregating \$1,000 or more, through the use of any counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained debit instrument knowing the same to be counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained—

shall be fined not more than \$10,000 or imprisoned not more than ten years, or both.

(c) As used in this section, the term "debit instrument" means a card, code, or other device, other than a check, draft, or similar paper instrument, by the use of which a person may initiate an electronic fund transfer.

## SECTION 917—Administrative Enforcement

(a) Compliance with the requirements imposed under this title shall be enforced under—

(1) section 8 of the Federal Deposit Insurance Act, in the case of—

(A) national banks, by the Comptroller of the Currency;

(B) member banks of the Federal Reserve System (other than national banks), by the Board;

(C) banks insured by the Federal Deposit Insurance Corporation (other than members of the Federal Reserve System), by the Board of Directors of the Federal Deposit Insurance Corporation;

(2) section 5(d) of the Home Owners' Loan Act of 1933, section 407 of the National Housing Act, and sections 6(i) and 17 of the Federal Home Loan Bank Act, by the Federal Home Loan Bank Board (acting directly or through the Federal Savings and Loan Insurance Corporation), in the case of any institution subject to any of those provisions;

(3) the Federal Credit Union Act, by the Administrator of the National Credit Union Administration with respect to any Federal credit union.

(4) the Federal Aviation Act of 1958, by the Civil Aeronautics Board, with respect to any air carrier or foreign air carrier subject to that Act; and

(5) the Securities Exchange Act of 1934, by the Securities and Exchange Commission, with respect to any broker or dealer subject to that Act.

(b) For the purpose of the exercise by any agency referred to in subsection (a) of its powers under any Act referred to in that subsection, a violation of any requirement imposed under this title shall be deemed to be a violation of a requirement imposed under that Act. In addition to its powers under any provision of law specifically referred to in subsection (a), each of the agencies referred to in that subsection may exercise, for the purpose of enforcing compliance with any requirement imposed under this title, any other authority conferred on it by law.

(c) Except to the extent that enforcement of the requirements imposed under this title is specifically committed to some other Government agency under subsection (a), the Federal Trade Commission shall enforce such requirements. For the purpose of the exercise by the Federal Trade Commission of its functions and powers under the Federal Trade Commission Act, a violation of any requirement imposed under this title shall be deemed a violation of a requirement imposed under that Act. All of the functions and powers of the Federal Trade Commission under the Federal Trade Commission Act are available to the Commission to enforce compliance by any person subject to the jurisdiction of the Commission with the requirements imposed under this title, irrespective of whether that person is engaged in commerce or meets any other jurisdictional tests in the Federal Trade Commission Act.

#### SECTION 918—Reports to Congress

(a) Not later than twelve months after the

effective date of this title and at one-year intervals thereafter, the Board shall make reports to the Congress concerning the administration of its functions under this title, including such recommendations as the Board deems necessary or appropriate. In addition, each report of the Board shall include its assessment of the extent to which compliance with this title is being achieved, and a summary of the enforcement actions taken under section 917 of this title. In such report, the Board shall particularly address the effects of this title on the costs and benefits to financial institutions and consumers, on competition, on the introduction of new technology, on the operations of financial institutions, and on the adequacy of consumer protection.

(b) In the exercise of its functions under this title, the Board may obtain upon request the views of any other Federal agency which, in the judgment of the Board, exercises regulatory or supervisory functions with respect to any class of persons subject to this title.

#### SECTION 919—Relation to State Laws

This title does not annul, alter, or affect the laws of any State relating to electronic fund transfers, except to the extent that those laws are inconsistent with the provisions of this title, and then only to the extent of the inconsistency. A State law is not inconsistent with this title if the protection such law affords any consumer is greater than the protection afforded by this title. The Board shall, upon its own motion or upon the request of any financial institution, State, or other interested party, submitted in accordance with procedures prescribed in regulations of the Board, determine whether a State requirement is inconsistent or affords greater protection. If the Board determines that a State requirement is inconsistent, financial institutions shall incur no liability under the law of that State for a good faith failure to comply with that law, notwithstanding that such determination is subsequently amended, rescinded, or determined by judicial or other authority to be invalid for any reason. This title does not extend the applicability of any such law to any class of per-

sons or transactions to which it would not otherwise apply.

subject to requirements substantially similar to those imposed by this title, and that there is adequate provision for enforcement.

**SECTION 920—Exemption for State Regulation**

The Board shall by regulation exempt from the requirements of this title any class of electronic fund transfers within any State if the Board determines that under the law of that State that class of electronic fund transfers is

**SECTION 921—Effective Date**

This title takes effect upon the expiration of eighteen months from the date of its enactment, except that sections 909 and 911 take effect upon the expiration of ninety days after the date of enactment.

Si ringrazia il Segretario dell'UNCITRAL, Mr. Eric E. Bergstein per il cortese assenso alla pubblicazione.

Draft UNCITRAL Model Law  
on International Credit Transfers a/

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Sphere of application \*

- (1) This law applies to credit transfers where a sending bank and its receiving bank are in different States.
- (2) For the purpose of determining the sphere of application of this law, branches and separate offices of a bank in different States are separate banks.

---

\* This law does not deal with issues related to the protection of consumers.

Article 2. Definitions

For the purposes of this law:

- (a) "Credit transfer" means the series of operations, beginning with the originator's payment order, made for the purpose of placing funds at the disposal of a beneficiary. The term includes any payment order issued by the originator's bank or any intermediary bank intended to carry out the originator's payment order. [The term does not include a transfer effected through a point-of-sale payment system.]
- (b) "Payment order" means an unconditional instruction by a sender to a receiving bank to place at the disposal of a beneficiary a fixed or determinable amount of money if:
- (i) the receiving bank is to be reimbursed by debiting an account of, or otherwise receiving payment from, the sender, and
  - (ii) the instruction does not provide that payment is to be made at the request of the beneficiary.

When an instruction is not a payment order because it is issued subject to a condition but the condition is subsequently satisfied and thereafter a bank that has received the instruction executes it, the instruction shall be treated as if it had been unconditional when it was issued.

---

a/ Text of the draft Model Law as adopted by the Working Group on International Payments at its twenty-second session, on 7 December 1990.

V.9C-90339

6733T

- (c) "Originator" means the issuer of the first payment order in a credit transfer.
- (d) "Beneficiary" means the person designated in the originator's payment order to receive funds as a result of the credit transfer.
- (e) "Sender" means the person who issues a payment order, including the originator and any sending bank.
- (f) "Bank" means an entity which, as an ordinary part of its business, engages in executing payment orders. An entity is not to be taken as executing payment orders merely because it transmits them.
- (g) A "receiving bank" is a bank that receives a payment order.
- (h) "Intermediary bank" means any receiving bank other than the originator's bank and the beneficiary's bank.
- (i) "Funds" or "money" includes credit in an account kept by a bank and includes credit denominated in a monetary unit of account that is established by an intergovernmental institution or by agreement of two or more States, provided that this law shall apply without prejudice to the rules of the intergovernmental institution or the stipulations of the agreement.
- (j) "Authentication" means a procedure established by agreement to determine whether all or part of a payment order or a revocation of a payment order was issued by the purported sender.
- (k) "Execution date" means the date when the receiving bank should execute the payment order in accordance with article 10.
- (l) "Execution" means, with respect to a receiving bank other than the beneficiary's bank, the issue of a payment order intended to carry out the payment order received by the receiving bank.
- (m) "Payment date" means the date specified in the payment order when the funds are to be placed at the disposal of the beneficiary.

### Article 3. Variation by agreement

Except as otherwise provided in this law, the rights and obligations of a party to a credit transfer may be varied by agreement of the affected party.

## CHAPTER II. DUTIES OF THE PARTIES

### Article 4. Obligations of sender

- (1) A purported sender is bound by a payment order or a revocation of a payment order if it was issued by him or by another person who had the authority to bind the purported sender.

(2) When a payment order is subject to authentication, a purported sender who is not bound under paragraph (1) is nevertheless bound if:

(a) the authentication provided is a commercially reasonable method of security against unauthorized payment orders, and

(b) the receiving bank complied with the authentication.

(3) The parties are not permitted to agree that paragraph (2) shall apply if the authentication is not commercially reasonable.

(4) A purported sender is, however, not bound under paragraph (2) if it proves that the payment order as received by the receiving bank resulted from the actions of a person other than a present or former employee of the purported sender, unless the receiving bank is able to prove that the payment order resulted from the actions of a person who had gained access to the authentication procedure through the fault of the purported sender.

(5) A sender who is bound by a payment order is bound by the terms of the order as received by the receiving bank. However, if the sender and the receiving bank have agreed upon a procedure for detecting erroneous duplicates or errors in a payment order, the sender is not bound by the payment order if use of the procedure by the receiving bank revealed or would have revealed the erroneous duplicate or the error. If the error that the bank would have detected was that the sender instructed payment of an amount greater than the amount intended by the sender, the sender shall be bound only to the extent of the amount that was intended.

(6) A sender becomes obligated to pay the receiving bank for the payment order when the receiving bank accepts it, but payment is not due until the [execution date], unless otherwise agreed.

Article 5. Payment to receiving bank

Payment of the sender's obligation under article 4(6) to pay the receiving bank occurs:

(a) if the receiving bank debits an account of the sender with the receiving bank, when the debit is made; or

(b) if the sender is a bank and subparagraph (a) does not apply,

(i) when a credit that the sender causes to be entered to an account of the receiving bank with the sender is used or, if not used, on the business day following the day on which the credit is available for use and the receiving bank learns of that fact, or

(ii) when a credit that the sender causes to be entered to an account of the receiving bank in another bank is used or, if not used, on the business day following the day on which the credit is available for use and the receiving bank learns of that fact, or

(iii) when final settlement is made in favour of the receiving bank at the central bank of the State where the receiving bank is located, or

- (iv) when final settlement is made in favour of the receiving bank
  - a. through a funds transfer system that provides for the settlement of obligations among participants either bilaterally or multilaterally and the settlement is made in accordance with applicable law and the rules of the system, or
  - b. in accordance with a bilateral netting agreement with the sender; or
- (c) if neither subparagraph (a) nor (b) applies, as otherwise provided by law.

**Article 6. Acceptance or rejection of a payment order by receiving bank that is not the beneficiary's bank**

- (1) The provisions of this article apply to a receiving bank that is not the beneficiary's bank.
- (2) A receiving bank accepts the sender's payment order at the earliest of the following times:
  - (a) when the time for execution under article 10 has elapsed without notice of rejection having been given, provided that: (i) where payment is to be made by debiting an account of the sender with the receiving bank, acceptance shall not occur until there are funds available in the account to be debited sufficient to cover the amount of the payment order; or (ii) where payment is to be made by other means, acceptance shall not occur until the receiving bank has received payment from the sender in accordance with article 5(b) or (c),
  - (b) when the bank receives the payment order, provided that the sender and the bank have agreed that the bank will execute payment orders from the sender upon receipt,
  - (c) when it gives notice to the sender of acceptance, or
  - (d) when it issues a payment order intended to carry out the payment order received.
- (3) A receiving bank that does not accept a sender's payment order, otherwise than by virtue of subparagraph (2)(a), is required to give notice to that sender of the rejection, unless there is insufficient information to identify the sender. A notice of rejection of a payment order must be given not later than on the execution date.

**Article 7. Obligations of receiving bank that is not the beneficiary's bank**

- (1) The provisions of this article apply to a receiving bank that is not the beneficiary's bank.
- (2) A receiving bank that accepts a payment order is obligated under that payment order to issue a payment order, within the time required by article 10, either to the beneficiary's bank or to an appropriate intermediary bank, that is consistent with the contents of the payment order received by the receiving bank and that contains the instructions necessary to implement the credit transfer in an appropriate manner.

- (3) When a payment order is received that contains information which indicates that it has been misdirected and which contains sufficient information to identify the sender, the receiving bank shall give notice to the sender of the misdirection, within the time required by article 10.
- (4) When an instruction does not contain sufficient data to be a payment order, or being a payment order it cannot be executed because of insufficient data, but the sender can be identified, the receiving bank shall give notice to the sender of the insufficiency, within the time required by article 10.
- (5) If there is an inconsistency in a payment order between the words and figures that describe the amount of money, the receiving bank shall, within the time required by article 10, give notice to the sender of the inconsistency, if the sender can be identified. This paragraph does not apply if the sender and the bank have agreed that the bank would rely upon either the words or the figures, as the case may be.
- (6) The receiving bank is not bound to follow an instruction of the sender specifying an intermediary bank, funds transfer system or means of transmission to be used in carrying out the credit transfer if the receiving bank, in good faith, determines that it is not feasible to follow the instruction or that following the instruction would cause excessive costs or delay in completion of the credit transfer. The receiving bank acts within the time required by article 10 if, in the time required by that article, it enquires of the sender as to the further actions it should take in light of the circumstances.
- (7) For the purposes of this article, branches and separate offices of a bank, even if located in the same State, are separate banks.

Article 8. Acceptance or rejection by beneficiary's bank

- (1) The beneficiary's bank accepts a payment order at the earliest of the following times:
  - (a) when the time for [execution] under article 10 has elapsed without notice of rejection having been given, provided that: (i) where payment is to be made by debiting an account of the sender with the beneficiary's bank, acceptance shall not occur until there are funds available in the account to be debited sufficient to cover the amount of the payment order; or (ii) where payment is to be made by other means; acceptance shall not occur until the beneficiary's bank has received payment from the sender in accordance with article 5(b) or (c),
  - (b) when the bank receives the payment order, provided that the sender and the bank have agreed that the bank will [execute] payment orders from the sender upon receipt,
  - (c) when it notifies the sender of acceptance,
  - (d) when the bank credits the beneficiary's account or otherwise places the funds at the disposal of the beneficiary,
  - (e) when the bank gives notice to the beneficiary that it has the right to withdraw the funds or use the credit,

(f) when the bank otherwise applies the credit as instructed in the payment order,

(g) when the bank applies the credit to a debt of the beneficiary owed to it or applies it in conformity with an order of a court.

(2) A beneficiary's bank that does not accept a sender's payment order, otherwise than by virtue of subparagraph (1)(a), is required to give notice to the sender of the rejection, unless there is insufficient information to identify the sender. A notice of rejection of a payment order must be given not later than on the [execution date].

Article 9. Obligations of beneficiary's bank

(1) The beneficiary's bank is, upon acceptance of a payment order received, obligated to place the funds at the disposal of the beneficiary in accordance with the payment order and the applicable law governing the relationship between the bank and the beneficiary.

(2) When an instruction does not contain sufficient data to be a payment order, or being a payment order it cannot be [executed] because of insufficient data, but the sender can be identified, the beneficiary's bank shall give notice to the sender of the insufficiency, within the time required by article 10.

(3) If there is an inconsistency in a payment order between the words and figures that describe the amount of money, the beneficiary's bank shall, within the time required by article 10, give notice to the sender of the inconsistency, if the sender can be identified. This paragraph does not apply if the sender and the bank have agreed that the bank would rely upon either the words or the figures, as the case may be.

(4) Where the beneficiary is described by both words and figures, and the intended beneficiary is not identifiable with reasonable certainty, the beneficiary's bank shall give notice, within the time required by article 10, to its sender and to the originator's bank, if they can be identified.

(5) The beneficiary's bank shall on the [execution date] give notice to a beneficiary who does not maintain an account at the bank that it is holding funds for his benefit, if the bank has sufficient information to give such notice.

Article 10. Time for receiving bank to [execute] payment order and give notices

(1) A receiving bank is required to [execute] the payment order on the day it is received, unless

(a) a later date is specified in the order, in which case the order shall be [executed] on that date, or

(b) the order specifies a payment date and that date indicates that later execution is appropriate in order for the beneficiary's bank to accept a payment order and place the funds at the disposal of the beneficiary on the payment date.

(2) A notice required to be given under article 7(3), (4) or (5) shall be given on or before the day the payment order is required to be executed.

(3) A notice required to be given under article 9(2), (3) or (4) shall be given on or before the [payment date].

(4) A receiving bank that receives a payment order after the receiving bank's cut-off time for that type of payment order is entitled to treat the order as having been received on the following day the bank [executes] that type of payment order.

(5) If a receiving bank is required to take an action on a day when it is not open for the [execution] of payment orders of the type in question, it must take the required action on the following day it [executes] that type of payment order.

(6) For the purposes of this article, branches and separate offices of a bank, even if located in the same State, are separate banks.

#### Article 11. Revocation

(1) A payment order may not be revoked by the sender unless the revocation order is received by a receiving bank other than the beneficiary's bank at a time and in a manner sufficient to afford the receiving bank a reasonable opportunity to act before the later of the actual time of execution and the beginning of the execution date.

(2) A payment order may not be revoked by the sender unless the revocation order is received by the beneficiary's bank at a time and in a manner sufficient to afford the bank a reasonable opportunity to act before the later of the time it accepts the payment order or the beginning of the payment date.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), the sender and the receiving bank may agree that payment orders issued by the sender to the receiving bank are to be irrevocable or that a revocation order is effective only if it is received by an earlier point of time than provided in paragraphs (1) and (2).

(4) A revocation order must be authenticated.

(5) A receiving bank other than the beneficiary's bank that executes or a beneficiary's bank that accepts a payment order that has been revoked is not entitled to payment for that payment order and, if the credit transfer is completed in accordance with article 17(1), shall refund any payment received by it.

(6) If the recipient of a refund under paragraph (5) is not the originator of the transfer, it shall pass on the refund to the previous sender.

(7) If the credit transfer is completed in accordance with article 17(1) but a receiving bank [executed] a revoked payment order, the receiving bank has such rights to recover from the beneficiary the amount of the credit transfer as are otherwise provided by law.

(8) The death, bankruptcy, or incapacity of either the sender or the originator does not of itself, operate to revoke a payment order or terminate the authority of the sender. The word "bankruptcy" includes all forms of personal, corporate and other insolvency.

(9) For the purposes of this article, branches and separate offices of a bank, even if located in the same State, are separate banks .

### CHAPTER III. CONSEQUENCES OF FAILED, ERRONEOUS OR DELAYED CREDIT TRANSFERS

#### Article 12. Duty to assist

If the credit transfer is not completed in accordance with article 17(1), each receiving bank is obligated to assist the originator and each subsequent sending bank, and to seek the assistance of the next receiving bank, in completing the credit transfer.

#### Article 13. Duty to refund

(1) If the credit transfer is not completed in accordance with article 17(1), the originator's bank is obligated to refund to the originator any payment received from it, with interest from the day of payment to the day of refund. The originator's bank and each subsequent receiving bank is entitled to the return of any funds it has paid to its receiving bank, with interest from the day of payment to the day of refund.

(2) The provisions of paragraph (1) may not be varied by agreement. However, a receiving bank shall not be required to make a refund under paragraph (1) if it is unable to obtain a refund because an intermediary bank through which it was directed to effect the credit transfer has suspended payment or is prevented by law from making the refund. The sender that first specified the use of that intermediary bank shall have the right to obtain the refund from the intermediary bank.

#### Article 14. Correction of underpayment

If the credit transfer is completed in accordance with article 17(1), but the amount of the payment order executed by a receiving bank is less than the amount of the payment order it accepted, it is obligated to issue a payment order for the difference between the amounts of the payment orders.

#### Article 15. Restitution of overpayment

If the credit transfer is completed in accordance with article 17(1), but the amount of the payment order executed by a receiving bank is greater than the amount of the payment order it accepted, it has such rights to recover from the beneficiary the difference between the amounts of the payment orders as are otherwise provided by law.

Article 16. Liability and damages

(1) A receiving bank other than the beneficiary's bank is liable to the beneficiary for its failure to execute its sender's payment order in the time required by article 10(1), if the credit transfer is completed under article 17(1). The liability of the receiving bank shall be to pay interest on the amount of the payment order for the period of delay caused by the receiving bank's failure. Such liability may be discharged by payment to its receiving bank or by direct payment to the beneficiary.

(2) If a receiving bank that is the recipient of interest under paragraph (1) is not the beneficiary of the transfer, the receiving bank shall pass on the benefit of the interest to the next receiving bank or, if it is the beneficiary's bank, to the beneficiary.

(3) A receiving bank other than the beneficiary's bank that does not give a notice required under article 7(3), (4) or (5) shall pay interest to the sender on any payment that it has received from the sender under article 4(6) for the period during which it retains the payment.

(4) A beneficiary's bank that does not give a notice required under article 9(2) or (3) shall pay interest to the sender on any payment that it has received from the sender under article 4(6), from the day of payment until the day that it provides the required notice.

(5) A receiving bank that issues a payment order in an amount less than the amount of the payment order it accepted shall, if the credit transfer is completed under article 17(1), be liable to the beneficiary for interest on any part of the difference that is not placed at the disposal of the beneficiary on the payment date, for the period of time after the payment date until the full amount is placed at the disposal of the beneficiary. This liability applies only to the extent that the late payment is caused by the receiving bank's improper action.

(6) The beneficiary's bank is liable to the beneficiary to the extent provided by the law governing the relationship between the beneficiary and the bank for its failure to perform one of the obligations under article 9(1) or (5).

(7) The provisions of this article may be varied by agreement to the extent that the liability of one bank to another bank is increased or reduced. Such an agreement to reduce liability may be contained in a bank's standard terms of dealing. A bank may agree to increase its liability to an originator or beneficiary that is not a bank, but may not reduce its liability to such an originator or beneficiary.

(8) The remedies provided in this law do not depend on the existence of a pre-existing relationship between the parties, whether contractual or otherwise. These remedies shall be exclusive, and no other remedy arising out of other doctrines of law shall be available except any remedy that may exist when a bank has improperly executed a payment order or failed to execute a payment order (a) with the intent to cause loss, or (b) recklessly and with knowledge that loss might result.

CHAPTER IV. COMPLETION OF CREDIT TRANSFER AND DISCHARGE OF OBLIGATION

Article 17. Completion of credit transfer and discharge of obligation

- (1) A credit transfer is completed when the beneficiary's bank accepts the payment order. When the credit transfer is completed, the beneficiary's bank becomes indebted to the beneficiary to the extent of the payment order accepted by it.
- (2) If the transfer was for the purpose of discharging an obligation of the originator to the beneficiary that can be discharged by credit transfer to the account indicated by the originator, the obligation is discharged when the beneficiary's bank accepts the payment order and to the extent that it would be discharged by payment of the same amount in cash.
- (3) A credit transfer shall be considered complete notwithstanding that the amount of the payment order accepted by the beneficiary's bank is less than the amount of the originator's payment order because one or more receiving banks have deducted charges. The completion of the credit transfer shall not prejudice any right of the beneficiary under the applicable law to recover the amount of those charges from the originator.

CHAPTER V. CONFLICT OF LAWS

Article 18. Conflict of laws

- (1) The rights and obligations arising out of a payment order shall be governed by the law chosen by the parties. In the absence of agreement, the law of the State of the receiving bank shall apply.
- (2) The second sentence of paragraph (1) shall not affect the determination of which law governs the question whether the actual sender of the payment order had the authority to bind the purported sender for the purposes of article 4(1).
- (3) For the purposes of this article,
  - (a) where a State comprises several territorial units having different rules of law, each territorial unit shall be considered to be a separate State, and
  - (b) branches and separate offices of a bank in different States are separate banks.

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143.

**Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA:

il seguente decreto-legge:

### CAPO I

#### Art. 1.

##### *Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore*

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le fedi di credito;

c) carta di credito o di pagamento;

d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;

e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando

il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti tra intermediari abilitati effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il trasferimento per contanti, eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

8. L'ordine di pagamento accettato dall'intermediario è comunicato al creditore entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione. A decorrere dal giorno stabilito per la comunicazione il debitore è liberato nei limiti dell'ordine conferito ed il creditore ha diritto di ottenere il pagamento dall'intermediario.

#### Art. 2.

##### *Obblighi di identificazione e di registrazione*

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento ai trasferimenti indicati dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro

trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1° gennaio 1992, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo che comporti trasferimenti a terzi complessivamente superiori al limite indicato. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti già effettuati. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 31 dicembre 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, a tal fine, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli *standards* e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e dal presente decreto.

#### Art. 3.

##### *Segnalazioni di operazioni*

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità

economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base a elementi obiettivi, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate, in base a elementi obiettivi, ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorità di cui al comma 2 possono, inoltre sospendere, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto, in ogni caso, divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni applicative*

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali.

gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese di assicurazione e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di indicare, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati, altri intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento, di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni a fini di collocamento; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

#### Art. 5.

##### *Sanzioni, procedure, controlli*

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di

infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un quinto alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi che agisce, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonché il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis».

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».

## CAPO II

### Art. 6.

#### *Società finanziarie*

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che dà comunicazione dell'iscrizione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui

al comma 1 procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario è interdetta la continuazione dell'attività.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in società finanziarie di cui al presente articolo possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno uno dei sindaci effettivi, ed uno dei sindaci supplenti, deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci iscritti nel predetto ruolo.

5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le società finanziarie di cui al presente articolo depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, le società di cui al presente articolo devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissioni di obbligazioni.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. In deroga a quanto previsto nel comma 2, le società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

#### Art. 7.

##### *Sezione speciale dell'elenco*

1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 6 è istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione di quelle aventi attività circoscritta all'ambito di gruppo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale ed ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8.

#### Art. 8.

##### *Onorabilità dei soci*

1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute e non possono intervenire alle riunioni degli organi, né assumere cariche i soci che, detenendo direttamente o indirettamente partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale, si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1, ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

#### Art. 9.

##### *Onorabilità degli esponenti*

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni altra società di cui al presente capo. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

#### Art. 10.

##### *Doveri del collegio sindacale*

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e società di cui al presente capo vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, anche nei confronti dei soli amministratori. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

#### Art. 11.

##### *Collaborazione fra le autorità di vigilanza*

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni

e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

Art. 12.

*Carte di credito*

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Art. 13.

*Disciplina transitoria*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività ed alle operazioni poste in essere ai sensi del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, e del decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, salvo per quanto riguarda le sanzioni da essi stabilite.

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

*Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI  
91G0186

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'ente emittente stabilisce per iscritto le condizioni generali che regolano l'utilizzazione delle carte che consegna. Queste condizioni espresse in modo chiaro ed intelleggibile, costituiscono la base del contratto tra l'ente emittente ed il titolare e devono essere portate a conoscenza del titolare prima della conclusione del contratto relativo all'emissione della carta.

## ART. 2.

1. Il contratto tra l'ente emittente ed il titolare s'intende concluso nel momento in cui il titolare utilizza la carta per la prima volta e purché egli abbia ricevuto, con almeno tre mesi di anticipo, un esemplare delle condizioni di utilizzazione.

## ART. 3.

1. Le condizioni generali che regolano l'utilizzazione della carta da parte del titolare ed ogni altro documento relativo alle carte ed alla sua utilizzazione sono redatte in lingua italiana.

## ART. 4.

1. Le condizioni di utilizzazione non possono essere modificate se non dopo che la modifica proposta sia stata notificata per iscritto al titolare che, sempre per iscritto, deve dare il suo assenso entro quattro settimane dalla ricezione della notifica. In mancanza di assenso, il contratto si intende consensualmente risolto.

2. Una modifica delle condizioni generali non coinvolge la responsabilità del titolare se non è provato che quest'ultimo ne aveva conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza.

3. A parziale deroga delle disposizioni precedenti, alle condizioni di utilizzazione possono essere apportate modifiche di lieve entità, che non rappresentino aggravamento delle condizioni contrattuali per il titolare, purché esse siano notificate al titolare negli abituali estratti conto sui quali devono essere debitamente evidenziate.

#### ART. 5.

1. Il titolare ha i seguenti obblighi nei confronti dell'ente emittente:

a) prendere tutte le precauzioni per garantire la sicurezza della carta emessa;

b) conservare il segreto sul procedimento che permette di identificarlo come persona abilitata all'uso della carta;

c) informare immediatamente l'ente emittente:

1) in caso di furto o perdita della carta;

2) in caso di registrazione di operazioni non autorizzate sul proprio conto;

3) in caso di errore od irregolarità nella gestione del conto da parte dell'ente emittente.

#### ART. 6.

1. È obbligo dell'ente emittente di fornire opportune istruzioni ripetute regolarmente almeno una volta l'anno, sulle modalità di uso e conservazione sicura della carta e degli eventuali codici confidenziali ad essa associati.

## ART. 7.

1. In caso di perdita o furto della carta il titolare, appena si rende conto del fatto, deve informare l'ente emittente, nei confronti del quale è responsabile di ogni pregiudizio subito da quest'ultimo sino al momento in cui non è messo al corrente della perdita o del furto della carta, con il limite di 50 ECU.

2. Se, per negligenza, il titolare consente ad un terzo di avere accesso al suo codice confidenziale od altro mezzo di identificazione, favorendo così un'utilizzazione abusiva della carta, il titolare deve informarne l'ente emittente, verso il quale è responsabile del pregiudizio eventualmente subito da quest'ultimo sino al momento in cui ne viene a conoscenza, con il limite di 50 ECU.

3. La prova della negligenza spetta all'ente emittente la carta.

4. L'ente emittente deve mettere il titolare in condizione di poterlo informare notte e giorno della perdita o del furto della carta attivando a tale scopo un numero telefonico verde, con comunicazione a carico del destinatario, che deve essere riportato sull'estratto conto, sulle comunicazioni al cliente, nonché su tutti i documenti relativi alla carta e sulla carta stessa. Il numero verde deve essere dotato di dispositivo automatico e continuo di registrazione delle chiamate.

5. È valida la comunicazione effettuata con qualsiasi altro mezzo purché sia possibile documentarne la data e l'ora di trasmissione. Per messaggi telegrafici vale la data e l'ora di presentazione del telegramma.

6. Non appena ricevuta l'informazione della perdita o del furto di una carta, l'ente emittente deve prendere immediatamente le misure necessarie per bloccare l'accesso di questa carta ad eventuali sistemi elettronici di trasferimento di fondi e darne notizia al titolare.

## ART. 8.

1. Le condizioni di utilizzazione della carta devono indicare che il codice confidenziale del titolare, od ogni altro mezzo che permetta di identificarlo, non deve essere trascritto sulla carta o su qualsiasi altra documentazione che l'interessato conservi o trasporti insieme alla carta, in particolare se v'è il rischio che sia perduta o rubata insieme alla carta.

## ART. 9.

1. L'ente emittente è responsabile nei confronti del titolare per i danni diretti ed indiretti subiti da quest'ultimo come conseguenza di una anomalia nel sistema elettrico di trasferimento di fondi cui la carta ha accesso.

2. Resta salvo il diritto di rivalsa dell'ente emittente verso terzi.

## ART. 10.

1. Il titolare della carta è sollevato da ogni responsabilità diretta od indiretta risultante da:

a) utilizzazione fraudolenta della carta;

b) utilizzazione di una carta falsificata;

c) atti fraudolenti commessi durante il funzionamento del sistema di pagamento, che coinvolgono la carta a lui rilasciata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se sia provato il coinvolgimento del titolare stesso in tali illecite utilizzazioni.

## ART. 11.

1. Il documento stampato rilasciato da uno sportello bancario automatico o apparecchio di trasferimento elettronico di

fondi o da un terminale di esercizio commerciale (POST) è ritenuto prova di ciò che vi è stampato. Tuttavia, in caso di contestazione, spetta all'ente emittente provare la verità di quanto stampato sul documento rilasciato dalla macchina.

ART. 12.

1. Quando il titolare, mediante l'uso della sua carta, impartisce un ordine di pagamento esso è irrevocabile a partire dal momento in cui è stato ricevuto da persona fisica o giuridica.

ART. 13.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli apparati che utilizzano carte di credito o debito atti al trasferimento elettronico di fondi o all'erogazione di contante (ATM o *Cash Dispenser*) devono rilasciare una ricevuta dell'operazione effettuata, riportante tutti gli estremi necessari per la completa individuazione della carta utilizzata, dell'importo e della data ed ora dell'operazione.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli apparati erogatori di contante (ATM o *Cash Dispenser*) devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione e sicurezza dell'utente, secondo disposizioni che saranno emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e sentiti l'Unione nazionale consumatori e gli enti emittenti le carte di debito e credito.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nel titolo XII, capo III, del codice penale, dopo la sezione V è aggiunta la seguente:

« Sezione VI.  
Dei delitti in materia informatica  
e telematica.

ART. 623-ter (*Accesso abusivo ed uso non autorizzato di elaboratori di dati*). — Chiunque, fraudolentemente e comunque senza autorizzazione, accede, totalmente o in una sua parte, ad un dispositivo di elaborazione di dati elettronico, magnetico, ottico, elettrochimico e elettromagnetico, o comunque ad ogni dispositivo di elaborazione dati ad alta velocità, incluse le apparecchiature per l'archiviazione dati o le comunicazioni telematiche, ovvero faccia uso dei suddetti dispositivi, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 2 milioni. Se il fatto di cui al presente articolo è compiuto a fini di lucro la pena è aumentata.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

ART. 623-quater (*Alterazione dell'integrità dei dati, dei programmi e della rete di trasmissione*). — Chiunque, accedendo ad un dispositivo di cui all'articolo 623-ter, preleva o introduce o sopprime o modifica, senza autorizzazione, dati ovvero altera o copia o cancella i programmi di gestione dei dati stessi o manomette i programmi o la rete di trasmissione dei dati o vi introduce interferenze è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 1 a 10 milioni di lire.

Se il fatto di cui al presente articolo è compiuto a fini di lucro la pena è aumentata.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

ART. 623-quinquies (*Falsificazione dei documenti personali informatici*). — Chiunque falsifica documenti personali informatici e comunque quei documenti che consentono al dispositivo di cui all'articolo 623-ter il riconoscimento della persona, quale che sia la loro forma, ovvero fa uso dei suddetti documenti falsificati è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 1 a 10 milioni di lire.

ART. 623-sexies (*Reati compiuti dall'addetto ad un servizio informatico o telematico*). — L'addetto ad un dispositivo di cui all'articolo 623-bis che, abusando della sua qualità, commette alcuno dei fatti previsti nella presente sezione o viola, sottrae, sopprime la corrispondenza o i dati di proprietà degli utenti del dispositivo o comunque compie atti che provocano danni a terzi è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 500.000 a 10 milioni.

Se il fatto di cui al presente articolo è compiuto a fini di lucro la pena è aumentata.

ART. 623-septies (*Liquidazione provvisoria del danno*). — Qualora la commissione di taluno dei reati di cui alla presente sezione abbia cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, il danneggiato che abbia agito in sede civile ovvero si sia costituito parte civile nel procedimento penale, può chiedere, nel caso del giudizio di I grado, che gli sia assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Tale somma non può essere superiore ai due terzi della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza.

Può altresì richiedere la liquidazione della somma di cui ai commi che precedono, indipendentemente dalla rilevante gravità del danno patrimoniale, il danneggiato che, a causa del reato commesso, si trovi comunque in stato di notevole bisogno.

È competente a decidere sulla richiesta, sentite le parti, in sede civile, il giudice istruttore con ordinanza, ovvero il

collegio, con sentenza, se la domanda è proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni; in sede penale, il giudice all'esito dell'udienza preliminare, contestualmente e subordinatamente al rinvio a giudizio dell'imputato, ovvero il tribunale qualora la richiesta sia stata riproposta per la prima volta, fino alla discussione finale. In tale ultimo caso, il tribunale decide contestualmente alla deliberazione della sentenza, negli altri casi decide immediatamente con ordinanza.

Sia nel giudizio civile che nel giudizio penale, la richiesta non può essere riproposta innanzi al medesimo giudice e, comunque, non più di una volta.

Nel caso di giudizio abbreviato, è competente a decidere il giudice dell'udienza preliminare, contestualmente alle deliberazioni della sentenza. Nel caso di giudizio immediato, è competente il tribunale.

L'ordinanza, ovvero il capo della sentenza, con i quali si delibera la liquidazione provvisoria del danno sono provvisoriamente esecutivi.

L'ordinanza di cui al quarto comma è impugnabile, in sede civile ai sensi dell'articolo 178 del codice di procedura civile, in sede penale ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura penale. L'impugnazione non sospende l'esecutività dell'ordinanza. Non è ammesso ricorso per Cassazione ».





## QUADERNI PUBBLICATI

- n. 1 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985 (esaurito).
- n. 2 — FRANCESCO CARBONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- n. 3 — PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986 (esaurito).
- n. 4 — GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, aprile 1986.
- n. 5 — GIORGIO OPPO, *Una svolta dei titoli di massa (il progetto Monte Titoli)*, aprile 1986.
- n. 6 — LUIGI DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, maggio 1986 (esaurito).
- n. 7 — GIORGIO SANGIORGIO - FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti esegetici*, giugno 1986.
- n. 8 — VINCENZO MEZZACAPO, *L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella CEE*, giugno 1986 (esaurito).
- n. 9 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le gestioni bancarie di patrimoni mobiliari*, luglio 1986.
- n. 10 — FRANCESCO CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, settembre 1986.
- n. 11 — *La legge bancaria*, ottobre 1986.
- n. 12 — CARMINE LAMANDA, *L'evoluzione della disciplina del controllo sul sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi*, ottobre 1986.
- n. 13 — GIOVANNI IMPERATRICE, *L'accertamento dell'illecito amministrativo nel diritto valutario e nel diritto tributario*, marzo 1987.
- n. 14 — GIORGIO SANGIORGIO, *Profilo istituzionale della disciplina pubblicistica del credito*, maggio 1987.
- n. 15 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, (a cura di) *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, luglio 1987.
- n. 16 — CARLO TAGLIENTI, *Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica*, settembre 1987.
- n. 17 — PIETRO DE VECCHIS, *Aspetti legali delle crisi bancarie in Italia*, gennaio 1988.
- n. 18 — VINCENZO MEZZACAPO, *Il mercato secondario organizzato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato*, agosto 1988.
- n. 19 — FRANCESCO CARBONETTI, *Il controllo della Banca d'Italia sulle emissioni di titoli atipici*, ottobre 1988.
- n. 20 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le polizze di credito commerciale*, dicembre 1988.
- n. 21 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La responsabilità penale del banchiere: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma*, dicembre 1989.
- n. 22 — MARCELLO CONDEMI, *Le sanzioni amministrative bancarie e la giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma*, aprile 1991.
- n. 23 — MARCO MANCINI - MARINO PERASSI, *I trasferimenti elettronici di fondi*, maggio 1991.



